

ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it
Posta certificata: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175

DECRETO n. 246

del 30/04/2015

Cl. 1.1.02

OGGETTO: Piani di Zona triennio 2015 – 2017: sottoscrizione degli Accordi di Programma.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010**

Acquisito il ***parere di legittimità*** del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pier Mario Azzoni

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. n. 3 del 12.03.2008 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in abito sociale e sociosanitario";

Richiamato in particolare l'art. 18 che:

- individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione, in ambito locale, della rete d'offerta sociale, nel quale sono definite le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
- attribuisce al Piano di Zona l'obiettivo di attuare l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e formazione, delle politiche del lavoro e della casa;
- definisce le modalità di approvazione, attuazione, la durata triennale e l'ambito territoriale di riferimento dei Piani di Zona, costituito di norma dal Distretto socio sanitario dell'A.S.L.;

Rilevato che, in base al medesimo art. 18, i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un Accordo di programma con l'A.S.L. territorialmente competente;

Richiamata la D.G.R. n. IX/2505 del 16.11.2011, ad oggetto: "Approvazione documento Un welfare della sostenibilità e della conoscenza - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014", che definiva i principi e gli obiettivi della programmazione sociale territoriale, stabilendo la durata dell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona con riferimento al periodo 1° aprile 2012 - 31 dicembre 2014;

Visto il Decreto D.G. n. 145 del 28.03.2012 ad oggetto "Recepimento dei Piani di Zona relativi al triennio 2012 - 2014 e conseguente sottoscrizione accordi di Programma", con il quale sono stati recepiti i Piani di Zona approvati dai n. 12 Ambiti territoriali dell'A.S.L. di Brescia, avendone verificato la coerenza con gli indirizzi regionali, e sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma approvati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci, per il triennio 2012 - 2014;

Vista la D.G.R. n. X/2941 del 19.12.2014, ad oggetto: "Approvazione del documento "Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017", con la quale sono state definite le linee regionali di programmazione per il nuovo triennio 2015 - 2017, affinché i Comuni afferenti ai rispettivi Ambiti Territoriali possano programmare e sottoscrivere a livello locale gli Accordi di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 3/2008;

Dato atto che le Assemblee distrettuali dei Sindaci dei n. 12 Ambiti Territoriali dell'A.S.L. di Brescia hanno approvato i rispettivi Piano di Zona per il triennio 2015-2017, nelle seguenti date:

- 28/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 1 - Brescia (All. "A" composto da n. 8 pagine);
- 27/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 2 - Brescia Ovest (All. "B" composto da n. 9 pagine)
- 28/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 3 - Brescia Est (All. "C" composto da n. 9 pagine);
- 15/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 4 - Valle Trompia (All. "D" composto da n. 9 pagine)

- 27/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 5 - Sebino (All. "E" composto da n. 11 pagine)
- 28/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 6 - Monte Orfano (All. "F" composto da n. 14 pagine)
- 21/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 7 - Oglio Ovest (All. "G" composto da n. 12 pagine)
- 14/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 8 - Bassa Bresciana Occidentale (All. "H" composto da n. 10 pagine)
- 23/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 9 - Bassa Bresciana Centrale (All. "I" composto da n. 6 pagine)
- 15/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 10 - Bassa Bresciana Orientale (All. "L" composto da n. 4 pagine)
- 29/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 11 - Salò (All. "M" composto da n. 22 pagine)
- 28/04/2015 per l'Ambito Territoriale n. 12 - Valle Sabbia (All. "N" composto da n. 13 pagine)

come risulta dalle comunicazioni e dai verbali acquisiti, agli atti della Direzione Sociale di questa A.S.L.;

Preso atto che l'ufficio preposto, in aderenza agli obiettivi di piano definiti nei suddetti provvedimenti, ha verificato, per ciascun Piano di Zona proposto, la coerenza tra gli obiettivi della programmazione locale e gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. X/2941/2014, tra i quali l'integrazione sociale e sociosanitaria, e l'avvio di sperimentazioni di programmazione sociale condivisa tra più Ambiti Territoriali afferenti alla medesima A.S.L.;

Verificato che sussistono i presupposti e i requisiti per la sottoscrizione degli Accordi di Programma approvati dai Presidenti delle Assemblee distrettuali dei Sindaci, nelle date sopra riportate, e dai Sindaci dei Comuni degli Ambiti Territoriali, relativi ai Piani di Zona approvati dai n. 12 Ambiti Territoriali di questa A.S.L.;

Precisato che la D.G.R. n. X/ 2941/2014 stabilisce che, coerentemente con la durata triennale del Piano di Zona, anche l'Accordo di Programma sottoscritto a livello locale per l'attuazione del Piano, dovrà disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati, con riferimento al periodo 1° maggio 2015 - 31 dicembre 2017;

Vista la proposta del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, che attesta la conformità del presente provvedimento al disposto dell'art. 13, comma 17, della L.R. 30.12.2009, n. 33;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O. Programmazione Socio-Sanitaria e Sociale Integrata, Dott. Piergiorgio Guizzi, attesta in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;

Dato atto, altresì, che il parere di competenza del Direttore Sociale è assorbito nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;

Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni;

D E C R E T A

- a) di recepire i Piani di Zona approvati dai n. 12 Ambiti Territoriali per il triennio 2015-2017, verificata la coerenza con gli indirizzi regionali definiti con la D.G.R. n. X/2941 del 19.12.2014;

- b) di sottoscrivere conseguentemente gli Accordi di Programma, preliminarmente approvati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci, nelle date in premessa riportate, e dai Sindaci dei Comuni degli Ambiti Territoriali nei testi che, in copia, si uniscono al presente provvedimento (totale Allegati n. 12 - da "A" a "N" - composti da n. 127 pagine complessive);
- c) di dare atto che i Piani di Zona e i relativi Accordi di Programma sono conservati agli atti della Direzione Sociale di questa A.S.L.;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;
- e) di trasmettere, a cura della Segreteria della Direzione proponente, copia del presente provvedimento, unitamente ai Piani di Zona e agli Accordi di Programma, alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, P.zza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell' art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - Sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA 2015-2017 DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 1 DI BRESCIA

Richiamata la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario"

Visti :

- l'art. 13 che attribuisce ai Comuni la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge citata;
- l'art. 18 che individua il piano di zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale e che ai sensi del medesimo, i Comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'Asl territorialmente competente, cui potranno chiedere di aderire i soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito sociale, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi in esso previsti;

Vista altresì la D.G.R. n. X/2941 del 19/12/2014 di approvazione del documento " Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017" che detta gli indirizzi in ordine alla programmazione locale della rete delle unità di offerta sociali;

Dato atto:

- che l'Ambito distrettuale n.1 di Brescia comprende i Comuni di Brescia e Collebeato;
- che l'Ufficio di Piano ha provveduto a predisporre la proposta di piano tenuto conto delle indicazioni condivise al tavolo di coordinamento dell'Asl e delle linee di indirizzo programmatiche dei rispettivi Comuni;
- che le bozze progressive del Piano, sono state presentate al Tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo Settore (Tavolo di coprogettazione) in data 11/03/2015 e 1/4/2015, e alla Commissione Servizi alla Persona in data 25/02/2015, 23/3/2015 e 8/4/2015;

- che la proposta è stata condivisa con l'Assessore alla Casa, Lavoro e Inclusione Sociale Marco Fenaroli e con l'Assessore alla Pubblica Istruzione Roberta Morelli;
- che specifiche parti del Piano di Zona sono state inoltre presentate ai Presidenti dei Consigli di quartiere, per le parti di loro interesse, invitati in base alle cinque zone geografiche della città, nelle seguenti date: Zona Nord 31/03/2015, Zona Ovest 01/04/2015, Zona Centro 02/04/2015, Zona Sud 14/04/2015 e Zona Est 15/04/2015;
- che i contributi e le proposte di integrazione e di modifica al Piano presentate dai diversi soggetti dei tavoli della governance sono state recepiti dal medesimo;

Tutto ciò premesso

TRA

i Sindaci dei Comuni di Brescia e di Collebeato, appartenenti all'Ambito distrettuale n. 1, e l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – LE FINALITA'

Il Piano di Zona 2015-2017 dell'Ambito 1 intende sviluppare un'azione corale condivisa tra le due amministrazioni, l'ASL, Terzo Settore e la Comunità volta a migliorare costantemente la qualità della vita della generalità dei cittadini attraverso un sistema di servizi equo ed universalistico, governato dai principi di responsabilità e solidarietà.

ART. 2 - GLI OBIETTIVI

Il Piano di zona si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- la costruzione di un nuovo e più evoluto sistema di relazioni con le forze vive della città, siano esse impegnate nella produzione di risposte quanto nella promozione dei diritti, nonché con quelle istituzionali (asl, consigli di quartiere, strutture sanitarie);
- la riorganizzazione capillare, nel segno della territorialità, della rete di contatto con i cittadini, con la città e le sue organizzazioni;
- definizione di interventi integrati con l'ASL per la presa in carico della persona nella sua completezza in coerenza con le linee sovra distrettuali condivise tra gli ambiti;

- la costante ricerca e promozione di innovazione ed efficienza nella produzione dei servizi, anche mediante la coprogettazione e la sperimentazione di nuovi interventi;
- la creazione, attraverso trasparenti forme di partecipazione, di Organismi di Indirizzo cittadino e/o distrettuale, come luoghi di stimolo e di sintesi del dibattito pubblico e di costruzione di orientamenti condivisi;
- la redazione del Bilancio Sociale partecipato come strumento di verifica e valutazione trasparente.

ART 3 – LE AZIONI

Le azioni, da attuarsi in modo integrato per quanto necessario e secondo le rispettive competenze, tra i due Comuni, gli Ambiti dell'ASL di Brescia per gli obiettivi sovra distrettuali e l'ASL sono individuate dettagliatamente nel documento di Piano Sociale di Zona 2015-2017.

ART. 4 – LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

I Comuni dell'Ambito e la ASL mettono a disposizione il personale competente per garantire l'efficacia delle azioni programmate in materia di integrazione.

Detto personale condivide, in modo integrato, professionalità, competenze e responsabilità, sviluppando all'occorrenza protocolli operativi sulla base delle indicazioni del Piano stesso.

I Comuni dell'Ambito mettono a disposizione le risorse strumentali e finanziarie necessarie al fine di assicurare l'attuazione del Piano. Tali risorse sono integrate dagli apporti dei soggetti del Terzo Settore e delle Istituzioni pubbliche coinvolte nell'integrazione delle politiche di settore.

ART 5 - I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il presente Accordo di Programma viene sottoscritto dai Comuni di Brescia e di Collebeato e dall'ASL di Brescia.

Per i relativi impegni si rimanda ai capitoli "Governance" e "Azioni" del piano di zona, nonché ai protocolli che verranno sottoscritti nel triennio.

ART. 6 – I SOGGETTI ADERENTI

Possono aderire al presente accordo gli organismi rappresentativi del Terzo Settore e le Istituzioni pubbliche che ne facciano espressa richiesta e che si impegnano sostanzialmente per la realizzazione del Piano, in toto o in parte.

Tale adesione andrà riferita agli obiettivi perseguiti dal piano che sono conformi ai compiti statutari dei soggetti aderenti e ai rapporti intercorrenti tra i Comuni e/o l'ASL e i medesimi soggetti del terzo settore e/o Istituzioni pubbliche.

ART. 7 – LE COLLABORAZIONI

I Comuni e l'ASL attuano rapporti di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore nel rispetto delle indicazioni della D.G.R. 25 febbraio 2011 n.1353 " Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità" che conferma il Piano di Zona e l'Accordo di Programma quali strumenti per la coprogettazione e le attività di collaborazione nell'ambito della programmazione locale.

ART. 8 – GLI IMPEGNI RECIPROCI

1. I Comuni s'impegnano ad attuare tutte le azioni necessarie per la realizzazione del Piano.
2. L'ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:
 - assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
 - coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n.2941 del 19/12/2014;
 - favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
 - assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;

- programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo per le Non Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socio assistenziale dell'Ambito Territoriale;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

ART. 9 – SERVIZI A GESTIONE ASSOCIATA

I due Comuni dell'Ambito convengono sulla delega da parte del Comune di Collebeato al Comune di Brescia relativamente alla gestione dei seguenti servizi:

- Servizio di Tutela Minori;
- Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa a favore di famiglie con minori;
- Servizio di Avviamento al Lavoro;
- Servizio di Assistenza Domiciliare per Adulti in situazione di Disagio;
- Servizio di Valutazione delle situazioni di Handicap e per l'Inserimento in Strutture per disabili (GLOISH).

Si conviene inoltre che il Comune di Brescia assumerà la responsabilità delle procedure relative all'accreditamento delle unità di offerta sociale.

Viene mantenuto il protocollo di accordo tra i due Comuni per l'utilizzo da parte del Comune di Collebeato di un alloggio a progetto sociale. Il Comune di Collebeato potrà

così usufruire di un alloggio di proprietà del Comune di Brescia per progetti sociali a favore di persone con disagio adulto residenti nel Comune di Collebeato.

ART. 10 – COMUNE CAPOFILA

Il Comune di Brescia, così come risulta dal provvedimento di approvazione del Piano Sociale di Zona 2015-2017 in data 28/04/2015 dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, è identificato quale ente capofila ed allo stesso sono attribuite le competenze tecniche, amministrative e contabili per l'attuazione del Piano e del presente accordo.

ART. 11 – L'UFFICIO di PIANO

L'Ufficio di Piano è l'organismo di supporto tecnico ed esecutivo, responsabile quindi delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona approvati dall'Assemblea dei Sindaci. E' chiamato ad operare efficacemente per garantire un sistema integrato di servizi attraverso:

- la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi;
- la costruzione e gestione del budget;
- l'amministrazione delle risorse complessivamente assegnate (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo Non Autosufficienza, quote dei Comuni e di altri eventuali soggetti);
- il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma;
- la verifica almeno annuale dello stato di attuazione delle azioni previste nel Piano e delle risorse assegnate ed eventuale riformulazione delle attività coinvolgendo i soggetti aderenti all'Accordo di Programma.

Infatti, le linee di indirizzo regionali per la programmazione del triennio 2015-2017 prevedono che il coordinamento degli interventi locali veda nell'Ufficio di Piano un potenziale protagonista, laddove lo stesso si proponga come soggetto in grado di:

- connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio;
- ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare, favorendo l'azione integrata a livello locale;
- interloquire con le Asl per l'integrazione tra ambiti di intervento sociale e socio sanitario.

Esso risponde nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, dell'Asl e della Regione, della correttezza, attendibilità e puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi regionali.

Il Referente dell' U.d.P. partecipa al Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano, soggetto della governance del Piano di Zona, ufficializzato da tutte le Assemblee dei Sindaci dei 12 Distretti dell'Asl di Brescia.

ART 12- LA DURATA

L'Accordo di Programma ha validità triennale, a partire dalla data della sua approvazione, per il periodo *dal 01.05.2015 al 31.12.2017* e comunque fino all'approvazione del Piano di Zona per il triennio successivo.

ART 13 - VERIFICA E CONTROLLO

Annualmente l'Ufficio di piano riferisce all'Assemblea Distrettuale dei Sindaci sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programma in relazione agli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori, con particolare riferimento alle azioni intraprese e ai risultati conseguiti.

L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci annualmente verifica:

- lo stato di attuazione degli obiettivi di Piano;
- aggiorna le priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
- approva i piani economico-finanziari di preventivo e i rendiconti di consuntivo;
- approva i dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi.

ART. 14 -INFORMAZIONE

Il presente accordo, corredato dall'allegato A "Piano sociale di Zona 2015-2017 del Distretto socio-sanitario n.1 di Brescia" di cui forma parte integrante, è disponibile per la consultazione presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Brescia in P.le Repubblica n.1 (dott.ssa Silvia Bonizzoni - tel. 030 - 297.7621 *e-mail* sbonizzoni@comune.brescia.it e presso il Comune di Collebeato Via S. Francesco d'Assisi, 1 (tel.030-2511120) e-mail info@comune.collebeato.bs.it .

ART. 15 – PUBBLICAZIONE

Il presente Accordo di Programma sarà trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia Dr. Carmelo Scarcella	Il Sindaco del Comune di Brescia
	Il Sindaco del Comune di Collebeato

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015-2017 AI SENSI DELLA LEGGE 328/2000

Il presente accordo di programma è stipulato tra:

Il Sindaco di Berlingo: Cristina Bellini

Il Sindaco di Castegnato: Gianluca Cominassi

Il Sindaco di Castel Mella: Marco Franzini

Il Sindaco di Cellatica: Paolo Cingia

Il Sindaco di Gussago: Bruno Marchina

Il Sindaco di Ome: Aurelio Filippi

Il Sindaco di Ospitaletto: Giovanni Battista Sarnico

Il Sindaco di Rodengo Saiano: Giuseppe Andreoli

Il Sindaco di Roncadelle: Michele Orlando

Il Sindaco di Torbole Casaglia: Dario Giannini

Il Commissario Prefettizio del Comune di Travagliato Dott. Salvatore Rosario Pasquariello

Il Direttore dell'ASL di Brescia: Dr. Carmelo Scarcella

PREMESSO CHE:

- L'Assemblea dei Sindaci ha approvato all'unanimità il Piano di zona per il triennio 2015/2017 nella seduta del 27/04/2015 allegato al presente accordo, formandone parte integrante e sostanziale;
- L'Accordo di Programma è lo strumento tecnico giuridico che da attuazione al Piano di Zona, così come disciplinato dall'art 34 del D. Lgs. 267/2000, dalla L.R. 2 del 2003 e dall'art. 18, comma 7, della L.R.3/2008;
- La circolare regionale n. 34 del 29/07/2005 della Direzione Generale Famiglia prevede la possibilità per l'Assemblea dei Sindaci di individuare quale Ente Capofila per la gestione amministrativa degli interventi del Piano di Zona un Ente di diritto pubblico quale è l'Azienda Speciale Consortile, costituita ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. 267/2000. Tale possibilità è ribadita con DGR 2941 del 19/12/2014;
- Con verbale del 12 settembre 2007 è stata costituita l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" per la gestione di tutti i servizi svolti in forma associata e degli interventi previsti dal Piano di Zona;

VISTA la DGR n. 2941 del 19/12/2014: "UN WELFARE CHE CREA VALORE PER LE PERSONE, LE FAMIGLIE E LA COMUNITÀ - LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE A LIVELLO LOCALE 2015-2017";

VISTO lo schema di Accordo di Programma, di seguito riportato e redatto nel rispetto delle Linee di indirizzo stesse;

PRECISATO che per la gestione economica e amministrativa degli interventi previsti nel Piano di Zona l'Ente Capofila è individuato nell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma sono i **Sindaci dei Comuni** di: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica,

Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia appartenenti all'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest e il **Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale**.

Art. 2 - ENTE CAPOFILA

L'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" è identificata come Ente capofila ed alla stessa sono attribuite le competenze amministrative e contabili relative alla gestione del Piano di Zona e dei servizi svolti in forma associata. I criteri di riparto dei costi dell'attività amministrativa e contabile dell'Ente capofila sono disciplinati dallo Statuto dell'Azienda e dalle decisioni assunte dall'organo di indirizzo della stessa, l'Assemblea Consortile. Le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti dall'Assemblea dei Sindaci nel Piano di Zona sono messe a disposizione dall'Azienda Speciale; il finanziamento complessivo degli interventi trova invece copertura con il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale Regionale, i fondi comunali e altri fondi, appositamente assegnati, con vincolo di destinazione.

Art. 3 - SOGGETTI ADERENTI

Gli organismi del Terzo Settore, che hanno partecipato all'elaborazione del Piano di Zona, possono aderire, su loro richiesta, all'Accordo di Programma. La dichiarazione di adesione, oltre a rappresentare un atto di condivisione dei contenuti e degli obiettivi del Piano, comporta un'espressa volontà a concorrere alla realizzazione degli stessi.

La consultazione ed il coinvolgimento del Terzo Settore sono stati promossi attraverso i Tavoli Tematici, intesi come luogo di confronto tra programmatori istituzionali e realtà sociale in cui erano rappresentati anche i referenti del tavolo del Terzo Settore istituito ai sensi della Dgr n. 7797.

Questi ultimi, in parte già esistenti ed in parte ripristinati in occasione della valutazione del Piano di Zona 2015-2017 e dell'elaborazione di questo documento, resteranno attivi per l'intero triennio con compiti di monitoraggio e di verifica rispetto all'attuazione degli obiettivi definiti nel Piano di Zona da loro condiviso.

Art. 4 - FINALITA' E OBIETTIVI

Finalità del presente Accordo di Programma è quella di dare attuazione, attraverso l'operato dei soggetti sottoscrittori ed aderenti, agli interventi previsti dal Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale di Brescia Ovest, che qui si intende integralmente riportato, impegnandosi al raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti. Il Piano di Zona, redatto secondo le indicazioni regionali previste dalla DGR 2941 del 19/12/2014, costituisce lo strumento per la programmazione sociale del territorio condivisa dagli enti sottoscrittori del presente accordo allo scopo di costruire un sistema locale dei servizi; consente lo studio di strategie per migliorare l'organizzazione delle risorse disponibili nella comunità al fine di rispondere in maniera efficiente ed efficace ai bisogni espressi dai cittadini.

Le Amministrazioni interessate, con il presente Accordo adottano il Piano di Zona 2015-2017 con particolare riferimento ai principi che sottendono alla formulazione del Piano medesimo. Nel Piano di zona viene definiti gli obiettivi, in ordine di priorità, che si intendono perseguire sono contenuti nel Piano e pertanto ad esso si rimanda.

Art. 5 – DURATA DELL’ACCORDO

Il Piano di Zona ha durata triennale. Analogamente il presente Accordo di Programma, che adotta il Piano di Zona, ha durata per il periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2017 e comunque fino all’approvazione del Piano di Zona per il triennio successivo.

Art. 6 – IMPEGNI DELL’ENTE CAPOFILA

L’Azienda Speciale Consortile si impegna a:

1. gestire, con provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Direttore, se nominato, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti dell’Azienda Speciale Consortile, le diverse azioni previste dal Piano di Zona ed i servizi svolti in forma associata;
2. garantire il supporto organizzativo necessario per quanto attiene ai servizi generali di segreteria;
3. assicurare lo svolgimento delle procedure tecniche, amministrative e contabili per la realizzazione dei progetti esecutivi di sua competenza;
4. monitorare l’efficienza e l’efficacia delle modalità di realizzazione degli interventi affidatigli;
5. assolvere all’attività di debito informativo prevista dalle indicazioni normative;
6. assolvere all’attività informativa nei confronti dei Comuni dell’Ambito.

Art. 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Gli Enti comunali sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:

- realizzare gli interventi definiti nel Piano di Zona e dalle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci, all’interno dei territori di rispettiva competenza, in una strategia di coinvolgimento dei diversi soggetti interessati localmente, istituzionali e non, pubblici e privati e nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso;
- dare avvio ad ogni intervento sottoscritto nella consapevolezza che, in caso contrario, i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati dovranno essere messi a disposizione dell’intero Ambito ed utilizzati per altri progetti;
- realizzare le azioni previste dal presente Piano, anche con risorse proprie, come definito annualmente dal Piano Finanziario deliberato dall’Assemblea dei Sindaci;
- seguire l’esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con i soggetti coinvolti nell’attuazione degli stessi;
- trasmettere all’Ente Capofila i dati informativi, anche finanziari, nelle modalità che verranno individuate dall’Ente stesso;
- garantire ai propri dipendenti, componenti dell’Ufficio di Piano, adeguato riconoscimento dei tempi di lavoro necessari all’assolvimento delle competenze in carico a tale organismo tecnico;
- garantire la disponibilità di sedi e di strutture per la realizzazione di eventuali specifici progetti che prevedono attività nelle sedi comunali;
- coordinare il processo di pianificazione comunale coerentemente con i contenuti del Piano di Zona.

L’ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
- coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014.
- favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
- assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
- a programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo per le Nazionali Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socioassistenziale dell'Ambito Territoriale;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

Art. 8 - IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI

I soggetti aderenti al presente Accordo di Programma saranno coinvolti nella programmazione, realizzazione, valutazione e verifica degli obiettivi previsti nel Piano di Zona. La verifica, in particolare, si svolgerà mediante incontri periodici dei Tavoli Tematici, utilizzando quale strumento di analisi anche gli indicatori riportati nelle singole Aree di Intervento del Piano di Zona.

Art. 9 - QUADRO DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI IMPIEGATE

Nel Piano di Zona sono indicate, area per area, le azioni da realizzare nel triennio e le competenze dei soggetti coinvolti; annualmente, con l'approvazione del piano finanziario verranno individuate le risorse da impiegare per le suddette azioni. Gli enti sottoscrittori prendono atto che le quote di finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali non potranno in alcun modo essere considerate sostitutive dei fondi autonomi comunali. Ai componenti dell'Ufficio di Piano spetterà un compenso annuo pari al 2% delle somme complessivamente gestite dall'Ente Capofila e un compenso annuo aggiuntivo di 3.000,00 euro al Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

La sottoscrizione del presente accordo di programma costituisce formale autorizzazione ad assumere l'incarico di componente dell'Ufficio di Piano.

Art. 10 – LA GOVERNANCE DEL PIANO DI ZONA

In conformità alle Linee di indirizzo regionali, gli Enti sottoscrittori individuano negli organismi di seguito riportati i soggetti titolari del governo del sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari.

1. Assemblea dei Sindaci del Distretto.

E' presieduta dal Sindaco (o suo delegato) eletto a maggioranza dai componenti dell'Assemblea stessa.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Assemblea dei Sindaci:

- a. individua e sceglie le priorità e gli obiettivi delle politiche sociali;
- b. verifica la compatibilità impegni/ risorse necessarie;
- c. delibera in merito all'allocazione delle risorse del F.N.P.S., del Fondo Sociale Regionale e delle quote di risorse autonome dei Comuni conferite per la gestione associata e di tutti i fondi che a qualsiasi titolo vengono trasferiti\reperiti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal P.D.Z.;
- d. licenzia il documento Piano di Zona e approva ogni anno eventuali modifiche o varianti allo stesso;
- e. governa il processo di interazione tra soggetti;
- f. effettua il governo politico del processo di attuazione del P.D.Z.
- g. definisce gli strumenti e la documentazione per la rendicontazione da parte dei soggetti attuatori.

La manifestazione della volontà dell'Assemblea deve essere documentata mediante la redazione, a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo, il risultato della votazione.

Il verbale prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute: tutti gli argomenti per i quali si ricorre a votazione, saranno ripresi in specifiche delibere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

2 . L'Ufficio di Piano

L'ufficio di Piano è così composto:

- Coordinatore – Dott. Armando Sciatti - Vice segretario del Comune di Cellatica;
- Componente – Dott.ssa Patrizia Albertini - Dirigente area servizi sociale del Comune di Gussago;
- Componente – Dott.ssa Marialuisa Vivenzi - Responsabile area socio-culturale del Comune di Rodengo Saiano;
- Componente – Lara Ancellotti - Assistenti Sociali del Comune di Roncadelle;
- Componente – Silvia Della Valle - Assistente Sociale del Comune di Castegnato.

Gli enti sottoscrittori riconoscono all'Ufficio di Piano la funzione di elaborazione, monitoraggio e valutazione del Piano di Zona, di istruttoria tecnica e di supporto decisionale agli organismi politici, nonché di coordinamento dei tavoli tematici.

3 Organismi a livello Sovra-distrettuale - Cabina di Regia

Le linee di indirizzo per la programmazione sociale 2015-2017, approvate con DGR 2941 del 19.12.2014, prevedono quale organismo di supporto all'integrazione socio-sanitaria e sociale, la Cabina di Regia di cui alla DGR 326/2013.

Le funzioni individuate dalle linee di indirizzo suddette sono:

- a. monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi del Piano di Zona dei territori, rispetto alle dimensioni conoscenze – risorse – servizi;
- b. orientare, sulla base dell'esperienza svolta, l'attività della Cabina di regia in particolare sul tema delle non autosufficienze, privilegiando progressivamente il livello della programmazione strategica e di sistema, e qualificando maggiormente la dimensione programmatica e di pianificazione delle azioni e delle risorse rispetto alla dimensione erogativa;
- c. focalizzare la programmazione ripartendo dal tema della conoscenza, anche con riferimento al percorso di accompagnamento promosso da Regione Lombardia;
- d. condividere i piani operativi A.S.L. e Ambiti relativi alle misure e ai canali di finanziamento regionali e nazionali in tema di interventi e servizi sociali e sociosanitari al fine di avere un quadro chiaro delle azioni che vengono intraprese a livello territoriale ponendo attenzione sia alle possibili sovrapposizioni degli interventi sia alle aree della domanda di intervento/servizi, ancora scarsamente presidiate, condizione questa per poter effettuare analisi territoriali relative ai vari piani operativi e poter confrontare meccanismi di accesso;
- e. investire maggiormente sul monitoraggio e soprattutto sulla valutazione delle politiche adottate;
- f. riferimento rispetto agli organismi politici in particolare come organismo di raccordo tra Assemblea distrettuale, Consiglio di Rappresentanza dei sindaci e Conferenza dei sindaci;
- g. adottare un metodo di lavoro e di procedure definite da A.S.L. e Comuni prevedendo modalità di funzionamento flessibili e orientate alla concretezza dei risultati ottenuti;
- h. prevedere l'utilizzo condiviso (A.S.L./Ambiti) di sistemi informativi e di banche dati per la condivisione dei dati e lo scambio informativo sugli utenti in carico.

Art. 11 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni, in fase di applicazione del presente Accordo di Programma, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, la controversia è affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o dai Comuni avanzanti contestazioni;
- uno nominato dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci;
- il terzo nominato di comune accordo tra i Comuni contestanti e l'Assemblea dei Sindaci.

La parte chiamata in causa dall'avvio del procedimento deve nominare il proprio arbitro entro 15 giorni dalla data di ricezione della formale richiesta di costituzione del collegio arbitrale.

Gli arbitri così nominati giudicheranno nel rispetto del principio del contraddittorio. Il collegio al termine della procedura formalizza in un verbale la propria decisione. La pronuncia del collegio è definitiva ed inappellabile per le parti.

Il procedimento arbitrale dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni dalla nomina del collegio.

Art. 12 - MODIFICHE

Il Piano di Zona potrà essere modificato durante la fase di realizzazione, in base ai mutamenti del contesto di riferimento o per correzioni che si ritengano funzionali al

raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. Le modifiche del Piano di Zona, sia nei termini degli interventi che delle risorse impiegate, dovranno essere approvate in sede di Assemblea dei Sindaci distrettuale.

Art. 13 - PUBBLICAZIONE

Il presente Accordo di Programma sarà trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non appena tutti gli enti sottoscrittori lo avranno approvato e sottoscritto.

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia Dr. Carmelo Scarcella	Il sindaco del Comune di Berlingo Cristina Bellini
	Il sindaco del Comune di Castegnato Gianluca Cominassi
	Il sindaco del Comune di Castel Mella Marco Franzini
	Il sindaco del Comune di Cellatica Paolo Cingia
	Il sindaco del Comune di Gussago Bruno Marchina
	Il sindaco del Comune di Ome Aurelio Filippi
	Il sindaco del Comune di Ospitaletto Giovanni Battista Sarnico
	Il Sindaco del Comune di Rodengo Saiano Giuseppe Andreoli
	Il sindaco del Comune di Roncadelle Michele Orlando
	Il sindaco del Comune di Torbole Casaglia Dario Giannini
Il Commissario Prefettizio del Comune di Travagliato Dott. Salvatore Rosario Pasquariello	



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

Allegato "C"

Accordo di programma per l'adozione e l'attuazione del Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali 2015/2017 dell'Ambito zonale n. 3 Brescia Est.

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241; della legge nazionale 8 novembre 2000, n. 328, art. 19; della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, art. 18, comma 7; della d.g.r. n.2941 del 19 dicembre 2014 che approva il documento "Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la Comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017"

TRA

- Il Comune di Azzano Mella (BS)
- Il Comune di Borgosatollo (BS)
- Il Comune di Botticino (BS)
- Il Comune di Capriano del Colle (BS)
- Il Comune di Castenedolo (BS)
- Il Comune di Flero (BS)
- Il Comune di Mazzano (BS)
- Il Comune di Montirone (BS);
- Il Comune di Nuvolento (BS);
- Il Comune di Nuvolera (BS);
- Il Comune di Poncarale (BS);
- Il Comune di Rezzato (BS),
- Il Comune di San Zeno Naviglio (BS);

Per l'adozione e l'attuazione del *Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali 2015/2017*, interessante l'Ambito zonale del distretto socio sanitario n. 3 Brescia Est.

VISTO il Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 3 Brescia Est nella seduta 28 aprile 2015 e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di Accordo di programma approvato all'unanimità, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, dall'Assemblea dei sindaci dell'Ambito n. 3 Brescia Est nella medesima seduta del 28 aprile 2015;

VISTA la Convenzione per la costituzione dell'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA approvata all'unanimità dai 13 Comuni dell'Ambito territoriale n. 3 Brescia Est, entrata in vigore il cinque settembre duemilasei;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti:

- Signor BARONCHELLI SILVANO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Azzano Mella;
- Signor MARNIGA GIACOMO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Borgosatollo;
- Signora MARCHESE DONATELLA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Botticino;
- Signor LAMBERTI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Capriano del Colle;
- Signor GROLI GIANBATTISTA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castenedolo;
- Signora PEDERSOLI NADIA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Flero;
- Signor FRANZONI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mazzano;
- Signor LAZZARONI FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Montirone;
- Signor SANTINI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Nuvolento;
- Signor AGNELLI ANDREA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Nuvolera;



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

Allegato "C"

- Signor MIGLIORATI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Poncarale;
- Signor GIACOMINI DAVIDE nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rezzato;
- Signor ABBIATI ERNESTO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di S. Zeno Naviglio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Contenuti, finalità ed obiettivi dell'accordo di programma.

Secondo quanto previsto dall'art. 18 della l.r. n. 3/2008, il Piano di Zona è lo strumento della programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale e dell'attuazione dell'integrazione tra la programmazione sociale e la programmazione sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione, della casa e del lavoro.

Persegue, dunque, forme di integrazione tra le varie politiche mediante l'analisi dei bisogni, la definizione delle priorità, la gestione innovativa, flessibile e partecipata del sistema di offerta. In sostanza esso costituisce lo strumento per la programmazione sociale di territorio, condivisa dagli enti sottoscrittori del presente accordo, con il quale si dà conto delle peculiarità e delle differenze presenti nell'ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 3 Brescia Est, allo scopo di costruire un sistema locale integrato dei servizi, nel quadro delle prescrizioni di equità territoriale previste dal piano sociale regionale.

Il Piano di Zona rappresenta azione efficace di "governance", intesa come sistema di governo allargato per intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici e soggettivamente complessi. Costituisce pertanto un progetto di sviluppo comunitario, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda il processo di costruzione, poiché esso si costruisce in un processo dialogico volto a definire quali siano i beni pubblici da salvaguardare ed incentivare.

Oggetto della programmazione zonale sono:

- le unità di offerta sociali, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. n. 3/2008, dettagliatamente individuate dalla d.g.r. 13 giugno 2008, n. 8/7437;
- le unità di offerta socio sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. n. 3/2008, dettagliatamente individuate dalla d.g.r. 13/03/2008 n. 8/7438, limitatamente alle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- le unità di offerta sperimentali nell'ambito della rete sociale, coerenti con la programmazione regionale

Le Amministrazioni interessate, con il presente accordo, approvano i principi che sottendono al piano e che saranno alla base della sua attuazione, dando atto che le finalità e gli obiettivi generali della presente pianificazione sono in linea con quanto previsto dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, e prevedono politiche di welfare che:

- realizzino in forma compiuta un sistema di rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, coglierne le esigenze e rispondervi in tempi brevi, in modo trasversale ed integrato;
- diversifichino e incrementino la gamma dei servizi fornendo ai cittadini risposte sempre più personalizzate e sempre meno indistinte;
- razionalizzino e ottimizzino l'impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi e l'integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle policy;
- superino le logiche organizzative settoriali, la frammentazione e la duplicazione di interventi favorendo una presa in carico unitaria e semplificando l'informazione e le procedure di accesso ai servizi.

Gli obiettivi specifici e le azioni da realizzare nel triennio, con l'indicazione delle competenze dei soggetti coinvolti, sono riportati nel *Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali 2015/2017*. Esso è così composto:



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

Allegato "C"

- Capitolo 1 - Premessa.
- Capitolo 2 - La programmazione sovra distrettuale 2015/17
- Capitolo 3 - Piano di zona 2012/2014
- Capitolo 4 - La Programmazione d'ambito

Gli enti sottoscrittori prendono atto che Regione Lombardia, nell'arco del prossimo triennio, condividerà iniziative di innovazione con quegli ambiti territoriali che:

- propongano progetti sperimentali consistenti;
- si candidino ad attivare risorse del proprio territorio;
- possano essere oggetto di contaminazione negli altri contesti territoriali della Lombardia.

Il partenariato con i soggetti del territorio, finalizzato alla definizione dei progetti sperimentali, dovrà caratterizzarsi per:

- ampiezza e qualificazione (numerosità, tipologia e rappresentatività dei soggetti coinvolti);
- corresponsabilità degli attori rispetto alle azioni condivise nel progetto;
- natura del partenariato (occasionale o già sperimentata sul territorio);
- capacità di mettersi in relazione con altri soggetti o altre reti.

Articolo 2 – Durata.

Il Piano di Zona decorre dal 1 maggio 2015 ed ha durata triennale: anno 2015 – 2016 – 2017. Esso si concluderà, comunque, ad avvenuta ultimazione dei programmi e degli interventi previsti nel Piano di Zona allegato, entro il 31/12/2017, con la possibilità di un suo aggiornamento in corso di validità.

Articolo 3 – Soggetti sottoscrittori.

L'accordo di programma viene sottoscritto:

- dai Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio, facenti parte dell'Ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 3 Brescia Est;
- dal Direttore dell'ASL di Brescia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3.

I soggetti del Terzo Settore che hanno condiviso contenuti e obiettivi del Piano di Zona possono aderire al presente Accordo di programma su loro richiesta.

Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, i Comuni sottoscrittori sono definiti i soggetti istituzionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.

Articolo 4 – Impegni dei soggetti sottoscrittori.

Attraverso il presente accordo di programma le diverse Amministrazioni interessate alla attuazione del Piano coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a:

1. promuovere attività e interventi coerentemente con le azioni previste dal Piano di Zona in una strategia di coinvolgimento dei diversi soggetti interessati localmente, istituzionali e non, pubblici e privati, utilizzando al massimo le risorse esistenti e operando in modo unitario;
2. trasmettere i dati informativi, anche finanziari, nelle modalità che verranno individuate dall'ente capofila;



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

Allegato "C"

3. realizzare le azioni previste dal presente piano, anche attraverso la compartecipazione di risorse proprie, sia economiche che di personale, come definito annualmente dal Piano delle Azioni deliberato dalla Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Brescia Est;
4. garantire la disponibilità di sedi e di strutture per la realizzazione di specifici progetti che prevedono attività nelle strutture comunali.
5. coordinare il processo di pianificazione comunale coerentemente con i contenuti del Piano di Zona.

L'ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
- coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014;
- favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione socioassistenziale;
- assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
- a programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta socioassistenziali, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi delle reti socioassistenziale e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo per le Nazionali Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socioassistenziale dell'Ambito Territoriale;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

Articolo 5 – Soggetti aderenti.

L'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socioassistenziale" riconosce i soggetti del terzo settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e socioassistenziali. In particolare, al comma 2, la legge riconosce a tali soggetti la libertà di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali.

Gli enti sottoscrittori riconoscono la ferma necessità di coinvolgere e favorire l'apporto del terzo settore attraverso forme di collaborazione che riguardano:

- la coprogettazione;
- la sperimentazione di nuovi servizi, prevedendo anche la partecipazione economica di tali soggetti;
- la sperimentazione di nuove modalità gestionali.

La regolamentazione delle diverse forme di collaborazione viene demandata ad atti successivi (accordi, convenzioni o protocolli operativi).



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

Allegato "C"

A tal fine si ritiene necessario impostare in maniera innovativa il sistema dei rapporti, attraverso:

- La costituzione di tre Tavoli di rappresentanza per soggetti omogenei: Tavolo della Cooperazione, Tavolo degli Enti Gestori delle unità di offerta, non cooperazione e Tavolo dell'Associazione (Associazioni, Oratori, Patronati, Sindacati) che costituiscono il Tavolo di Consultazione del Terzo Settore previsto dalla DGR n. 7797 del 30 luglio 2008;
- La definizione del Piano annuale delle Azioni, deliberato dalla Assemblea dei Sindaci
- Gli incontri con i Tavoli di rappresentanza per la condivisione e la organizzazione di iniziative atte a realizzare gli obiettivi annuali del Piano delle Azioni;
- La costituzione di un Tavolo delle Associazioni locali presso ogni Comune.

Articolo 6 – Impegno dei soggetti aderenti.

I soggetti aderenti al presente accordo verranno coinvolti dall'Ente Capofila e dall'ASL nella successiva fase di realizzazione, valutazione e verifica degli obiettivi previsti nel Piano, con le modalità indicate dalla Regione Lombardia e con le forme con essi concordate.

Articolo 7 – Ente Capofila.

L'Azienda Speciale consortile per i Servizi alla Persona, costituita dai succitati Comuni ed entrata in vigore in data 5 settembre 2006, con il fine di provvedere all'esercizio di funzioni socio assistenziali, socio sanitarie integrate e più in generale alla gestione integrata di servizi alla persona, viene identificata come Ente Capofila.

Alla stessa sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l'attuazione del presente accordo e, in virtù di tale mandato, si riconosce l'Azienda Speciale Consortile quale Ente a cui l'ASL, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia e i singoli Comuni erogheranno le risorse che concorrono alla copertura dei costi connessi all'attuazione del Piano di Zona.

In presenza di una normativa riguardante le Aziende Speciali e i piccoli Comuni in costante evoluzione, sarà possibile nel corso del triennio rivedere sia la funzione dell'Ente Capofila che il ruolo dell'Azienda speciale Consortile al fine di mantenere una gestione associata dei servizi e degli interventi sociali improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 8 – Impegni dell'Ente Capofila.

L'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona si impegna a:

1. svolgere le funzioni di ente gestore coordinando le iniziative previste dalle azioni d'intervento e garantendo il supporto organizzativo necessario per quanto attiene ai servizi generali di segreteria;
2. verificare la realizzazione dei progetti, in coerenza con le finalità e gli obiettivi prefissati. Verrà coinvolta, per validare le scelte relative all'esecuzione dei progetti, l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci;
3. assicurare lo svolgimento delle procedure tecniche, amministrative e contabili per la realizzazione dei progetti esecutivi di sua competenza;
4. assolvere all'attività di debito informativo prevista dalle indicazioni normative;
5. gestire con provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Direttore, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti dell'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona, le diverse azioni previste dal Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali 2015/2017;
6. assolvere all'attività informativa nei confronti dei Comuni dell'Ambito e della Regione.

Articolo 9 – Modalità di coordinamento, gestione e verifica

Per la redazione, l'attuazione e la valutazione del piano di zona 2015-2017, in conformità alle Linee guida regionali, gli enti sottoscrittori confermano l'attuale struttura organizzativa, articolata in:

1. Assemblea dei Sindaci del distretto, organismo di rappresentanza politica normato ai sensi dell'art. 9 comma 6° della l.r. 11/07/1997, n. 31 e delle direttive approvate con dgr. n. 41788/1999, quale espressione di continuità rispetto alla programmazione sociosanitaria e luogo della integrazione tra politiche



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

Allegato "C"

sociali e politiche sanitarie. Essa è presieduta dal Sindaco, nominato ai sensi del regolamento regionale 24/04/1998 n. 1 - art. 3, che ne cura la convocazione e ne coordina i lavori avvalendosi per le competenze socio assistenziali della struttura tecnica dell'Azienda Speciale Consortile.

Nell'esercizio delle sue funzioni rappresenta il luogo "stabile" della decisionalità politica per quanto riguarda il Piano di Zona. E' chiamata a deliberare in ordine a:

- a. approvazione del documento di Piano e suoi eventuali aggiornamenti;
- b. verifica e monitoraggio annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi di Piano e dell'attuazione del presente Accordo di Programma;
- c. aggiornamento delle priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
- d. approvazione annuale dei piani economico-finanziari di preventivo e dei rendiconti di consuntivo;
- e. approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi.
- f. allocazione delle risorse del F.N.P.S. del Fondo Sociale Regionale e delle quote di risorse autonome conferite per la gestione associata dell'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.
- g. approvazione ogni anno di eventuali modifiche o varianti al Piano di Zona.
- h. governo del processo di interazione tra soggetti.

E' compito dell'Azienda speciale Consortile, attraverso la propria struttura politica e tecnico amministrativa, dare attuazione al Piano di Zona e rendere conto dei risultati e delle decisioni deliberate dalla Assemblea dei Sindaci.

All'Assemblea dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 13 del regolamento 24/4/98 n. 1 e della d.g.r. 41788 del 5/3/99 "Direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L.R. 11/7/1997 n.31". Le decisioni politiche relative alla definizione, attuazione e valutazione dei risultati conseguiti del Piano di Zona sono assunte a maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate. Salvo diverse indicazioni di legge la quota corrisponde al valore di voti 1 (uno) per ogni Comune.

La manifestazione della volontà dell'Assemblea deve essere documentata mediante la redazione, a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli interventi e deve produrre la fasi salienti della discussione ed il risultato dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute. Le funzioni di segretario sono affidate al Direttore dell'Azienda Speciale Consortile, coordinatore dell'Ufficio di Piano, il quale ne cura altresì la numerazione progressiva e conservazione.

Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Distretto socio-sanitario dell'ASL, o suo delegato.

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci partecipa alle sedute del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci presso l'Asl, al fine di garantire il raccordo tra le politiche territoriali locali con quelle sovra distrettuali.

2. Ufficio di piano, quale soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona. Gli enti sottoscrittori riconoscono all'Ufficio di Piano la funzione di regia operativa del processo di elaborazione del Piano di Zona, di coordinamento operativo dei diversi attori in campo, di presidio della funzione di realizzazione e di attuazione del Piano e delle connesse attività di monitoraggio e valutazione, oltre che i compiti di istruttoria tecnica e di supporto decisionale agli organismi politici.

In conseguenza dell'alto livello assegnato alla programmazione zonale, appare fondamentale che la pianificazione sia presidiata da modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione. L'Ufficio di Piano deve infatti funzionare efficacemente per garantire nello specifico:

- la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi;



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

Allegato "C"

- la costruzione e gestione del budget,
- l'amministrazione delle risorse complessivamente assegnate (FNPS, Fondo Sociale Regionale, quote dei Comuni e di altri eventuali soggetti);
- il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma.

L'Ufficio di Piano risponde, inoltre, nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, dell'ASL e della Regione, della correttezza, attendibilità, puntualità, degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi regionali.

L'Ufficio di Piano, per lo svolgimento delle funzioni attribuite si avvale:

- della figura del Direttore dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, con funzione di coordinatore/referente;
- dei funzionari tecnici (responsabili di area o assistenti sociali) messi a disposizione dai 13 Comuni;
- del personale Amministrativo e tecnico dell'Azienda Speciale Consortile.

Poiché la crescente complessità del sistema di programmazione associata richiede un incremento della attività specifica, verrà individuato entro i primi mesi di vigenza del Piano un gruppo ristretto di operatori tecnici (Assistenti sociali e/o Responsabili dell'Area sociale), scelti tra i dipendenti dei 13 Comuni dell'Ambito, previo autorizzazione dalle Amministrazioni di appartenenza, a supporto dell'Ufficio di Piano per:

- la valutazione preventiva delle iniziative e problematiche da presentare da sottoporre alla attenzione del gruppo allargato degli operatori sociali/responsabili di area dei Comuni e successivamente agli organismi politici;
- la realizzazione pratica delle iniziative deliberate dagli organismi politici stessi;
- l'analisi di problematiche o proposte emergenti da confrontare sia con il gruppo allargato degli operatori che con i soggetti del terzo settore.

3. Tavolo di Consultazione di Ambito dei soggetti del Terzo Settore e Tavoli Tecnici. Il Tavolo di Consultazione di Ambito dei soggetti del Terzo Settore, costituito ai sensi della sopra citata d.g.r. n. 8/7797 del 30/07/2008, allegato C, punto B), rappresenta il luogo di confronto tra programmatori istituzionali e realtà sociale, come previsto dal precedente art. 5. Il suo apporto è previsto come momento stabile lungo tutto il percorso dell'attuazione del Piano di Zona, dalla costruzione, ai diversi momenti delle fasi di valutazione.

Articolo 10 – Controversie.

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di applicazione controversa e difforme oltre che in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dal tavolo permanente;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e il tavolo permanente, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

Allegato "C"

Articolo 11 – Modifiche

Eventuali modifiche del Piano di Zona sono possibili, purché concordate dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del relativo intervento o servizio, e non comportanti aumenti della spesa prevista.

Articolo 12 - Pubblicazione

L'Ufficio di Piano trasmetterà alla Regione Lombardia il presente accordo di programma, non appena tutti gli enti sottoscrittori lo avranno approvato, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Letto, approvato e sottoscritto.

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia
Dr. Carmelo Scarcella

Il sindaco del Comune di Azzano Mella
Baronchelli Silvano

Il sindaco del Comune di Borgosatollo
Marniga Giacomo

Il sindaco del Comune di Botticino
Marchese Donatella

Il sindaco del Comune di Capriano del Colle
Lamberti Claudio

Il sindaco del Comune di Castenedolo
Grolì Gianbattista

Il sindaco del Comune di Flero
Pedersoli Nadia

Il sindaco del Comune di Mazzano
Franzoni Maurizio

Il sindaco del Comune di Montirone
Lazzaroni Francesco



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

Allegato "C"

Il sindaco del Comune di Nuvolento
Santini Giovanni

Il sindaco del Comune di Nuvolera
Agnelli Andrea

Il sindaco del Comune di Poncarale
Migliorati Giuseppe

Il sindaco del Comune di Rezzato
Sig. Giacomini Davide

Il Sindaco del Comune di San Zeno Naviglio
Abbiati Ernesto

ACCORDO DI PROGRAMMA

PIANO DI ZONA 2015-2017

AMBITO VALLE TROMPIA

COMUNI di

Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio V.T., Concesio, Gardone Val Trompia,
Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno,
Sarezzo, Tavernole S/M, Villa Carcina

Addì 15 del mese di aprile dell'anno 2015 presso la sede della Comunità Montana della Valle Trompia

TRA

la **Comunità Montana della Valle Trompia**, rappresentata dal Presidente pro-tempore,

i **Comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio V.T., Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella e Villa Carcina** appartenenti all'Ambito distrettuale n.4 di Valle Trompia, ciascuno rappresentato dal Sindaco pro-tempore, e

l'**ASL di Brescia**, nella persona del suo Direttore Generale,

VISTO il Piano di Zona relativo al triennio 2015 – 2017 dell'Ambito distrettuale n.4 di Valle Trompia, approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci di distretto nella seduta odierna, allegato al presente quale parte integrante e sostanziale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO

Il presente Accordo di Programma è lo strumento tecnico – giuridico che dà attuazione al Piano di Zona e che regola tutti i rapporti di collaborazione tra i soggetti sottoscrittori, secondo la Delibera della Giunta di Regione Lombardia n.X/2941 del 19 dicembre 2014.

L'Accordo di Programma, inoltre, definisce le modalità di gestione dei servizi anche attraverso forme di delega all'Ente capofila.

ART.2 SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Sono soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma i Comuni dell'Ambito distrettuale n.4 di Valle Trompia, la Comunità Montana di Valle Trompia e l'ASL di Brescia.

Attraverso l'Accordo di Programma, le diverse Amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, i finanziamenti e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

2.1. Impegni dell'Ente Capofila

Il ruolo di Ente Capofila è svolto da Comunità Montana di Valle Trompia, che si avvale di Civitas srl (società a completo capitale pubblico della Comunità Montana e dei diciotto Comuni di Valle Trompia) per la gestione delle azioni del Piano di Zona e dei relativi servizi sociali delegati dai Comuni a Comunità Montana, mantenendo in capo a quest'ultima la gestione del processo decisionale, nonché le funzioni di accreditamento e autorizzazione al funzionamento.

L'Ente Capofila si impegna a:

- Garantire la realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona, coerentemente con le risorse assegnate;
- Verificare la corretta esecuzione dei servizi delegati dai Comuni a Comunità Montana;
- Assolvere all'attività di debito informativo prevista dalle indicazioni normative;
- Assolvere all'attività informativa nei confronti dei Comuni dell'ambito;
- Favorire la condivisione delle politiche sociali comunali al fine di superare la frammentazione degli interventi locali.

2.2. Impegni dei Comuni sottoscrittori

I Comuni sottoscrittori si impegnano a:

- Coordinare il processo di pianificazione comunale con i contenuti del Piano di Zona e promuovere attività e interventi coerenti;
- Realizzare le azioni previste dal presente Piano di Zona, anche attraverso la compartecipazione con risorse proprie, come definito annualmente nelle Linee di Indirizzo deliberate dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci;

- Garantire ai propri rappresentanti, componenti dell'Ufficio di Piano, adeguato riconoscimento dei tempi di lavoro necessari all'assolvimento delle competenze in carico a tale organismo;
- Trasmettere i dati informativi, anche finanziari, nelle modalità che verranno individuate dall'Ente capofila;
- Garantire la disponibilità di sedi e di strutture per la realizzazione di specifici progetti che prevedono attività nelle strutture comunali.

2.3. Impegni dell'ASL di Brescia

L'ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
- coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014;
- favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
- assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
- a programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, del Fondo

Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socioassistenziale dell'Ambito Territoriale;

- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

ART.3 DELEGA DI FUNZIONI

Per la durata del presente Accordo di Programma, sono delegate a Comunità Montana di Valle Trompia, in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona, dai Comuni della Valle Trompia le seguenti funzioni:

- Tutela Minori;
- Prevenzione Disagio Minori;
- Servizio Sociale di Base, per i soli Comuni di Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma, Lodrino, Tavernole s/M, Marmentino, Pezzaze, Polaveno;
- Servizio di Assistenza Domiciliare per gli anziani ed i disabili nei soli Comuni di Bovegno, Brione, Caino, Irma, Lodrino, Tavernole s/M, Marmentino, Pezzaze, Polaveno;
- Assistenza Domiciliare Educativa per i minori nei soli Comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone VT, Irma, Lodrino, Lumezzane, Tavernole s/M, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Villa Carcina;
- Esercizio ed Accredimento delle unità d'offerta sociali del territorio;
- Coordinamento Servizi per la Disabilità;
- Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) ed Iniziative volte al sostegno e all'accompagnamento nel mondo del lavoro.

Inoltre, sono delegate dai Comuni della Valle Trompia alla Comunità Montana le competenze dei Comuni definite all'art.13 della Legge Regionale 12 marzo 2008 n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" quali:

- programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione;
- sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;

- erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di servizi e prestazioni di natura economica e assunzione degli oneri connessi all'eventuale integrazione delle rette, per i soli servizi delegati;
- definizione dei requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditamento delle unità d'offerta e stipula dei relativi contratti;
- definizione di eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla Regione;
- determinazione dei parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni;
- gestione del sistema informativo della rete delle unità d'offerta sociali.

Ulteriori servizi ed altri interventi di area potranno essere delegati all'Ente Capofila che ne accetterà la gestione, acquisito in merito il parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci.

I rapporti economici e gestionali di tali servizi ed interventi saranno definiti fra i Comuni e l'Ente Capofila.

ART.4 SOGGETTI ADERENTI

Al fine di coinvolgere e valorizzare i soggetti del Terzo Settore e gli altri soggetti interessati alla costruzione e gestione della rete dei servizi sociali, si prevede, fin d'ora, la loro adesione all'Accordo di Programma. Si demanda ad atti successivi la regolamentazione delle diverse forme di collaborazione.

Questi soggetti saranno coinvolti prioritariamente nella progettazione dei servizi e degli interventi sociali.

Possono aderire tutti i soggetti presenti sul territorio o che vi operano: Organizzazioni Sindacali, Organizzazioni di Volontariato, Cooperative Sociali, Parrocchie, Associazioni, Fondazioni e Società del settore a totale partecipazione pubblica, nonché i soggetti pubblici che partecipano alla realizzazione del sistema integrato di servizi e prestazioni.

ART. 5 MODALITÀ DI COORDINAMENTO E VERIFICA

Per l'attuazione del Piano di Zona, gli Enti sottoscrittori definiscono le seguenti sedi della programmazione locale:

- Assemblea dei Sindaci;
- Esecutivo dell'Assemblea dei Sindaci;

- Tavolo Locale di Consultazione dei Soggetti del Terzo Settore;
- Ufficio di Piano;
- Tavoli Tecnici Tematici.

Sono inoltre definiti i seguenti organismi della programmazione sovradistrettuale, presieduta dall'ASL di Brescia:

- Conferenza dei Sindaci;
- Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci;
- Cabina di Regia.

Per quanto riguarda i rapporti con la Conferenza dei Sindaci, il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci presso l'ASL e la Cabina di Regia presieduta dall'ASL di Brescia si rimanda a quanto indicato nel Piano di Zona.

5.1. Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci è l'organo politico, previsto dalla normativa vigente, con potere deliberativo.

Le modalità di funzionamento sono dettagliate nel Piano di Zona.

L'Assemblea dei Sindaci nomina un proprio Esecutivo.

5.2. Esecutivo dell'Assemblea dei Sindaci

L'Esecutivo dell'Assemblea dei Sindaci ha funzioni istruttorie relative alle tematiche complesse oggetto di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci.

Le modalità di funzionamento sono dettagliate nel Piano di Zona.

5.3. Tavolo Locale di Consultazione dei Soggetti del Terzo Settore

Sulla scorta di quanto indicato dalla D.G.R. n. 7797 del 30 luglio 2008, è attivo il "Tavolo Locale di Consultazione dei Soggetti del Terzo Settore" per affrontare le problematiche inerenti la rete delle unità d'offerta sociali.

Le modalità di funzionamento sono dettagliate nel Piano di Zona.

5.4. Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano della Valle Trompia è composto dai rappresentanti tecnici di Comunità Montana di Valle Trompia, dei Comuni, del Distretto ASL e di Civitas srl.

Le modalità di funzionamento sono dettagliate nel Piano di Zona.

5.5. Tavoli Tecnici Tematici

I Tavoli Tecnici Tematici sono i luoghi della progettazione partecipata di tutti gli attori del Welfare locale. Partecipano ai Tavoli i rappresentanti dei servizi sociali dei comuni, gli operatori del distretto dell'Azienda Sanitaria Locale, di Civitas srl, dell'Azienda Ospedaliera ed i rappresentanti del Terzo Settore, che hanno aderito al Piano di Zona, secondo un criterio di rappresentanza.

Le modalità di funzionamento sono dettagliate nel Piano di Zona.

ART. 6 IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI

I soggetti aderenti al presente Accordo saranno coinvolti nella programmazione, valutazione e verifica degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.

ART. 7 QUADRO DELLE RISORSE

Nel Piano di Zona sono indicate le azioni da realizzare nel triennio, i compiti dei diversi soggetti coinvolti e le modalità per il governo delle azioni.

Gli Enti sottoscrittori prendono atto che le quote di finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali non potranno in alcun modo essere considerate sostitutive dei Fondi autonomi comunali e pertanto ogni ente è tenuto a confermare almeno gli impegni finanziari già in atto precedentemente all'assegnazione delle risorse in oggetto.

ART. 8 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i soggetti sottoscrittori, in caso di applicazione controversa o in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente Accordo di Programma, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione, le controversie sono affidate ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci;
- il terzo dalla Comunità Montana di Valle Trompia.

Gli arbitri così nominati giudicheranno senza formalità e con equità, nel rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del Collegio è definitiva ed inappellabile.

ART. 9 MODIFICHE

Eventuali modifiche del Piano di Zona, sia nei termini degli interventi che delle risorse impiegate, sono possibili purché approvate in sede di Assemblea dei Sindaci.

ART. 10 PUBBLICAZIONE

Il presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non appena tutti gli Enti sottoscrittori lo avranno approvato e sottoscritto.

ART. 11 DURATA

Il presente Accordo di Programma ha durata dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2017.

ART. 12 CLAUSOLE ACCESSORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di Programma si rimanda alla legislazione vigente. Sarà possibile integrare il presente Accordo con atti successivi (Accordi, Convenzioni o Protocolli Operativi).

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAL PIANO DI ZONA 2015-2017
AMBITO TERRITORIALE N. 5 – SEBINO**

Premesso che:

- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” all’art. 6 individua i Comuni quali “titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale”;
- l’art. 8 della stessa legge affida alle Regioni il compito di determinare gli ambiti territoriali all’interno dei quali deve essere realizzato il sistema locale dei servizi sociali a rete, affidando alle stesse il compito di prevedere incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti distrettuali di norma coincidenti con i Distretti sanitari già operanti;
- ancora, l’art. 19 della legge surrichiamata stabilisce che “I Comuni associati negli Ambiti territoriali di cui all’art. 8provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ... a definire il Piano di Zona ...di norma adottato con Accordo di Programma;
- successivamente all’entrata in vigore della legge 328/2000, la Regione Lombardia, con propri atti, ha individuato gli ambiti territoriali di cui sopra facendoli coincidere con i Distretti sanitari esistenti;
- in relazione a quanto sopra i Comuni di Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, Sulzano e Zone, costituiscono il territorio dell’Ambito n. 5 – Sebino;
- nello specifico il Comune di Iseo, in relazione ai vari Piani di Zona, fino all’ultimo, scaduto il 31 dicembre 2014, è stato individuato come Comune capofila all’interno dell’ Accordo di Programma con il quale il suddetto Piano di Zona è stato adottato dalle dodici Amministrazioni Comunali;
- con D.G.R. X/2941 del 19 Dicembre 2014, la Regione Lombardia ha approvato le “Linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona Triennio 2015/2017” fissando al 30/04/2015 il termine ultimo per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma con il quale dovrà essere adottato il Piano di Zona 2015_ 2017;
- di conseguenza, in applicazione delle indicazioni formulate dalla Regione Lombardia sono stati effettuati i passaggi finalizzati alla redazione del nuovo Piano di Zona a valere per il Triennio 2015/2017;
- la Legge Regionale n. 3/2008 prevede che l’Accordo di Programma sia sottoscritto dai Comuni e dall’Asl, rappresentata dal Direttore Generale, assegnando a questi enti sia la responsabilità circa l’attuazione delle azioni previste nel Piano di Zona che la definizione dello strumento regolatore dei diversi rapporti di collaborazione;
- I Comuni dell’ambito territoriale n. 5 Sebino hanno unanimemente individuato il Comune di Iseo quale ente capofila ed allo stesso sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l’attuazione del presente Accordo.

- di conseguenza in virtù della funzione assegnata, il Comune di Iseo dovrà organizzarsi per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano;

TUTTO CIO' PREMESSO

Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Zona 2015/2017 dell'ambito distrettuale n. 5- Sebino

TRA

i Comuni di *Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio di Iseo, Sale Marasino, Sulzano e Zone* appartenenti all'ambito distrettuale n. 5 – Sebino e l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia

si stipula e conviene quanto segue

ART.1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

ART. 2 – Soggetti sottoscrittori

L'accordo di programma viene sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio di Iseo, Sale Marasino, Sulzano e Zone appartenenti all'ambito territoriale n. 5 – Sebino e dall'ASL di Brescia.

L'ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
- coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014.
- favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
- assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
- programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e-sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;

- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi delle reti socioassistenziale e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socioassistenziale dell'Ambito Territoriale;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/00, i soggetti sopra identificati sono definiti i soggetti istituzionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.

Attraverso l'accordo di programma le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del piano coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

ART. 3 – *Comune capofila*

Al Comune di Iseo, identificato in premessa quale ente capofila, sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l'attuazione del presente accordo. Il Responsabile amministrativo, individuato nel Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune Capofila è, ai sensi del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, il referente per le questioni di carattere amministrativo e contabile relative al Piano di Zona. In tal senso cura gli aspetti contabili e amministrativi e adotta i competenti atti sulla base della vigente normativa.

All'Ente Capofila vengono conferite le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste nel Piano di Zona e al funzionamento della struttura tecnico-organizzativa costituita dall'Ufficio di Piano.

ART. 4 - *Soggetti aderenti*

I Soggetti del Terzo Settore saranno prioritariamente coinvolti a livello locale nella progettazione e gestione dei servizi, degli interventi e delle unità d'offerta sociali, nonché nella individuazione di criteri di valutazione e verifica della realizzazione degli obiettivi del Piano.

Per valorizzare e per meglio coinvolgere i soggetti del Terzo Settore e gli altri soggetti istituzionali e non, presenti e operanti sul territorio distrettuale, interessati alla costruzione e organizzazione della rete dei servizi sociali, è prevista la loro adesione all'Accordo di Programma, come soggetti che aderiscono agli obiettivi del Piano di Zona.

I soggetti del Terzo Settore aderenti all'accordo, sono chiamati a partecipare al Tavolo di consultazione del Terzo Settore (in base alla DGR 7797 del 30 luglio 2008) e ad eventuali Tavoli Tecnici e/o gruppi di lavoro, esprimendo propri rappresentanti, al fine di favorire una efficace e articolata azione progettuale di area, fondata sulla co-partecipazione di attori diversi per natura, esperienza e competenza.

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida regionali, di cui alla D.G.R. X/2941 del 19 dicembre 2014, con successivi specifici atti verranno individuate e definite le modalità di rapporto con i diversi soggetti del terzo settore rispetto all'attività di co-progettazione, alla sperimentazione di nuovi servizi (prevedendo del caso anche la partecipazione economica di tali soggetti), e alla sperimentazione di nuove modalità gestionali.

L'Adesione all'Accordo di Programma comporta l'impegno a concorrere alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona attraverso l'apporto di specifiche risorse aggiuntive, siano esse economiche, professionali, di volontariato, strutturali o strumentali.

ART. 5 – *Contenuti e finalità*

Il presente accordo di programma è lo strumento con cui i soggetti sottoscrittori danno attuazione agli interventi previsti dal Piano di Zona dell'Ambito distrettuale n. 5 Sebino. Il Piano di Zona costituisce lo strumento per la programmazione sociale del territorio condivisa dagli enti sottoscrittori del presente accordo allo scopo di costruire un sistema locale e distrettuale dei servizi, tenendo conto sia delle peculiarità e delle differenze presenti nell'Ambito territoriale n° 5, sia delle esigenze di integrazione, collaborazione ed efficacia dell'azione programmatica.

Il Piano di Zona assume le indicazioni regionali previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 Dicembre 2014, nella definizione degli obiettivi del sistema dei servizi gestiti a livello singolo o associato dagli enti locali dell'ambito distrettuale.

Le Amministrazioni interessate, con il presente accordo adottano il Piano di Zona 2015/2017 con particolare riferimento ai principi che sottendono alla formulazione del Piano medesimo.

Nel Piano sociale di zona vengono definiti:

- a) I principi, le finalità e il metodo di programmazione;
- b) La descrizione del contesto territoriale dell'ambito;

- c) Il sistema di governance e di integrazione delle politiche e degli attori;
- d) Le verifiche del triennio precedente;
- e) Gli obiettivi strategici della programmazione, gli obiettivi di sistema e gli obiettivi di miglioramento dei servizi, a livello sovra distrettuale e distrettuale;
- f) Le azioni da adottare in forma associata;
- g) Le responsabilità gestionali e i soggetti istituzionali e privati maggiormente coinvolti;
- h) I risultati attesi e le modalità di verifica

ART. 6 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha una durata triennale dal 01.05.2015 al 31/12/2017. In ogni caso lo stesso resta valido fino all'approvazione del nuovo Piano di Zona.

A norma di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 lo stesso dovrà essere pubblicato sul BURL.

L'avvio effettivo del Piano di Zona decorre dal momento della sottoscrizione del presente Accordo di Programma con il quale viene adottato, Accordo che costituisce lo strumento che dota di legittimità giuridica il Piano di Zona.

ART. 7 – Impegni dei comuni sottoscrittori

I comuni sottoscrittori si impegnano a:

1. promuovere attività e interventi coerentemente con le azioni previste dal Piano di Zona in una strategia di coinvolgimento dei diversi soggetti interessati localmente, istituzionali e non, pubblici e privati, utilizzando al massimo le risorse esistenti e operando in modo unitario, anche fruendo di risorse messe a disposizione dai sottoscrittori finalizzate a consentire la realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano;
2. trasmettere i dati informativi, anche finanziari, nelle modalità che verranno individuate dall'ente capofila;
3. garantire la disponibilità di sedi e di strutture per la realizzazione di specifici progetti che prevedono attività nelle strutture comunali;
4. coordinare il processo di pianificazione comunale coerentemente con i contenuti del Piano di zona.

Le diverse Amministrazioni firmatarie dell'Accordo di Programma si impegnano a coordinare i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo

e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, i finanziamenti e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

Contemporaneamente, l'Accordo di Programma dota i Comuni dell'Ambito della configurazione giuridico/amministrativa necessaria e sufficiente a garantire la gestione delle funzioni di loro competenza connesse all'attuazione del Piano di Zona.

ART. 8 – *Impegni dei soggetti aderenti*

I soggetti aderenti al presente accordo di programma si impegnano a rispettare gli obblighi assunti con detto accordo, nessuno escluso ed eccettuato, in forza della dichiarazione di volontà di aderire e concorrere alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.

ART. 9 – *Quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate*

Le Amministrazioni comunali interessate, sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui agli articoli precedenti danno atto che il Piano di Zona dell'ambito distrettuale n. 5 è articolato negli interventi e nei servizi secondo le indicazioni previste dal Piano e secondo il quadro delle risorse finanziarie allegato al presente accordo, riferito all'anno 2015.

I comuni sottoscrittori del presente accordo di programma si impegnano alla predisposizione di un piano finanziario di dettaglio al fine di procedere alla piena realizzazione degli obiettivi indicati dal Piano di Zona.

Tale piano finanziario, che costituisce parte fondamentale dell'attività di programmazione dovrà indicare:

- gli interventi finanziati;
- i costi complessivi;
- le modalità di finanziamento.

Gli interventi sono finanziati con un budget unico alimentato oltre che dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, dalle risorse autonome dei Comuni, dalle risorse del Fondo Sociale Regionale e da altre risorse (fondi comunitari, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati).

I Comuni sottoscrittori prendono atto che le quote di finanziamento del FNPS, in applicazione del principio di sussidiarietà, rivestono carattere aggiuntivo rispetto alle risorse comunali.

ART. 10 – *Modalità di coordinamento e verifica*

Per la redazione, l'attuazione e la valutazione del Piano di Zona 2015-2017 gli enti comunali sottoscrittori si avvarranno di una struttura organizzativa articolata in Organismo Politico

(Assemblea dei Sindaci), Ufficio di Piano, Tavolo Tecnico, Tavolo di Consultazione del Terzo Settore.

Per il nuovo triennio 2015-2017 il modello di governance dovrà rispecchiare la seguente configurazione:

L'Assemblea dei Sindaci, in base alla D.G.R. 8551 del 3 Dicembre 2008, costituita dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori o loro Delegati, rappresenta il luogo "stabile" della decisionalità politica per quanto riguarda i Piani di Zona, è chiamata a deliberare in ordine a:

1. approvazione del Piano di Zona e dei suoi eventuali aggiornamenti;
2. approvazione dei piani operativi annuali, degli interventi e dei progetti specifici;
3. verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi del Piano;
4. aggiornamento delle priorità annuali, in coerenza con la programmazione triennale e con le risorse finanziarie assegnate;
5. approvazione annuale dei piani economici-finanziari di preventivo e dei rendiconti di consuntivo dell'Ambito Distrettuale;
6. approvazione dei criteri e dei regolamenti che disciplinano gli interventi sociali a livello di ambito;
7. definizione degli indirizzi generali organizzativi e gestionali relativi ai diversi interventi e/o progetti condivisi tra i comuni;
8. approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'Asl ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi richiesti in relazione alle varie scadenze e adempimenti.

L'Assemblea dei Sindaci del distretto, per quanto attiene la gestione del Piano di Zona può operare anche nella forma del Tavolo Zonale Permanente di Programmazione (di seguito nominato Tavolo Zonale), con regolamento proprio che definisce le modalità di funzionamento dello stesso.

Al Tavolo Zonale competono funzioni e compiti residuali e non sostitutivi rispetto all'Assemblea dei Sindaci, di carattere preparatorio o meramente operativo.

Il Tavolo Zonale potrà essere integrato, qualora reputato utile ai fini di disporre un opportuno supporto al processo decisionale, di altri soggetti, individuati dallo stesso organismo politico e specificatamente invitati alle sedute.

Di ogni riunione dell'Assemblea dei Sindaci verrà data informazione al Direttore del Distretto Socio – Sanitario di riferimento che, parteciperà alla seduta e ne sottoscriverà il verbale.

Le funzioni di segreteria dell'Assemblea dei Sindaci e del Tavolo Zonale di Programmazione verranno garantite dal Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Piano, direttamente o tramite propri collaboratori.

La struttura tecnico amministrativa di programmazione zonale, emanazione dell'Ente Capofila individuato nell'Accordo di Programma, si articola:

- nell'**Ufficio di Piano** che assume un ruolo di coordinamento, di istruttoria e gestione dell'attuazione del piano, in base agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci e/o dei verbali del Tavolo di Zona.

L'Ufficio di Piano deve infatti garantire un sistema integrato di servizi, attraverso:

- la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi;
- la costruzione e gestione del budget;
- l'amministrazione delle risorse complessivamente assegnate (FNPS, Fondo Sociale Regionale, quote dei Comuni e di altri eventuali soggetti);
- il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma.

- nel **Tavolo Tecnico**. E' composto dalle Assistenti Sociali dei Comuni e della Comunità Montana ed è sostenuto da un'azione di coordinamento tecnico e amministrativo dell'Ufficio di Piano.

Tavolo di Consultazione del III Settore. Costituito formalmente nell'Ambito Distrettuale n. 5, in base alla DGR 7797 del 30 luglio 2008. In attuazione della l.r 3/2008, il Tavolo Locale avrà come principale obiettivo la promozione della partecipazione dei soggetti del Terzo Settore:

- nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità di offerta sociali;
- nella individuazione dei nuovi modelli gestionali e sperimentali nell'ambito della rete sociale;
- nell'esercitare il proprio ruolo, conformemente all'articolo 3 dello Statuto regionale, di tutela, interpretazione e espressione sia dei bisogni sociali che delle risorse locali;
- nella definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali;
- nella definizione dei livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli definiti dalla Regione;
- nella determinazione dei parametri di accesso prioritario alle prestazioni sociali;
- nell'organizzazione dell'attività di segretariato sociale;
- nel promuovere e divulgare l'istituto dell'Amministrazione di sostegno in stretto accordo con l'ufficio competente della Asl del distretto di riferimento.

Al Tavolo partecipano:

- i soggetti del Terzo Settore che abbiano una rappresentanza nel Distretto Socio Sanitario di riferimento;
- il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, che svolge le funzioni di Presidente;
- i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito di riferimento;
- il Direttore Sociale dell'Asl territorialmente competente;
- il Direttore di Distretto dell'Asl territorialmente competente.

Il Tavolo, per l'assolvimento dei suoi compiti, si darà proprie regole di funzionamento e di ordine dei lavori, favorendo la trasparenza e la pubblicizzazione del processo amministrativo,

Il Tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore, al fine di favorire la partecipazione ed una effettiva consultazione, è supportato dall'Ufficio di Piano in base alle indicazioni della suddetta DGR.

Tavoli Tecnici/Gruppi di lavoro.

Verranno costituiti tavoli tecnici/gruppi di lavoro di ambito, come dettagliatamente previsto nel Piano di Zona.

E' facoltà dell'Assemblea dei Sindaci costituire nel triennio altri tavoli/gruppi di lavoro, aggiuntivi rispetto a quelli di cui sopra.

L'obiettivo prioritario sul quale si ritiene di puntare nel triennio è quello di assicurare momenti strutturati di incontro tra tutte le realtà territoriali, per individuare progetti, sperimentazioni, per confrontarsi sulle problematiche emergenti, per costruire alleanze utili ad affrontare le forti problematiche che caratterizzano oggi il contesto sociale.

Obiettivi del triennio:

gli obiettivi individuati per il prossimo triennio risultano indicati nel Piano di Zona (da pag. 75 a pag. 84)

ART. 11- *Controversie*

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di applicazione controversa e difforme o in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo di programma, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dall'assemblea distrettuale dei sindaci;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e l'assemblea distrettuale o in difetto dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri così nominati giudicheranno in via amichevole senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva ed inappellabile.

ART. 12 - *Modifiche*

Eventuali modifiche del Piano Sociale di Zona sia nei termini degli interventi che delle risorse impiegate sono possibili purché concordate in sede di assemblea distrettuale e approvate con provvedimento di Giunta Comunale dell'ente capofila e non comportanti aumenti della spesa prevista o alterazioni dell'equilibrio tipologico degli interventi.

ART. 13 – Pubblicazione

Il presente accordo di programma sarà trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non appena tutti gli enti sottoscrittori lo avranno approvato e sottoscritto.

27 aprile 2015

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia Dr. Carmelo Scarcella	Il Sindaco del Comune di ISEO Sig.
	Il Sindaco del Comune di CORTE FRANCA Sig.
	Il Sindaco del Comune di MARONE Sig.
	Il Sindaco del Comune di MONTE ISOLA Sig.
	Il Sindaco del Comune di MONTICELLI BRUSATI Sig.
	Il Sindaco del Comune di PADERNO FRANCIACORTA Sig.
	Il Sindaco del Comune di PARATICO Sig.
	Il Sindaco del Comune di PASSIRANO Sig.
	Il Sindaco del Comune di PROVAGLIO D'ISEO Sig.
	Il Sindaco del Comune di SALE MARASINO Sig.
	Il Sindaco del Comune di SULZANO Sig.
	Il Sindaco del Comune di ZONE Sig.

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEGLI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI RELATIVO AL TRIENNIO 2015/2017
AMBITO n.6 MONTE ORFANO

Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio

§§§§§§§§§§§§

Richiamati:

- l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l'art. 18 della legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008;
- la D.G.R. X/2941 del 19 dicembre 2014;
- le circolari della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 34 del 29.7.2005 e n. 48 del 27.10.2005, che hanno dettato indicazioni per la definizione dei Piani di Zona – secondo triennio;

Premesso che:

- i Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio, costituenti l'Ambito n. 6 Monte Orfano, coincidente con il Distretto Socio-Sanitario Monte Orfano, hanno sottoscritto in data 28 novembre 2002, in data 27 febbraio 2006, in data 25 marzo 2009 e in data 21 marzo 2012 specifici Accordi di Programma per l'adozione del Piano di Zona relativo al triennio 2002/2004 (successivamente prorogato fino al 31.12.2005), al triennio 2006/2008 (successivamente prorogato fino al 31 marzo 2009), al triennio 2009/2011 e al triennio 2012/2014, così come previsto dalla legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "**Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario**";
- la gestione del Piano di Zona è avvenuta attraverso l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci e il Tavolo Zonale di Programmazione, anch'esso costituito dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni aderenti all'accordo;
- Nel corso del triennio trascorso, i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali hanno valutato in più occasioni che la maggiore interazione tra i diversi soggetti operanti sul territorio in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, nel rispetto dei ruoli e delle

specifiche funzioni, è garanzia di maggiore tutela delle persone, in particolare di quelle più deboli che, oltre a non essere in grado di soddisfare autonomamente i propri bisogni, non sempre riescono a formulare ai servizi domande pertinenti;

- Muovendo da questi intenti e sulla scorta dell'esperienza pregressa, nonché delle indicazioni regionali (in particolare delle Linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona di cui alla D.G.R. X/2941 del 19 dicembre 2014 nonché delle circolari della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 34 del 29.7.2005 e n. 48 del 27.10.2005) i Sindaci dei sei Comuni ricompresi nell'Ambito n. 6 Monte Orfano (**Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio**) ritengono indispensabile coordinare gli interventi e le azioni in ambito socio-assistenziale adottando, attraverso il presente Accordo di Programma, il Piano di Zona riferito al triennio 2015/2017;
- Il nuovo Piano di Zona tiene conto dell'analisi della realtà sociale e dei servizi del territorio, condotta sia attraverso la rilevazione di dati riferiti alla popolazione, alle caratteristiche del territorio, sia attraverso il confronto con i vari soggetti del terzo settore operanti a vario titolo sul territorio dell'Ambito e ha l'obiettivo, oltre che di fornire una sintesi della realtà sociale dell'Ambito, di rappresentare la direzione di sviluppo degli interventi e servizi sociali, assumendo valenza di strumento per la programmazione e la gestione dei servizi sociali nel territorio di riferimento;
- L'adozione del Piano di Zona, così come previsto dalla normativa vigente (art. 19, 2 comma, della legge 328/2000 e art. 18, comma 7 della L.R. 3/2008) avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo di Programma, che costituisce lo strumento tecnico-giuridico che dà attuazione al Piano di Zona, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Decreto Legislativo 267/2000, art. 34;
- l'art. 34, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che l'Accordo di Programma consista nell'unanime consenso di tutti i Sindaci delle amministrazioni interessate dallo stesso;
- Attraverso l'accordo di programma i Comuni sottoscrittori si dotano della configurazione necessaria e sufficiente per la gestione delle funzioni di loro competenza definite nel Piano di Zona approvato con il medesimo strumento.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

I Sindaci dei Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio, appartenenti all'Ambito n. 6 Monte Orfano del territorio dell'ASL di Brescia e l'Azienda Sanitaria locale di Brescia

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo di Programma

Oggetto dell'Accordo di Programma è l'approvazione e l'adozione del Piano di Zona **(di seguito anche denominato PdZ)** per la realizzazione degli interventi e Servizi Sociali che si realizzeranno nel territorio dell'Ambito Territoriale n. 6 Monte Orfano nell'arco del triennio 2015 – 2017, il cui testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. A).

La disciplina degli aspetti organizzativi inerenti la gestione dei relativi servizi e interventi è rinviata alla sottoscrizione di appositi accordi/Protocolli/regolamenti o convenzioni, anche ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Il Piano di Zona, che costituisce lo strumento per la programmazione sociale del territorio, condiviso dagli enti sottoscrittori del presente Accordo, pur rilevando e tenendo conto delle peculiarità e delle differenze presenti nell'Ambito territoriale n. 6, si pone l'obiettivo di costruire un sistema locale dei servizi nel quadro delle prescrizioni di equità territoriale previste dal piano socio-sanitario regionale e dalla normativa vigente.

Il suddetto Piano prevede la sperimentazione di strategie per migliorare l'organizzazione delle risorse disponibili nella comunità locale e rispondere ai bisogni dei cittadini, tenendo conto delle relazioni, dello spazio e dei tempi di vita delle persone e delle famiglie.

Il Piano di Zona, infine, rappresenta efficace azione di *governance*, intesa come sistema di governo allargato per intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici e soggettivamente complessi.

Articolo 3 – Finalità e obiettivi del Piano di Zona.

Le finalità generali del Piano di Zona 2015-2017 sono:

- assicurare a tutti i cittadini residenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano livelli omogenei ed adeguati di assistenza e pari opportunità nell'accesso ai servizi, promuovendo la “centralità della persona e la sua responsabilità” per favorire il benessere della persona e delle famiglie e la prevenzione del disagio, la qualità della vita nelle comunità locali;

- promuovere forme di gestione associata dei servizi socio-assistenziali di Ambito e una gestione unitaria del sistema locale degli interventi e servizi sociali attraverso la condivisione di un sistema di regole comuni per l'organizzazione, la gestione e l'accesso ai servizi;
- realizzare un sistema integrato di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari tra Comuni, Ambito Distrettuale e ASL;
- promuovere e incentivare il coinvolgimento dei soggetti territoriali attraverso processi partecipati;
- attribuire ai soggetti firmatari del presente accordo e in particolare ai Comuni la responsabilità dell'attuazione delle politiche sociali secondo le specifiche competenze;
- garantire una programmazione coordinata di tutti gli interventi, assicurandone la continuità, l'omogeneità e l'equità.

Alla luce delle finalità di cui sopra, valutati i risultati raggiunti con i precedenti Piani di Zona e tenuto conto dell'analisi dei bisogni, della conoscenza delle risorse del territorio e delle indicazioni emerse dai Tavoli tecnici in cui si esprime la progettazione partecipata, gli obiettivi strategici e specifici dell'Accordo sono definiti nell'allegato Piano di Zona 2015-2017 e di seguito riassunti:

- realizzare interventi e servizi integrati e sostenibili tra i Comuni dell'Ambito;
- sostenere l'attività del servizio sociale di base e del segretariato sociale, facilitando l'informazione e l'orientamento dei cittadini;
- incrementare il coinvolgimento della comunità locale nella programmazione sociale, promuovendo la responsabilità sociale di tutti gli attori nella definizione delle priorità e delle risposte ai bisogni locali;
- sviluppare sperimentazioni diffuse e articolate al fine di costruire risposte innovative ai bisogni sociali;

Articolo 4 – Soggetti sottoscrittori e impegni degli stessi.

L'accordo di programma viene sottoscritto:

- 1. dai Sindaci dei Comuni** di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio, facenti parte dell'Ambito n. 6 Monte Orfano, Comuni che costituiscono l'Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano, coincidente con il territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 6;
- 2. Dal Direttore Generale dell'ASL** di Brescia.

I Sindaci dei Comuni sottoscrittori (o loro delegati), riuniti nell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, costituiscono l'organo politico di cui al successivo art. 11 per la gestione del Piano di Zona.

Attraverso l'Accordo di Programma le diverse Amministrazioni firmatarie dello stesso si impegnano a coordinare i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, i finanziamenti e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

Gli stessi si impegnano inoltre a:

- realizzare gli interventi previsti e programmati nel Piano di Zona nei territori di rispettiva competenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità definite dal Piano stesso;
- garantire la partecipazione dei propri rappresentanti, politici e tecnici, agli organismi di rappresentanza previsti dal Piano di Zona (Assemblea dei Sindaci, Tavolo Zonale di Programmazione, Ufficio di Piano, tavoli tecnici, gruppi/tavoli di lavoro, ecc.);
- partecipare alla messa in rete dei propri servizi, alla preparazione e attuazione dei regolamenti comuni, protocolli d'intesa e Progetti che verranno approvati dall'Assemblea dei Sindaci e/o dal Tavolo Zonale di Programmazione, garantendo ove necessario, una rapida approvazione dei vari documenti dal parte dei rispettivi consigli comunali e/o giunte comunali;
- compartecipare finanziariamente alla realizzazione dei vari servizi/interventi/progetti, secondo criteri e modalità che verranno definite dall'Assemblea dei Sindaci. Qualora un Comune decida di non realizzare (o di non partecipare alla realizzazione di) uno o più tra gli interventi/servizi/Progetti approvati, lo stesso non potrà utilizzare le quote di F.N.P.S. o di fondi regionali a qualsiasi titolo assegnati all'Ambito Distrettuale, che rimarranno a disposizione dei restanti Comuni dell'Ambito Distrettuale, secondo quanto indicato nella circolare regionale n. 34 del 29 luglio 2005 ;
- ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti finanziati con le risorse dell'Ambito, nonché l'attività di rendicontazione e monitoraggio della spesa sostenuta, nei termini definiti dalla Regione Lombardia.

L'ASL di Brescia, secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14 e in coerenza con le Linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
- coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014.
- favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
- assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;

- programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel
- rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e-sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo per le Nazionali Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socioassistenziale dell'Ambito Territoriale;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

L'Accordo di Programma dota i Comuni dell'Ambito della configurazione giuridico/organizzativa necessaria e sufficiente a garantire la gestione delle funzioni di loro competenza connesse all'attuazione del Piano di Zona.

Articolo 5 – Comune capofila

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio è identificato come Comune capofila dell'Accordo di Programma. Allo stesso sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l'attuazione del Piano di Zona adottato/approvato con il presente Accordo.

Il Responsabile amministrativo, individuato nel Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune capofila, è, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il referente per le questioni di carattere amministrativo e gestionale relative al Piano di Zona. In tal senso cura gli aspetti gestionali e amministrativi, nonché quelli contabili, attraverso gli Uffici Finanziari del proprio Comune e adotta i conseguenti atti sulla base della vigente normativa.

All'ente capofila, come sopra individuato, vengono conferite le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste nel Piano di Zona, al funzionamento della struttura tecnico-organizzativa (Ufficio di Piano) e alla gestione delle funzioni associate. Il Comune capofila si assume l'onere di dare esecuzione al Piano di Zona in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 6 – Soggetti aderenti e impegni degli stessi

Al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo settore e gli altri soggetti istituzionali e non, presenti ed operanti sul territorio comunale compresi i soggetti profit, interessati alla costruzione e organizzazione della rete dei servizi sociali, si prevede, sin d'ora, la loro adesione all'Accordo di Programma, in qualità di soggetti che aderiscono agli obiettivi del Piano di Zona.

Tale adesione comporta l'impegno a concorrere alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona, anche attraverso l'apporto di specifiche risorse aggiuntive (economiche, professionali, di volontariato, strutturali, strumentali, ecc.).

I soggetti aderenti al Piano saranno **prioritariamente coinvolti**, a livello di Ambito, nella progettazione dei servizi e degli interventi sociali, nonché nell'individuazione di criteri di valutazione e verifica degli obiettivi.

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida regionali, di cui alla D.G.R. X/2941 del 19 dicembre 2014, con successivi specifici atti verranno individuate e definite le modalità di rapporto con i diversi soggetti del terzo settore rispetto, per esempio, all'attività di co-progettazione, alla sperimentazione di nuovi servizi (prevedendo del caso anche la partecipazione economica di tali soggetti), e alla sperimentazione di nuove modalità gestionali.

I soggetti aderenti all'accordo, saranno tenuti ad esprimere propri rappresentanti che potranno partecipare ai vari Tavoli tecnici o Gruppi/tavoli di lavoro, con l'obiettivo di favorire al massimo il livello di partecipazione nelle varie fasi di organizzazione del sistema dei servizi.

I soggetti aderenti al presente Accordo di Programma si impegnano a rispettare gli obblighi assunti con l'adesione a detto Accordo, nessuno escluso ed eccettuato, in forza della dichiarazione di volontà di aderire e concorrere alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.

Articolo 7 – Durata

Il presente Accordo di Programma, con il quale viene adottato/approvato il Piano di Zona, ha durata triennale con decorrenza dal 1 maggio 2015, a seguito della sottoscrizione dello stesso in data odierna da parte dei Sindaci dei Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio, associati nell'Ambito n. 6 Monte Orfano e scadenza il 31 dicembre 2017, salvo eventuali proroghe dello stesso correlate alla data di adozione del nuovo strumento programmatico, indicate da Regione Lombardia.

A norma di quanto disposto dall'art. 34, 4 comma, del decreto Legislativo 267/2000 lo stesso dovrà essere pubblicato sul BURL.

In applicazione di quanto indicato dalla circolare regionale n. 34/2005, l'avvio effettivo del Piano di Zona decorre dal momento della sottoscrizione dell'Accordo di Programma con il quale viene adottato, Accordo che costituisce lo strumento che dota di legittimità giuridica il Piano di Zona.

Articolo 8 – Quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate

La realizzazione del Piano di Zona, che qui si intende integralmente richiamato e approvato in ogni sua parte, è supportata dalle seguenti fonti di finanziamento, **gestite in modo associato dall’Ambito Distrettuale**:

- le risorse autonome che ciascun Comune dell’Ambito distrettuale destina ai servizi ed interventi da gestire in forma associata;
- le risorse del fondo sociale regionale (ex circolare 4) **destinate al cofinanziamento** delle unità di offerta afferenti alle aree minori, disabili, anziani ed integrazione lavorativa;
- le risorse, **a carattere aggiuntivo**, del Fondo Nazionale Politiche Sociali **destinate** al sostegno delle azioni di programmazione e coordinamento svolte dagli Uffici di Piano, nonché dei costi derivanti dalla gestione in forma associata di servizi/interventi/progetti;
- il fondo per la non autosufficienza, nella misura in cui verrà eventualmente assegnato dai diversi livelli di governo;
- eventuali risorse regionali o private, finalizzate a sostenere sperimentazioni o progettazioni realizzate a livello associato;
- eventuali altre risorse (compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi, finanziamenti privati, ecc.)”.

Il piano di finanziamento degli obiettivi attuabili nei singoli anni di validità del Piano di Zona in base alle risorse disponibili risulterà descritto nel bilancio annuale di Ambito.

A tale scopo, entro il termine indicativo del 31 gennaio 2016 e 2017, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Lombardia della D.G.R. di riparto delle risorse dei fondi destinati alla gestione sociale associata, l’organo politico delibererà il bilancio annuale dell’Ambito Distrettuale, mentre per l’anno 2015 il bilancio annuale è già stato approvato nella seduta dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci del 09 febbraio 2015.

Gli enti sottoscrittori prendono atto che, in applicazione del principio di sussidiarietà, le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e le risorse del Fondo Sociale Regionale rivestono carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle risorse autonome comunali. Pertanto la Regione si riserva la facoltà di verificare la coerenza della destinazione delle stesse rispetto alle proprie linee di indirizzo, sia da un punto di vista programmatico che di utilizzo.

L’ente capofila provvede alla redazione di tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili relativi al presente Accordo di Programma, assumendone le responsabilità correlate.

Articolo 9 – Servizi associati.

I Comuni sottoscrittori dell’Accordo di Programma si impegnano a gestire in forma associata i seguenti interventi/servizi/Progetti:

1. Ufficio di Piano per tutta la durata del presente Piano di Zona (per tutti i sei Comuni dell'Ambito Distrettuale);
2. Servizio Tutela minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per tutta la durata del presente Piano di Zona (Comuni di Capriolo, Cologne Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio, **Adro escluso**);
3. Servizio Spazio Incontro (per tutti i sei Comuni dell'Ambito Distrettuale);
4. Equipe disabili per tutta la durata del presente Piano di Zona (per tutti i sei Comuni dell'Ambito Distrettuale);
5. Accreditamento strutture, servizi e interventi per tutta la durata del presente Piano di Zona (per tutti i sei Comuni dell'Ambito Distrettuale);
6. Servizio inserimento lavorativo e politiche attive del lavoro a seguito di cessazione della gestione delegata dell'Asl (per tutti i sei Comuni dell'Ambito Distrettuale);

oltre ad altri, riferiti a specifici servizi e/o attività e/o Progetti, che verranno definiti nel periodo di vigenza del Piano di Zona 2015 – 2017

La regolazione dei singoli servizi/interventi/Progetti sarà oggetto di apposito Accordo/protocollo/regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 10 – Modalità di verifica e valutazione.

La valutazione e verifica dell'Accordo di Programma è attribuita:

- dal punto di vista politico all'Assemblea dei Sindaci, sulla base delle relazioni prodotte dall'Ufficio di Piano e/o dai tavoli tecnici e/o gruppi di lavoro e verterà principalmente sull'andamento complessivo del Piano di Zona, sul raggiungimento degli obiettivi previsti e in generale sulle attività associate;
- dal punto di vista tecnico, all'Ufficio di Piano che al termine di ogni annualità, sentiti i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione del Piano di Zona, dovrà produrre una relazione di illustrazione in merito all'andamento dei vari servizi/interventi/Progetti, unitamente al rendiconto economico degli stessi.

Nel corso della durata dell'Accordo di Programma sono previsti momenti di verifica e valutazione congiunti tra soggetti sottoscrittori e soggetti aderenti all'Accordo.

Articolo 11 – La governance del Piano di Zona: organo politico e tecnico.

Nell'ottica di una modalità di gestione associata del Piano di Zona, si individuano i seguenti livelli organizzativi e gestionali:

- **livello di indirizzo e decisione politica (Assemblea Distrettuale dei Sindaci);**

- livello di proposta, progettazione, gestione e realizzazione (Ufficio di Piano);
- livello di progettazione e proposta (Ufficio di Piano, tavolo locale di consultazione, tavoli tecnici, gruppi di lavoro, ecc).

11.1. Organo politico:

L'organo politico del Piano di Zona è l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell'Ambito n. 6 Monte Orfano (anche definita Assemblea dei Sindaci), secondo quanto indicato dai vari provvedimenti regionali che nei precedenti trienni hanno orientata la programmazione sociale a livello di ambiti distrettuali (circolari della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, n. 34 del 29.7.2005 e n. 48 del 27.10.2005, "Linee di indirizzo" di cui alla D.G.R. 8551 del 3 dicembre 2008).

E' confermata l'operatività del "**Tavolo Zonale di Programmazione**", formato dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni aderenti all'Accordo di Programma, coincidente con l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, del quale adotta la composizione, la presidenza e le modalità di votazione, con compiti di approfondimento, pre-istruttoria e assunzione di decisioni operative propedeutiche alla realizzazione delle diverse attività/interventi/servizi previsti nella programmazione zonale. Le decisioni assunte da detto organismo dovranno risultare da appositi verbali. Le funzioni di segreteria del Tavolo Zonale di Programmazione verranno garantite dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, direttamente o tramite propri collaboratori.

L'Assemblea dei Sindaci ha in ogni caso il compito per quanto riguarda:

- approvazione del Piano di Zona e dei suoi eventuali aggiornamenti;
- approvazione dei piani operativi annuali, degli interventi e dei progetti specifici;
- verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi del Piano;
- aggiornamento delle priorità annuali, in coerenza con la programmazione triennale e con le risorse finanziarie assegnate;
- approvazione annuale dei piani economici-finanziari di preventivo e dei rendiconti di consuntivo dell'Ambito Distrettuale;
- approvazione dei criteri e dei regolamenti che disciplinano gli interventi sociali a livello di ambito;
- definizione degli indirizzi generali organizzativi e gestionali relativi ai diversi interventi e/o progetti condivisi tra i comuni;
- approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'Asl ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi richiesti in relazione alle varie scadenze e adempimenti.

Quando l'Assemblea dei Sindaci si incontra per assumere decisioni in merito alla programmazione sociale, la stessa si riunisce presso la sede del Comune di Palazzolo sull'Oglio, quale ente capofila.

11.2 organo tecnico.

La struttura tecnica per l'attuazione del Piano di Zona è costituita da:

11.3.1. Ufficio di Piano

In applicazione di quanto disposto dalla Circolare Regionale n. 34/2005 e dalle "Linee di indirizzo" di cui alla D.G.R. 8551 del 3 dicembre 2008, gli enti sottoscrittori istituiscono l'**Ufficio di Piano**, che ha sede presso il Comune capofila, quale soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona.

L'Ufficio di Piano sarà così articolato:

- **Ufficio tecnico**, costituito dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, da un funzionario dell'area sociale messo a disposizione da ognuno dei Comuni aderenti all'Accordo e dal personale sociale dell'Ufficio Operativo, con compiti di:
 1. supportare il Tavolo Politico in tutte le fasi del processo programmatico e di valutazione;
 2. costruire il budget;
 3. attuare gli indirizzi e le scelte del livello politico;
 4. coordinare la partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma.

- **Ufficio operativo**, costituito da personale amministrativo e sociale opportunamente assunto o individuato dal Comune capofila, con compiti di:
 1. gestire gli atti e i processi conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
 2. realizzare concretamente, attraverso l'istruttoria dei vari procedimenti amministrativi, le scelte e gli indirizzi dell'Ufficio tecnico di piano e del Tavolo Politico;
 3. organizzare l'attuazione del Piano di Zona;
 4. gestire le risorse;
 5. svolgere, ove richiesto, una funzione di studio, elaborazione ed istruttoria propedeutica all'assunzione dei vari atti;
 6. coordinare i Tavoli tematici.

E' prevista la figura del Responsabile/Coordinatore dell'Ufficio di Piano, individuata nella persona del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune capofila, che rappresenta l'Ufficio di Piano nei rapporti con l'esterno.

L'Ufficio di Piano risponde, nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, dell'Asl e della Regione, della correttezza, attendibilità e puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi regionali.

12. Collegio di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma è svolta da un collegio, presieduto dal Sindaco del Comune di Palazzolo sull'Oglio o da un suo delegato, e da un rappresentante per ognuno degli enti firmatari, delegato dal legale rappresentante della singola amministrazione.

In ordine alla organizzazione, alle modalità ed ai tempi relativi al proprio funzionamento valgono per il collegio di vigilanza i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali, ed in particolare:

- *convocazione*: è disposta, di regola, dal Presidente, anche su richiesta di uno o più soggetti sottoscrittori;
- *seduta*: per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le sedute non sono pubbliche. Il Presidente garantisce l'ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige i lavori, concede e toglie la parola, indice le votazioni e proclama l'esito, sospende e toglie la seduta;
- *discussione*: la discussione si apre sugli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo il criterio dell'ordine del medesimo, salva una inversione disposta dallo stesso organo collegiale;
- *votazione*: la votazione è palese per alzata di mano. Le proposte si considerano approvate se hanno riportato la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti votanti;
- *verbalizzazione*: la manifestazione della volontà del collegio deve essere documentata mediante la redazione, a cura del segretario, del processo verbale. Le funzioni di segretario sono affidate al coordinatore dell'Ufficio di Piano, il quale ne cura altresì la numerazione progressiva e la conservazione.

Al collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati;
- individuare elementi ostativi all'attuazione del presente Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo di Programma;
- assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente accordo di programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti o modifiche allo stesso;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo, anche avvalendosi di consulenti esterni, fatta salva l'applicazione della clausola arbitrale.

Articolo 13 – Controversie

Ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di applicazione controversa e difforme o in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente Accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle parti e un terzo di Comune accordo. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Articolo 14 – Modifiche

Eventuali modifiche del Piano di Zona sono possibili, purché concordate dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

Articolo 15 - Pubblicazione

L'ente capofila si impegna a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il Decreto Sindacale di approvazione del presente Accordo di Programma.

Articolo 16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti sottoscrittori:

Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia Dr. Carmelo Scarcella	Il Sindaco del Comune di Adro Sig. Paolo Rosa _____
	Il Sindaco del Comune di Capriolo Sig. Luigi Vezzoli _____
	Il Sindaco del Comune di Cologne Sig. Carlo Chiari _____
	Il Sindaco del Comune di Erbusco Sig. Ilario Cavalleri _____
	Il Sindaco del Comune di Palazzolo sull'Oglio Sig. Gabriele Zanni _____
	Il Sindaco del Comune di Pontoglio Sig. Alessandro Giuseppe Seghezzi _____

Palazzolo sull'Oglio, 28 aprile 2015

CASTELCOVATI – CASTREZZATO – CAZZAGO S.M. – CHIARI – COCCAGLIO –
COMEZZANO-CIZZAGO – ROCCAFRANCA – ROVATO – RUDIANO – TRENZANO
- URAGO D'OGLIO

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA
DEI COMUNI
DEL DISTRETTO OGLIO OVEST N. 7
“ANNO 2015-2017”**

VISTA la legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi ed i servizi sociali”, prevede la ripartizione da parte dello Stato delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale.

VISTO l’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

VISTA la legge regionale n. 3 del 12 Marzo 2008 “ *Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario*” e s.i.

VISTO. L’articolo 18 della legge regionale 3/2008 che:

- riconosce il Piano di Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale
- i comuni attuano il Piano di Zona attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma con l’ASL territorialmente competente e che gli organismi rappresentativi del terzo settore che hanno partecipato all’elaborazione del piano di Zona, aderiscano su loro richiesta all’accordo di programma

VISTA la Delibera di Giunta Regionale IX/2941 del 19.12.2014 con cui è stato approvato il documento “Un Welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - Linee di indirizzo per la programmazione a livello locale 2015-2017”

PREMESSO

Che con il Piano di Zona 2012-2014 si è conclusa la quarta triennalità di attività relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge 328/2000, e che tale lavoro ha consolidato una pratica del sociale fondata sull’aggregazione dei Comuni nei Distretti, sulla programmazione degli interventi attraverso Piani di Zona, sviluppando il concetto di programmazione e gestione associata

Che, in vista della scadenza del precedente accordo di programma, l’Assemblea dei Sindaci ha dato mandato all’Ufficio di Piano di stendere un nuovo Piano di Zona, in collaborazione e con la partecipazione delle realtà del Privato Sociale, del Volontariato, delle Organizzazioni Sindacali provinciali e dell’ASL di Brescia.

Che anche per il triennio 2015-2017 il nuovo documento di pianificazione distrettuale si presenta come lo strumento guida per la costruzione di un sistema di welfare distrettuale che in base ad un’analisi puntuale ed attenta dei bisogni, definisce le modalità di intervento

Che il Piano elaborato offre una positiva base di partenza per la futura programmazione, partendo dalla consapevolezza della necessità di continuare ad affinare i percorsi, anche in considerazione della straordinaria complessità del quadro sociale ed economico.

Che in data 21/04/2015 l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto n.7 Oglio Ovest ha approvato il nuovo documento di pianificazione denominato "Piano di Zona per il triennio2015-2017 "

Che l'Accordo di Programma è lo strumento con il quale le Amministrazioni e l'ASL determinano il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi .per la realizzazione del Piano di Zona

TUTTO CIO' PREMESSO

Al fine dell'attuazione del Piano di Zona, riguardante i Comuni del Distretto n. 7

TRA

I Comuni di Cazzago S/M, Castelvovati, Castrezzato, Chiari, Comezzano-Cizzago, Coccaglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trezzano, Urago D'Oglio.

E

l'ASL di Brescia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - FINALITA'

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo definiscono le linee programmatiche e gestionali per la realizzazione del Piano di Zona 2015-2017 dei Comuni del Distretto Oglio Ovest.

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma intendono procedere all'attuazione del Piano di Zona 2015/2017– allegato al presente Accordo di Programma, come sua parte integrante e sostanziale – definendo il ruolo e l'impegno di ciascun contraente, in una logica di cooperazione stabile e integrazione.

Approvano, inoltre i principi che sottointendono alla formulazione del Piano di Zona, che saranno alla base della sua attuazione e della costituzione della rete dei servizi sociali, dando atto che risulta necessario:

- a) assicurare una programmazione coordinata di tutti gli interventi educativi, sociali e assistenziali;
- b) assicurare la partecipazione ed il contributo alla definizione e alla attuazione degli interventi, dei soggetti pubblici e privati interessati, con riferimento innanzitutto al settore delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale;
- c) attribuire ai Comuni la responsabilità dell'attuazione dei singoli progetti esecutivi;
- e) qualificare la spesa con un impiego coerente delle risorse finanziarie e con l'adozione di procedure efficienti di spesa e di controllo della stessa;
- f) promuovere la realizzazione della forma associata più idonea per la gestione dei servizi sociali a livello sovra comunale.

ART. 2 - SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma sono

- gli 11 Comuni i dell'Ambito distrettuale Oglio Ovest
- l'ASL di Brescia

ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

3.1 Compito dei comuni

I Comuni sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:

- realizzare gli interventi approvati nel Piano di Zona nei territori di rispettiva competenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso;
- nominare un proprio rappresentante alla partecipazione al Tavolo Tecnico e di riferimento per l'Ufficio di Piano;
- garantire la partecipazione dei propri responsabili o funzionari ad incontri e momenti di programmazione;
- compartecipare economicamente con una propria quota per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, come precedentemente stabilito;
- compartecipare economicamente alla realizzazione di specifici servizi quando l'Assemblea dei Sindaci o il Tavolo Zonale ne stabilisca la necessità attraverso i fondi di solidarietà definiti all'interno del Piano di Zona ;
- stipulare un accordo con il Comune di Chiari finalizzato a neutralizzare gli effetti negativi sul Patto di stabilità che ricade sui Comuni, che gestiscono come Ente capofila, funzioni e servizi in forma associata secondo quanto è previsto dalla Legge 147/2013 (art.1, comma 534, lettera d);
- trovare forme di collaborazione con il terzo settore per la progettazione e la realizzazione dei servizi previsti del Piano di Zona;
- collaborare con l'Ufficio di Piano nella fase di monitoraggio, in itinere, in fase di valutazione e ai fini dell'assolvimento del debito informativo per la Regione ;
- assicurare la collaborazione nel fornire i dati e rendicontazioni necessarie nei tempi e nelle modalità previste annualmente dalla Regione.

3.2 Compiti dell'ASL di Brescia

L'ASL di Brescia, secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, ed in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
- coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014;
- favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;

- assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
- programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi della rete sociosanitaria e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione e allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per la Autosufficienza, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socioassistenziale dell'Ambito Territoriale;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

ART. 4 - ASSETTO ISTITUZIONALE E MODELLO DI GOVERNANCE DISTRETTUALE

4.1 Assemblea Distrettuale dei Sindaci

L'Assemblea dei sindaci (ai sensi dell'art. 9 comma 6° della Legge Regionale N. 31/1997) è l'organo di rappresentanza politica dei Piani di Zona e rappresenta il luogo della decisionalità politica per quanto riguarda il Piano di Zona.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Assemblea dei Sindaci ha il compito di:

- approvazione del Piano di Zona e dei suoi eventuali aggiornamenti;
- approvazione dei piani operativi annuali, degli interventi e dei progetti specifici;
- verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi del Piano;
- aggiornamento delle priorità annuali, in coerenza con la programmazione triennale e con le risorse finanziarie assegnate;
- approvazione annuale dei piani economici-finanziari di preventivo e dei rendiconti di consuntivo dell'Ambito Distrettuale;
- approvazione dei criteri e dei regolamenti che disciplinano gli interventi sociali a livello di ambito;
- definizione degli indirizzi generali organizzativi e gestionali relativi ai diversi interventi e/o progetti condivisi tra i comuni;
- approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ASL, ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi richiesti in relazione alle varie scadenze ed adempimenti.

4.2 Tavolo Zonale di Coordinamento Politico e di Programmazione dei comuni

Il "Tavolo Zonale di Programmazione", è formato dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni aderenti all'Accordo di Programma, coincide con l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, del quale adotta la composizione, la presidenza e le modalità di votazione, con compiti di approfondimento, pre-istruttoria e assunzione di decisioni operative propedeutiche alla realizzazione delle diverse attività/interventi/servizi previsti nella programmazione zonale.

E' l'organismo deputato a guidare il processo di realizzazione degli obiettivi, previsti dal Piano di zona, e a stabilire i raccordi con i singoli comuni.

E' un tavolo di confronto e monitoraggio politico, in merito alla realizzazione sul territorio degli interventi previsti dal Piano di Zona, con compiti decisionali circa le modalità di realizzazione e gestione degli interventi.

Il Presidente del Tavolo Zonale di Coordinamento, su delega dei Comuni del Distretto, può sottoscrivere accordi o protocolli di intesa o programmatici con altri enti per conto dei Comuni del Distretto 7.

Si prevede la possibilità, in relazione a tematiche complesse, di creare commissioni di lavoro che collaborino maggiormente in stretto contatto con l'Ufficio di Piano.

Le commissioni sono istituite dal Presidente che ne stabilisce la composizione e le modalità operative.

4.3 Ente capofila

Il Comune di Chiari è identificato Comune capofila. Allo stesso sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l'attuazione del presente accordo.

Per l'attività tecnico amministrativa l'Ente Capofila si avvale dell'Ufficio di Piano, costituito all'interno dell'ente stesso.

Gli atti dell'Ufficio di Piano saranno assunti attraverso determina dirigenziale, adottata nel rispetto delle linee programmatiche e delle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci o del Tavolo Zonale, in conformità agli stanziamenti previsti ai sensi della legge 328/2000 nel bilancio approvato dal Comune Capofila.

Il Comune di Chiari, in qualità di Ente Capofila, è delegato a rappresentare i Comuni del Distretto Oglio Ovest nei rapporti con altri Enti Istituzionali e attraverso l'esplicazione e adozione degli atti necessari.

All'Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona, vengono conferite le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste dallo stesso Piano ed al funzionamento della struttura tecnico-organizzativa (Ufficio di Piano).

4.4 Ufficio di Piano

E' l'organismo di supporto tecnico – amministrativo, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del PDZ. L'ufficio di piano garantisce un sistema integrato di servizi attraverso:

- La programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi
- La costruzione e gestione del budget
- L'amministrazione delle risorse assegnate all'ambito (FNPS, FSR, FNA, tutte le risorse erogate all'ambito distrettuale, le quote di compartecipazione dei Comuni....)
- Il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma.

L'Ufficio di Piano avrà inoltre il compito di adempiere a tutti i debiti informativi regionali e di avviare le istruttorie necessarie per ogni programmazione o rendicontazione di ambito.

I costi di gestione dell'Ufficio di Piano sono a carico dei comuni, attraverso una quota annuale da versare al Comune capofila entro il 30 settembre di ogni anno pari a € 0,66 per abitante per comune, secondo la tabella allegata all'Accordo e approvata dal Tavolo Zonale dei Sindaci in data 24/03/2015, per l'anno 2015.

Annualmente tale quota dovrà essere rivalutata e approvata dall'Assemblea dei Sindaci, in relazione all'entità e tipologia degli stanziamenti destinati all'Ambito Distrettuale Oglio Ovest, a nuove incombenze da svolgere in qualità di Ente Capofila ed eventuali nuove prospettive gestionali dell'Ufficio di Piano.

4.5 Tavolo Tecnico dei comuni

E' il tavolo di confronto tecnico, composto da un referente tecnico di ogni Comune aderente all'Accordo di Programma, con ruolo di supporto all'Ufficio di Piano per la lettura dei bisogni del territorio e per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Zona nei singoli Comuni.

Al tavolo tecnico dei comuni possono partecipare, su invito e con funzioni consultive, i rappresentanti di istituzioni o soggetti locali che saranno invitati a partecipare in base all'ordine del giorno.

Nello specifico al Tavolo tecnico dei comuni compete il supporto alla definizione degli indirizzi politico strategici e al loro monitoraggio (coerentemente con quanto stabilito nel documento programmatico Piano di Zona) con particolare riferimento a:

- supportare l'Assemblea dei Sindaci per la definizione degli indirizzi e degli obiettivi strategici, col supporto dell'Ufficio di Piano;
- cooperare sinergicamente con l'Ufficio di Piano per il conseguimento degli obiettivi generali definiti dal piano;
- assicurare, di concerto con l'Ufficio di Piano, il raccordo tra l'Assemblea dei Sindaci, il Tavolo Zonale di coordinamento Politico e di Programmazione dei comuni per la definizione degli obiettivi gestionali, in relazione alle strategie ed agli indirizzi generali.

4.6 Tavolo di rappresentanza del Terzo Settore

Il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del Terzo Settore, istituito nel dicembre 2008, costituisce sede stabile di incontro tra l'Ambito Distrettuale, l'ASL e le organizzazioni maggiormente rappresentative del Terzo Settore, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale.

Il Terzo Settore è individuato come interlocutore privilegiato con il quale coordinare azioni di pianificazione e programmazione.

Il Tavolo diviene lo strumento di raccordo tra Ambito Distrettuale, ASL e Terzo Settore sulle politiche di sviluppo e coesione sociale, sull'integrazione tra gli interventi e i servizi per la persona, la famiglia e la comunità, nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, assicurando l'effettiva e generale partecipazione, anche al fine di consentire l'attuazione del principio di sussidiarietà.

ART. 5 - ASSETTO ISTITUZIONALE E MODELLO DI GOVERNANCE SOVRA DISTRETTUALE

5.1 Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci

E' composto da 5 membri, tra cui il Presidente ed il Vice-Presidente, eletto nel proprio seno. Alle riunioni partecipano i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, il Direttore Generale e il Direttore Sociale dell'ASL.

E' presieduto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci. E' il luogo di sintesi delle varie istanze di ordine generale portate dai Presidenti dei Tavoli Zonali/Assemblee Distrettuali e di raccordo tra ASL e Comuni.

5.2 Cabina di Regia

La Dgr n. 326/2013 ha identificato nella Cabina di Regia il luogo dove garantire la programmazione, il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociosanitari e sociali erogati da ASL e comuni, singoli o associati nell'ambito delle aree comuni di intervento, al fine di evitare frammentazione nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi.

La Cabina di Regia rappresenta un'importante risorsa a supporto delle funzioni del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e delle Assemblee Distrettuali.

La Cabina di Regia assume un ruolo strategico attraverso il confronto e la condivisione di modalità di lavoro comune con i diversi soggetti territoriali, nella declinazione a livello locale degli indirizzi di programmazione regionale e dei criteri di assegnazione delle risorse regionali e statali in un'ottica sempre più condivisa ed integrata tra Asl e comuni.

Funzioni:

- monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi del Piano di Zona dei territori rispetto alle dimensioni conoscenze – risorse- servizi;
- orientare il livello della programmazione strategica e di sistema (pianificazione delle azioni), ripartendo dal tema della conoscenza;
- condividere i piani operativi ASL e ambiti relativi alle misure e ai canali di finanziamento regionali e nazionali in tema di interventi e servizi sociali e socio sanitari;
- adottare un metodo di lavoro e di procedure definite da ASL e Ambiti;
- prevedere l'utilizzo condiviso ASL – Ambiti di sistemi informativi e di banche dati.

5.3 Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano

E' un organismo composto dai referenti di tutti i Distretti dell'ASL di Brescia. E' il luogo di incontro, confronto, sintesi, approfondimento, valutazione, limatura delle differenze, con l'obiettivo di rendere omogenei gli interventi su tutto il territorio dell'ASL di Brescia.

E' un organismo di supporto e decisione tecnica nei confronti della cabina di regia e del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

ART. 6 - SOGGETTI ADERENTI

Premesso che nella fase di stesura del Piano di Zona sono stati coinvolti i soggetti previsti dall'art. 1 comma 5 della legge 328/2000, ed al fine di continuare a valorizzare e coinvolgere tutti questi soggetti, si prevede, sin da ora, la loro possibile adesione all'Accordo di Programma in qualità di soggetti che aderiscono agli obiettivi del Piano di Zona, dichiarando espressamente la propria volontà di adesione agli obiettivi e finalità proposte nel Piano di Zona. Sarà compito del Tavolo Zonale di Coordinamento coinvolgere nuovamente questi organismi, dopo la sottoscrizione del presente Accordo di Programma.

ART. 7- IMPEGNO SOGGETTI ADERENTI

I soggetti aderenti al presente Accordo di Programma si impegnano a rispettare gli obblighi assunti con detto Accordo, in forza della dichiarazione di volontà di aderire agli obiettivi previsti nel Piano di Zona.

ART. 8 - CONTENUTI

Il Piano di Zona 2015- 2017 è parte integrante del presente Accordo di Programma.

Il Piano di Zona costituisce lo strumento per la programmazione sociale del territorio condivisa dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, con il quale si tiene conto delle peculiarità e delle differenze presenti nell'ambito Distrettuale Oglio Ovest, allo scopo di costruire un sistema locale dei servizi nel quadro delle prescrizioni di equità territoriale previste dal piano sociale regionale.

ART. 9 - DURATA

Il Piano di Zona ha durata triennale dall'anno 2015 al 2017.

Esso si concluderà, comunque, ad avvenuta ultimazione dei programmi e degli interventi previsti nel Piano di Zona allegato e fino alla definizione del successivo Piano di Zona e sottoscrizione.

ART. 10 - ASPETTI FINANZIARI

Le parti si impegnano a definire, nei termini e nelle modalità stabilite dalla regione, un Piano Finanziario annuo dettagliato che rispecchi le linee programmatiche del Piano di Zona 2015-2017 e in sintonia con gli stanziamenti annui del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale o altri fondi destinati ai comuni associati.

Il Piano Finanziario potrà contenere inoltre le modalità di compartecipazione dei singoli comuni alla spesa dei vari servizi.

Il Piano Finanziario verrà annualmente approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

ART. 11- MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Al fine di garantire un costante monitoraggio relativo all'attuazione delle attività previste per ogni annualità all'interno del Piano di Zona e soprattutto, al fine di rendere conto delle spese sostenute nel rispetto del Piano Finanziario, l'Ufficio di Piano predisporrà annualmente una rendicontazione contenente le spese sostenute, la valutazione dei progetti in atto ed eventuali variazioni.

Durante l'anno, l'Assemblea dei Sindaci o il Tavolo Zonale potrà prevedere momenti di valutazione e monitoraggio rispetto alle spese sostenute, alle azioni e progettualità in atto avvalendosi dei dati predisposti dall'Ufficio di Piano.

ART. 12 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, sia in caso di applicazione controversa e difforme che in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- uno dal Tavolo Zonale;
- un altro di comune accordo tra i comuni contestanti e il Tavolo Zonale di programmazione o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

ART. 13 – PIANO DI COMUNICAZIONE SOCIALE

Durante il triennio di validità del presente Accordo i Comuni del Distretto si pongono, quale obiettivo principale, la massima attività di informazione e pubblicità delle proprie iniziative nei riguardi della collettività, al fine di facilitare l'accesso ai servizi.

Le attività di informazione e di comunicazione dovranno essere attuate con ogni mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-pubblicitaria, il sito web, le funzioni di sportello, ecc....

Le attività di informazione e di comunicazione dovranno essere finalizzate a facilitare la conoscenza delle attività poste in essere e favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.

ART. 14 – MODIFICHE

Eventuali modifiche del Piano di Zona sono possibili, purché concordate dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del relativo intervento o servizio, e non comportanti aumenti della spesa prevista o alterazioni dell'equilibrio tipologico degli interventi.

ART. 15 – PUBBLICAZIONE

L'ufficio di Piano trasmetterà alla Regione Lombardia il presente Accordo di Programma non appena tutti gli enti sottoscrittori lo avranno approvato, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia Dr. Carmelo Scarcella	Il Sindaco del Comune di CASTELCOVATI Sig.ra Camilla Gritti
	Il Sindaco del Comune di CASTREZZATO Sig.ra Gabriella Lupatini
	Il Sindaco del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO Sig. Antonio Mossini
	Il Sindaco del Comune di CHIARI Sig. Massimo Vizzardi
	Il sindaco del Comune di COMEZZANO CIZZAGO Sig. Mauro Maffioli
	Il Sindaco del Comune di COCCAGLIO Sig. Franco Claretti
	Il Sindaco del Comune di ROCCAFRANCA Sig. Emiliano Valtulini
	Il Comissario Straordinario del Comune di ROVATO Sig. ra Fabrizia Triolo
	Il Sindaco del Comune di RUDIANO Sig. Alfredo Bonetti

	Il Sindaco del Comune di TRENZANO Sig. Andrea Bianchi
	Il Sindaco del Comune di URAGO D'OGGIO Sig.ra Antonella Podavite.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chiari,

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI
TRIENNIO 2015/2017
DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE**

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dell'art. 18 della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3

Premesso che :

1. i Comuni dell'Ambito n. 8 hanno costituito un Tavolo zonale di programmazione degli interventi per la predisposizione del Piano di zona dei servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328;
2. in data **25 ottobre 2003** è stata costituita dai quindici comuni dell'ambito 8 una fondazione di partecipazione "Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione" per la promozione e la realizzazione di una gestione associata degli interventi e dei servizi sociali mediante la creazione di un sistema locale a rete con particolare riferimento territoriale all'ambito distrettuale n. 8 di Orzinuovi;
3. dal **1 gennaio 2005** la "Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione" gestisce per conto dei Comuni dell'ambito 8 i servizi sociali;
4. con deliberazioni dei 15 Consigli comunali adottate nel 2007 è stato disposto un nuovo affidamento "in house" alla "Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione" dei servizi sociali ivi individuati, per il periodo di tre anni **a decorrere dal 1 gennaio 2008**, prorogabili per ulteriori tre anni previa verifica, operata con delibera della Giunta comunale, della permanenza delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità che oggi giustificano la scelta gestionale;
5. il relativo contratto sopra indicato di gestione disciplinante i rapporti tra Fondazione e Comuni è stato sottoscritto in data **14 gennaio 2008**;
6. con le deliberazioni di consiglio di cui al punto 5. erano stati indicati i servizi oggetto dell'affidamento diretto alla Fondazione, tra i quali, nell'ambito della Area Generale, le attività di coordinamento, di istruttoria e gestione dell'attuazione del piano di zona (le funzioni dell'ufficio di piano);
7. che con delibera di Giunta Comunale di Orzinuovi n. 147 del **21/7/2008** è stato approvato lo schema di contratto di servizio per la gestione dell'Ufficio di Piano che disciplina l'affidamento da parte del Comune di Orzinuovi (in qualità di Ente capofila) alla Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione della gestione delle attività di coordinamento, di istruttoria e di attuazione delle funzioni dell'Ufficio di Piano;
8. il contratto di servizio sopra indicato è stato sottoscritto in data 28/7/2008 ed il trasferimento delle attività è avvenuto a far data dal **1 agosto 2008**;
9. in data **31/12/2010** i Comuni di Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello e Mairano hanno disposto un nuovo affidamento "in house" alla "Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione" dei servizi sociali ivi individuati, a seguito di verifica, operata con delibera della Giunta Comunale, della permanenza delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità che giustificano la scelta gestionale, per il periodo di tre anni **a decorrere dal 1 gennaio 2011**;
10. il **29/06/2010** i Comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano D'Oglio, San Paolo, Villachiera hanno costituito l'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale (Unione BBO), e delegato alla stessa i servizi assistenziali, i servizi alla persona, nonché i servizi per l'infanzia e per i minori. In data 20/12/2010 è stata disposta dall'Unione una proroga tecnica dell'affidamento "in house" dei servizi sociali alla Fondazione, per il periodo di quattro mesi a decorrere dall'**1/01/2011**, al fine di permettere ai Soci Fondatori (15 Comuni dell'Ambito 8), di modificare lo statuto della Fondazione consentendo loro un rafforzamento del cosiddetto "controllo analogo" e l'acquisizione della qualifica di socio all'Unione BBO;

11. in data **24/01/2011** è stato sottoscritto con il Comune di Orzinuovi (ente Capofila del Distretto) un nuovo contratto di servizio per la gestione dell'Ufficio Tecnico di Piano, al quale sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l'attuazione dell'accordo di programma sottoscritto nel marzo 2009 tra i Comuni dell'Ambito 8, per l'adozione del Piano di Zona per il triennio 2009/2011. I Comuni dell'Ambito 8 con delibere delle rispettive Giunte Comunali hanno preventivamente operato la verifica della permanenza delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità come previsto dal previgente contratto stipulato il 14/01/2008. Ai sensi dell'art. 5 del contratto in essere il Comune di Orzinuovi si impegna a mettere a disposizione della Fondazione un dipendente a tempo pieno necessario alla gestione dell'UTP;
12. in attesa che fosse perfezionato il processo di revisione dello Statuto della Fondazione, l'Unione BBO ha deliberato in data **27/04/2011** un'ulteriore proroga per la durata di tre mesi fino al **31/07/2011**;
13. per problemi tecnici e logistici l'Unione BBO ha deliberato ulteriori due proroghe: la prima per 92 giorni dal **1/08/2011** al **31/10/2011** e la seconda di 60 giorni dal **1/11/2011** al **31/12/2011**;
14. in data **30/12/2011** è stato sottoscritto con l'Unione dei Comuni Lombardia BBO un nuovo contratto di servizio per l'affidamento "in house" alla "Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione" dei servizi sociali ivi individuati, per il periodo di tre anni a **decorrere dal 1 gennaio 2012** prorogabile per ulteriori due anni dietro comunicazione scritta dell'Unione BBO alla Fondazione;
15. In data **1/1/2013** il Comune di Quinzano d'Oglio procede all'affidamento diretto dei servizi sociali a Fondazione;
16. In data **23/4/2014** è stato ratificato il contratto per la gestione dell'UTP fino al 31/12/2014;
17. In data **29/12/2014** i comuni di Barbariga, Corzano e Pompiano (in qualità di Comune capofila) con gestione associata fra loro, hanno sottoscritto il contratto di gestione dei servizi socio-assistenziali con la Fondazione dal 1/1/2015;
18. In data 18/12/2014 l'assemblea dei Sindaci approva il riaffidamento triennale dell'Ufficio di Piano alla Fondazione e delega il Presidente di Ambito alla sottoscrizione del Contratto;
19. è stato predisposto il Piano di Zona per il triennio 2012/2014 che si propone come uno strumento per la programmazione e la gestione dei servizi sociali nel territorio di riferimento;
20. Il Piano di Zona viene adottato, ai sensi dell'art. 19 della Legge 328/00, attraverso un accordo di programma e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014 "un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017";
21. l'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che l'accordo consista nell'unanime consenso di tutte le amministrazioni interessate.

TUTTO CIO' PREMESSO

Per l'adozione del Piano di Zona dei servizi sociali 2015-2017, interessante l'ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 8

TRA

I Comuni di Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Longhena, Lograto, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d/O, San Paolo, Villachiera appartenenti all'Ambito n.8,

e

l'ASL di Brescia

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Soggetti sottoscrittori

L'accordo di programma viene sottoscritto:

- ❖ dai Comuni di Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Longhena, Lograto, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d/O, San Paolo, Villachiera, facenti parte dell'ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 8.
- ❖ dal Direttore dell'Asl di Brescia, o suo delegato

L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni sottoscrittori costituisce il Tavolo zonale di cui al successivo art. 11.

Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, detti soggetti sono definiti i soggetti istituzionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.

Attraverso l'accordo di programma le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del piano coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

Articolo 2 – Comune capofila

Il Comune di Orzinuovi è identificato come comune capofila. Allo stesso sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l'attuazione del presente accordo.

Per l'attività tecnico amministrativa relativa all'attuazione del piano di zona, l'ente capofila si avvale della Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione costituita dai 15 Comuni del distretto n. 8 il 25 ottobre 2003, con contratto di servizio sottoscritto in data 24/2/2015, per l'affidamento di durata triennale dal 1/1/2015 al 31/12/2017.

Il costo dell'attività amministrativa dell'ufficio di piano, debitamente rendicontata, è a carico dei Comuni sottoscrittori, fatto salvo la quota del 2% dei fondi FNPS trasferiti così come previsto dalle disposizioni regionali.

Articolo 3 – Soggetti aderenti

Al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo settore e gli altri soggetti interessati alla costruzione e gestione della rete dei servizi sociali, si prevede, sin d'ora, la loro adesione all'accordo di programma, in qualità di soggetti che aderiscono agli obiettivi del Piano di Zona, dichiarando espressamente la propria volontà di concorrere alla loro realizzazione.

Questi soggetti saranno prioritariamente coinvolti, a livello locale, nella progettazione e nella gestione dei servizi e degli interventi sociali, nonché nell'individuazione di criteri di valutazione e verifica della realizzazione degli obiettivi.

Articolo 4 – Contenuti del Piano di Zona

Il Piano di Zona costituisce lo strumento per la programmazione sociale del territorio condivisa dagli enti sottoscrittori del presente accordo, con il quale si da conto delle peculiarità e delle differenze presenti nell'ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 8, allo scopo di costruire un sistema locale dei servizi nel quadro delle prescrizioni di equità territoriale previste dal piano sociale regionale.

Il piano consente lo studio di strategie per migliorare l'organizzazione delle risorse disponibili nella comunità locale ed organizzare i bisogni dei cittadini, partendo dalle relazioni, dallo spazio e dai tempi di vita delle persone e delle famiglie.

Il Piano di Zona rappresenta azione efficace di *governance*, intesa come sistema di governo allargato per intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici e soggettivamente complessi.

Il Piano di Zona costituisce progetto di sviluppo comunitario, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda il processo di costruzione, poiché esso si costruisce in un processo dialogico volto a definire quali siano i beni pubblici da salvaguardare ed incentivare.

Oggetto della programmazione zonale sono i servizi e gli interventi sociali, intendendo per sociali tutti quei servizi, unità d'offerta ed interventi, che non ricevono finanziamenti sul fondo sanitario regionale.

Il Piano di zona per il triennio 2015/2017 è così formulato:

- Premessa
1. La normativa di riferimento
 2. L'Ambito territoriale
 - 2.1. Popolazione residente e densità
 - 2.2. Caratteristiche generali della popolazione e, del territorio
 - 2.3. Struttura demografica della popolazione
 - 2.4. La costruzione del Piano di Zona
 3. La programmazione sociale
 - 3.1. Programmazione generale linee guida regionali
 - 3.2. La Governance
Cabina di Regia e Ufficio Tecnico di Piano
Consiglio di Rappresentanza e Assemblea dei Sindaci
 - 3.3. Il piano economico e finanziario triennale
Esiti della programmazione zonale e sovra distrettuale 2012-2014
Piano economico e finanziario
Integrazione delle risorse
 4. Il welfare : persone e territorio – aree di intervento priorità, obiettivi e strumenti
Il segretariato sociale e la gestione associata
Obiettivi specifici: conoscenze, risorse e servizi
 - 4.1. Area anziani
 - 4.2. Area disabilità
 - 4.3. Area minori e famiglia
 - 4.4. Area salute mentale
 - 4.5. Area dipendenze
 5. Le Politiche Sovra Distrettuali

Articolo 5 – Finalità

Le Amministrazioni interessate, con il presente accordo approvano il Piano di Zona 2015/2017. Approvano inoltre i principi che sottendono alla formulazione del piano, che saranno alla base della sua attuazione e della costituzione della rete dei servizi sociali.

Articolo 6 – Durata

Il Piano di Zona decorre dall'anno 2015 ed ha durata triennale dal 1° maggio 2015 – 31 dicembre 2017.

Analogamente il presente accordo di programma, che adotta il Piano di Zona, ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Articolo 7 – Impegni del Comune capofila

L'ente capofila si impegna, con le modalità definite all'art. 2:

1. svolgere le funzioni di ente gestore coordinando le iniziative previste dalle azioni di intervento e garantendo il supporto organizzativo necessario per quanto attiene ai servizi generali di segreteria;
2. verificare la realizzazione dei progetti, in coerenza con le finalità e gli obiettivi prefissati. Verranno coinvolti, per validare le scelte relative all'esecuzione dei progetti, l'ufficio tecnico di piano e l'assemblea distrettuale dei sindaci;
3. assicurare il coinvolgimento delle procedure tecniche, amministrative e contabili per la realizzazione dei progetti esecutivi di sua competenza;
4. assolvere alle attività di debito informativo prevista dalle indicazioni normative;

5. gestire le diverse azioni previste dal piano sociale di zona, avvalendosi di norma della Comunità della Pianura Bresciana- Fondazione di partecipazione e stipulando, previa delega dei comuni, i relativi contratti per la gestione dei servizi e delle attività;
6. a mettere a disposizione della Fondazione, il personale (n. un dipendente a tempo pieno) necessario alla gestione dell'UTP;
7. assolvere alla attività informativa nei confronti dei comuni dell'ambito.

Articolo 8 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

I Comuni sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:

1. promuovere attività e interventi coerentemente con le azioni previste dal piano di zona in una strategia di coinvolgimento dei diversi soggetti interessati localmente, istituzionali e non, pubblici e privati, utilizzando al massimo le risorse esistenti e operando in modo unitario
2. trasmettere i dati informativi, anche finanziari, nelle modalità che verranno individuate dall'ente capofila
3. realizzare le azioni previste dal presente piano, anche attraverso la compartecipazione di azioni proprie, come definito annualmente dal piano delle azioni deliberato dall'assemblea distrettuale dei sindaci
4. garantire la disponibilità di sedi e di strutture per la realizzazione di specifici progetti che prevedono attività nelle strutture comunali
5. garantire supporto operativo anche con proprio personale all'ufficio di piano
6. coordinare il processo di pianificazione comunale coerentemente con i contenuti del piano di zona.
7. delegare l'Ente capofila alla sottoscrizione dei contratti per la gestione associata delle attività e dei servizi definiti nel Tavolo zonale.

L'ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
- coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014.
- favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
- assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
- a programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel
- rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo per le Nazionali Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socio assistenziale dell'Ambito Territoriale;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

Articolo 9 – Impegni dei soggetti aderenti

I soggetti aderenti al presente accordo di programma si impegnano a rispettare gli obblighi assunti con detto accordo, nessuno escluso ed eccettuato, in forza della dichiarazione di volontà di aderire e concorrere alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.

Articolo 10 – Il sistema di finanziamento del Piano di zona

La programmazione del Piano di Zona e l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previste è sostenuta da diversi canali di finanziamento che concorrono alla copertura dei costi:

- Fondo Nazionale Politiche Sociali
- Fondo Non autosufficienza
- Fondo Sociale Regionale
- Risorse autonome dei Comuni e della Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione
- Altre risorse (finanziamenti da altri enti, Fondo Europeo, contribuzione utenti, ecc.).

La programmazione finanziaria rappresenta la traduzione in termini economici delle azioni previste nel Piano di Zona.

D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014 “un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017” ribadisce l'autonomia locale nella gestione delle risorse di derivazione nazionale e regionale, tuttavia si precisa che:

- Il Fondo Nazionale Politiche Sociali è finalizzato prevalentemente a sostenere e sviluppare le azioni di programmazione e coordinamento svolte attraverso gli Uffici di Piano, nonché i costi derivanti da forme di gestione associata che rappresentano tutti i Comuni dell'ambito.
- Il Fondo Non Autosufficienza è teso a sostenere la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti. Le risorse sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.
- Il Fondo Sociale Regionale è finalizzato al cofinanziamento delle unità di offerta afferenti alle aree minori, disabili, anziani ed integrazione lavorativa. Il FRS rientra nel sistema del budget unico, in quanto il suo utilizzo deve essere deciso e gestito localmente all'interno di una unitarietà di scopi rispetto agli obiettivi e agli interventi definiti dalla programmazione associata.
- Le Risorse autonome dei Comuni rappresentano l'effettivo impegno alla programmazione associata e all'attuazione della rete locale delle unità di offerta sociali.

Il FNPS e il FSR costituiscono in tal senso risorse aggiuntive e non sostitutive di quelle comunali.

Le risorse regionali non possono essere destinate a singoli Comuni, ma saranno assegnate all'ente capofila che curerà la gestione, attraverso il trasferimento dei fondi alla Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di partecipazione, secondo criteri di massima trasparenza.

Articolo 11 – Modalità di coordinamento, gestione e di verifica

Per la redazione, l'attuazione e la valutazione del Piano di Zona 2015-2017, in conformità alle Linee guida regionali, gli enti sottoscrittori attivano una struttura organizzativa, articolata in:

1. **Assemblea dei sindaci di distretto, organismo di rappresentanza politica che, per quanto attiene la gestione del piano di zona, assume il nome di Tavolo zonale di programmazione;**
2. **Ufficio tecnico di piano;**
3. **Tavoli tecnici;**
4. **Collegio di Vigilanza;**

11.1 Il Tavolo zonale di programmazione

Il Tavolo zonale di programmazione è identificato con l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti all'accordo. E' presieduto dal Sindaco nominato ai sensi del Regolamento regionale n. 1/98 art. 3 che ne cura la convocazione e ne coordina i lavori avvalendosi dell'Ufficio Tecnico di Piano.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Tavolo zonale:

- a. Individua e sceglie le priorità e gli obiettivi delle politiche sociali
- b. Verifica la compatibilità impegni/risorse necessarie
- c. Delibera in merito alla allocazione delle risorse del F.N.P.S., del Fondo Sociale Regionale e delle quote di risorse autonome conferite per la gestione associata dell'attuazione degli obiettivi previsti dal P.D.Z.
- d. Licenzia il Documento Piano di Zona e approva ogni anno eventuali modifiche o varianti
- e. Governa il processo di interazione tra soggetti
- f. Effettua il governo politico del processo di attuazione del P.D.Z.
- g. Definisce gli strumenti e la documentazione per la rendicontazione da parte dei soggetti attuatori;
- h. Decide i servizi o le attività da gestire a livello associato per tutti i Comuni dell'ambito o per parte di essi;
- i. Approva i dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per l'assolvimento dei debiti informativi

E' compito dell'Ente capofila , attraverso le modalità di cui all'art. 2, dare attuazione al Piano di Zona e rendere conto dei risultati e delle decisioni deliberate dal Tavolo Zonale.

Al Tavolo Zonale permanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 13 del regolamento 24/4/98 n. 1 e della d.g.r. 41788 del 5/3/99 "Direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L.R. 11/7/1997 n. 31". Le decisioni politiche relative alla definizione, attuazione e valutazione dei risultati conseguiti dal Piano di Zona sono assunte a maggioranza dei voti dei Sindaci presenti e votanti.

La manifestazione della volontà dell'Assemblea deve essere documentata mediante la redazione, a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli interventi e deve produrre le fasi salienti della discussione ed il risultato dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute. Le funzioni di segretario sono affidate ad un componente dell'ufficio di piano, il quale cura altresì la numerazione progressiva e la conservazione dei verbali.

Alle sedute del Tavolo Zonale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore gestionale del Distretto socio-sanitario (DGD n. 5) dell'ASL o suo delegato, ed il Presidente della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione o suo delegato.

11.2. Conferenza dei sindaci e Consiglio di rappresentanza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci dell'ASL, istituita dalla Regione, con compiti di:

- Partecipazione all'attività di programmazione dell'ASL;
- Esame del bilancio d'esercizio dell'ASL;
- Nomina dei rappresentanti in commissioni varie;
- Esame e parere su iniziative, regolamenti, progetti di particolare rilievo;
- Nomina componente del Collegio dei Revisori dell'ASL;
- Esame e approvazione criteri di riparto dei Fondi per le politiche sociali.

E' composta da tutti i Sindaci (164) che fanno parte dell'ASL della Provincia di Brescia e si è insediata nel 1998.

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è una articolazione della Conferenza dei Sindaci. E' composto da 5 membri, tra cui il Presidente ed il Vice-Presidente, eletto nel proprio seno. Alle riunioni partecipano i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, il Direttore Generale e il Direttore Sociale dell'ASL. E' presieduto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci. Esso svolge una funzione di preparatoria ed esecutiva rispetto alla attività della Conferenza dei Sindaci.

L'Ufficio di supporto all'attività della Conferenza, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e delle Assemblee Distrettuali è collocato in capo alla Direzione Sociale dell'ASL di Brescia

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è l'organismo istituzionale cui sono affidate le attribuzioni comunali in ordine all'integrazione delle funzioni sociali con quelle sanitarie, così come definito dalla normativa. Il Consiglio rappresenta i Comuni e gli Ambiti comunali che hanno competenza esclusiva sulla programmazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali. Esso svolge un lavoro di indirizzo delle politiche sociali nella costruzione di un welfare locale basato su principi di sussidiarietà, solidarietà ed uniformità delle prestazioni offerte ai propri cittadini. Il Consiglio esercita altresì le seguenti funzioni principali:

- formulazione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica degli interventi sociali in relazione alle competenze sociosanitarie e sanitarie;
- indicazione di linee di indirizzo per la realizzazione delle reti di unità d'offerta socio-assistenziale, in integrazione con quella socio-sanitaria e sanitaria;
- verifica dell'andamento generale dell'attività dei servizi sociali e sanitari del territorio;
- monitoraggio dello sviluppo della programmazione integrata tra i Piani di Zona sociali e i Documenti di Programmazione e coordinamento dei servizi socio-sanitari e sanitari.

11.3 L' Ufficio tecnico di piano

L'Ufficio tecnico di piano è lo strumento tecnico amministrativo che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano di Zona.

L'Ufficio tecnico di piano ha la propria sede presso la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione.

L'Ufficio tecnico di piano è così composto:

- da un coordinatore
- da un assistente sociale dipendente della Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione

- da un amministrativo dipendente della Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione

Il personale preposto all' UTP viene individuato dalla Fondazione e comunque sentito il parere del Comune di Orzinuovi al fine di garantire al Comune di Orzinuovi un'efficace svolgimento degli impegni che gli competono in qualità di ente capofila.

L'Ufficio tecnico di Piano è inoltre supportato da operatori (personale amministrativo e assistenti sociali) dipendenti dai Comuni sottoscrittori e dalla Comunità della Pianura Bresciana che collaborano stabilmente con le modalità che saranno definite nel corso del triennio.

Valutata la necessità di fornire adeguato supporto tecnico al Tavolo zonale, secondo le funzioni ad esso attribuite, gli enti sottoscrittori riconoscono all'Ufficio tecnico di piano le funzioni di regia operativa del processo di elaborazione e di sviluppo del Piano di Zona, di coordinamento operativo dei diversi attori in campo, di presidio della funzione di realizzazione e attuazione del Piano e delle connesse attività di monitoraggio e valutazione, oltre che con compiti di istruttoria tecnica e di supporto decisionale agli organi politici.

11.4 La Cabina di Regia

La cabina di regia è istituita presso l'ASL ai sensi della dgr 326/13. Tale organismo garantisce il raccordo con il Coordinamento provinciale degli uffici di Piano e l'Ufficio di Piano dell'ambito nel monitoraggio e valutazione delle fasi di attuazione del Piano Sociale di Zona del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito. Della Cabina di regia si riconoscono il ruolo strategico e le funzioni in relazione al tema della programmazione zonale, attribuendo a questo organo il compito di:

- monitorare l'avanzamento degli obiettivi posti nei piani di zona e investire sul monitoraggio e la valutazione delle politiche adottate
- sostenere la costruzione di una conoscenza utile alla programmazione, a partire dal sistema di conoscenza precedentemente nominato, nonché prevedere l'utilizzo di sistemi informativi e banche dati che consentano lo scambio delle informazioni
- condividere i piani operativi di ASL e Ambiti, così da avere un quadro chiaro su cosa viene intrapreso a livello territoriale, delle eventuali sovrapposizioni nonché delle possibili integrazioni
- orientare la programmazione strategica delle azioni afferenti al fondo non autosufficienza.

11.5 Il Tavolo di rappresentanza dei soggetti del Terzo settore

Per quanto riguarda la rappresentanza del terzo settore, è stato istituito ai sensi della DGR 7797/2008 il Tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore del Distretto 8 nella seduta del 19 dicembre 2008 dell'Assemblea dei Sindaci, a cui partecipano:

- il Presidente dell'Assemblea di Distretto, che svolge le funzioni di Presidente
- il Presidente della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di partecipazione
- i Responsabili dei servizi sociali dei quindici Comuni
- il Direttore sociale dell'Asl di Brescia
- il Direttore di distretto dell'Asl di Brescia
- due rappresentanti del Forum del Terzo settore, che verranno indicati non appena costituito il Forum.

Nel corso del Piano di Zona potrà essere adottata una diversa articolazione a seguito di variazione a normativa regionale.

11.4 Il Collegio di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, gli enti sottoscrittori convengono di attribuire le funzioni di vigilanza e di controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma ad un Collegio di vigilanza composto da due Sindaci designati dall'Assemblea dei Sindaci ed un rappresentante dell'ASL .

Il Tavolo zonale definisce le modalità di convocazione e funzionamento del Collegio di Vigilanza .

Al collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati;
- individuare elementi ostativi all'attuazione del presente accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente accordo di programma;
- assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente accordo di programma e del Piano di Zona, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti o modifiche agli stessi;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente accordo, anche avvalendosi di consulenti esterni, fatta salva l'applicazione della clausola arbitrale.

Articolo 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di applicazione controversa e difforme o in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata in via bonaria con l'intervento del Collegio di Vigilanza di cui al precedente articolo. In caso controverso si indica quale foro competente quello di Brescia.

Articolo 13 – Modifiche

Eventuali modifiche del Piano di Zona sono possibili, purché concordate dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del relativo intervento o servizio, e non comportanti aumenti della spesa prevista o alterazioni dell'equilibrio tipologico degli interventi.

Articolo 14 - Pubblicazione

L'Ufficio di piano trasmetterà alla Regione Lombardia il presente accordo di programma, non appena tutti gli enti sottoscrittori lo avranno approvato, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Orzinuovi, 14 aprile 2015

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia Dr. Carmelo Scarcella	Il Sindaco del Comune di Barbariga Sig. Uccelli Giacomo
	Il Sindaco del Comune di Borgo San Giacomo Sig. Lama Giuseppe
	Il Sindaco del Comune di Brandico Sig. Pensa Fabio
	Il Sindaco del Comune di Corzano Sig. Benzoni Giovanni
	Il Sindaco del Comune di Dello Sig. Monaco Ettore
	Il Sindaco del Comune di Lograto Sig. Telo' Gianandrea
	Il Sindaco del Comune di Longhena Sig. Plodari Giancarlo
	Il Sindaco del Comune di Maclodio Sig. Orizio Marcello
	Il Sindaco del Comune di Mairano Sig. Arini Paola
	Il Sindaco del Comune di Orzinuovi Sig. Ratti Andrea
	Il Sindaco del Comune di Orzivecchi Sig. Paderno Marco
	Il Sindaco del Comune di Pompiano Sig. Bertuletti Serafino
	Il Sindaco del Comune di Quinzano d'Oglio Sig. Soregaroli Andrea
	Il Sindaco del Comune di San Paolo Sig. Zernini Giancarla
Il Sindaco del Comune di Villachiera Sig. Riccardi Arcangelo	

La collaborazione con tali soggetti sarà definita attraverso specifici accordi locali, convenzioni e protocolli operativi.

ART. 4 - CONTENUTI E FINALITA'

Il presente accordo di programma è lo strumento con cui i soggetti sottoscrittori danno attuazione agli interventi previsti dal Piano di Zona dell'Ambito distrettuale Bassa bresciana centrale. Il Piano di Zona costituisce lo strumento per la programmazione degli interventi in materia socio-assistenziale e di integrazione socio-sanitaria nel territorio della bassa bresciana centrale.

Il Piano Sociale di Zona assume le indicazioni regionali previste dalla DGR X/2941 del 19.12.2014, dalla L.R. n. 3 del 12.03.2008 e dalla vigente normativa coerente e compatibile con le finalità del piano.

Le Amministrazioni interessate, con il presente accordo adottano il Piano Sociale di Zona 2015-2017 con particolare riferimento ai principi che sottendono alla formulazione del Piano medesimo, al quale integralmente si rinvia per la descrizione dei contenuti.

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2017, coincidente con il periodo di validità del Piano di zona 2015/2017 e comunque fino alla data di approvazione del piano per il triennio successivo.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'ENTE CAPOFILA

L'ente capofila si impegna a:

- a) svolgere le funzioni di ente gestore coordinando le iniziative previste dalle azioni d'intervento e garantendo il supporto organizzativo necessario per quanto attiene ai servizi generali di segreteria;
- b) verificare la realizzazione dei progetti, in coerenza con le finalità e gli obiettivi prefissati. Verranno coinvolti, per validare le scelte relative all'esecuzione dei progetti, l'Ufficio di piano/Coordinamento di ambito per il supporto tecnico e l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, nonché gli organismi di partecipazione previsti nella programmazione zonale;
- c) assicurare lo svolgimento delle procedure tecniche, amministrative e contabili per la realizzazione dei progetti esecutivi di sua competenza;
- d) assolvere all'attività di debito informativo prevista dalle indicazioni normative;
- e) gestire secondo le modalità definite negli strumenti programmatici e nei contratti di servizio le diverse azioni previste dal piano sociale di zona;
- f) assolvere all'attività informativa nei confronti dei Comuni dell'ambito.

ART. 7 - IMPEGNI DEI COMUNI SOTTOSCRITTORI

Gli enti sottoscrittori si impegnano a:

- a) promuovere attività e interventi coerentemente con le azioni previste dal Piano sociale di zona in una strategia di coinvolgimento dei diversi soggetti interessati localmente, istituzionali e non, pubblici e privati, utilizzando al massimo le risorse esistenti e operando in modo unitario;
- b) trasmettere i dati informativi, anche finanziari, nelle modalità che verranno individuate dall'ente capofila;
- c) realizzare le azioni previste dal presente piano, anche attraverso la compartecipazione di risorse proprie, come definito dal piano programma annuale delle azioni deliberato dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci;
- d) garantire ai propri rappresentanti, componenti dell'Ufficio di piano/Coordinamento di ambito, dei gruppi di lavoro tematici e dei gruppi di progetto che verranno eventualmente costituiti adeguato riconoscimento dei tempi di lavoro necessari all'assolvimento delle competenze in carico a tali organismi tecnici;

- e) garantire la disponibilità di sedi e di strutture per la realizzazione di specifici progetti che prevedono attività nelle strutture comunali;
- f) coordinare il processo di pianificazione comunale coerentemente con i contenuti del Piano sociale di zona.

ART. 8 - ASL DI BRESCIA

L'ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- a) assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
- b) coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014.
- c) favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
- d) assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
- e) a programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel
- f) rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- g) collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
- h) razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- i) integrare gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale;
- j) predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo per le Nazionali Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socioassistenziale dell'Ambito Territoriale;
- k) coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

ART. 9 - IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI

I soggetti aderenti al presente accordo saranno coinvolti nella programmazione, valutazione e verifica degli obiettivi previsti nel Piano Sociale di Zona.

ART. 10 - QUADRO DELLE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI IMPIEGATE

Il Piano sociale di zona definisce le azioni da realizzare nel triennio e i compiti dei diversi soggetti coinvolti, nonché il sistema di finanziamento dello stesso. Gli enti sottoscrittori prendono atto che le quote di finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali non potranno in alcun modo essere considerate sostitutive dei fondi autonomi comunali e pertanto ogni ente è tenuto a confermare almeno gli impegni finanziari già in atto precedentemente all'assegnazione delle risorse in oggetto. Prendono inoltre atto che le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche sociali e del Fondo Sociale Regionale non possono essere destinate ai singoli comuni, ma sono assegnate all'Ente capofila indicato nel presente accordo che ne curerà la gestione secondo criteri di massima trasparenza.

ART. 11 - ORGANI DI GOVERNO

Così come normato dalla L.R. 31/97 l'organismo politico di riferimento è l'Assemblea distrettuale dei Sindaci ed è composto dai Sindaci o loro delegati dei venti comuni dell'Ambito. Partecipa all'Assemblea distrettuale dei Sindaci il Direttore del Distretto socio-sanitario di base.

In considerazione che sono presenti nell'ambito 20 comuni è istituito un organo politico gestionale più agile denominato "Organo esecutivo". E' composto dal Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea dei sindaci, da sei sindaci o loro delegati, dal Direttore del Distretto e prevede la partecipazione del responsabile dell'Ufficio di Piano/Coordinamento di ambito

Nel Piano sono definite le competenze di tali organi di governo.

ART. 12- ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA

Viene costituito nell'Ambito distrettuale un organismo tecnico denominato Ufficio di piano/Coordinamento di ambito. Le competenze attribuite e la composizione sono regolamentate dal punto 1.2.2 del Piano.

ART. 13 - MODALITA' DI COORDINAMENTO E VERIFICA

Le modalità di coordinamento e verifica verranno stabilite, su proposta dell'Ufficio di piano/Coordinamento di ambito, dall'Organo politico e dovranno vedere anche il coinvolgimento dei soggetti aderenti.

ART. 14 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di applicazione controversa e difforme o in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo di programma, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dall'assemblea distrettuale dei sindaci;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e l'assemblea distrettuale o in difetto dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri così nominati giudicheranno in via amichevole senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva ed inappellabile.

ART. 15 - MODIFICHE

Eventuali modifiche del Piano Sociale di Zona sia nei termini degli interventi che delle risorse impiegate sono possibili purché concordate in sede di Assemblea non comportanti aumenti della spesa prevista o alterazioni dell'equilibrio tipologico degli interventi.

ART. 16 - PUBBLICAZIONE

Il presente accordo di programma sarà trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non appena tutti gli enti sottoscrittori lo avranno approvato e sottoscritto.

Leno, 23 aprile 2015

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia <i>Dr. Carmelo Scarcella</i>	Il Sindaco del Comune di Alfianello <i>Sig. Matteo Zani</i>
	Il Sindaco del Comune di Bagnolo Mella <i>Sig.ra Cristina Almici</i>
	Il Sindaco del Comune di Bassano Bresciano <i>Sig. Giovanni Paolo Seniga</i>
	Il Sindaco del Comune di Cigole <i>Sig. Marco Scartapacchio</i>
	Il Sindaco del Comune di Fiesse <i>Sig.ra Chiara Pillitteri</i>
	Il Sindaco del Comune di Gambara <i>Sig. Ferdinando Lorenzetti</i>
	Il Sindaco del Comune di Ghedi <i>Sig. Lorenzo Borzi</i>
	Il Sindaco del Comune di Gottolengo <i>Sig. Giacomo Massa</i>
	Il Sindaco del Comune di Isorella <i>Sig.ra Chiara Pavesi</i>
	Il Sindaco del Comune di Leno <i>Sig.ra Cristina Tedaldi</i>
Il Sindaco del Comune di Manerbio <i>Sig. Samuele Alghisi</i>	

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

	Il Sindaco del Comune di Milzano <i>Sig. Massimo Giustiziero</i>
	Il Sindaco del Comune di Offlaga <i>Sig. Giancarlo Mazza</i>
	Il Sindaco del Comune di Pavone del Mella <i>Sig.ra Maria Teresa Vivaldini</i>
	Il Sindaco del Comune di Ponteviso <i>Sig. Roberto Bozzoni</i>
	Il Sindaco del Comune di Pralboino <i>Sig. Franco Spoti</i>
	Il Sindaco del Comune di San Gervasio Bresciano <i>Sig. Giacomo Morandi</i>
	Il Sindaco del Comune di Seniga <i>Sig. Giuseppe Boldori</i>
	Il Sindaco del Comune di Verolanuova <i>Sig. Stefano Dotti</i>
	Il Sindaco del Comune di Verolavecchia <i>Sig.ra Laura Alghisi</i>

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA 2015-2017 DELL'AMBITO DISTRETTUALE BASSA BRESCIANA ORIENTALE

Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona 2015-2017 dell'ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale

TRA

i Comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano e l'ASL di Brescia

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

L'accordo di programma viene sottoscritto dai Comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano facenti parte dell'ambito territoriale del distretto socio-sanitario n. 10.

Viene altresì sottoscritto dall'ASL di Brescia e ciò in attuazione di quanto previsto dalla DGR 2941 del 19.12.2014.

ART. 2 – COMUNE CAPOFILA

Il Comune di Montichiari è identificato quale ente capofila ed allo stesso sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l'attuazione del presente accordo come previsto dal punto 6.9 del Piano Sociale di Zona. Il costo dell'attività amministrativa e contabile dell'ente capofila è a valere sui fondi gestiti in forma associata come previsto dal Piano Sociale nell'azione n. 16.

ART. 3 - SOGGETTI ADERENTI

Tutti i soggetti interessati al sistema dei servizi sociali del terzo settore sono stati consultati sui contenuti del Piano Sociale di Zona 2015-2017. I Soggetti del terzo settore saranno prioritariamente coinvolti a livello locale nella progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali nonché nella individuazione di criteri di valutazione e verifica della realizzazione degli obiettivi come previsto dal punto 6.7 del Piano. Si prevede l'adesione dei soggetti del terzo settore all'accordo di programma in qualità di soggetti che aderiscono agli obiettivi del Piano dichiarando espressamente la propria volontà di concorre alla loro realizzazione.

ART. 4 – CONTENUTI E FINALITA'

Il presente accordo di programma è lo strumento con cui i soggetti sottoscrittori danno attuazione agli interventi previsti dal Piano Sociale dell'Ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale. Il Piano Sociale di Zona costituisce lo strumento per la programmazione sociale del territorio condivisa dagli enti sottoscrittori del presente accordo allo scopo di costruire un sistema locale dei servizi. Il Piano consente lo studio di strategie per migliorare l'organizzazione delle risorse disponibili nella comunità locale ed organizzare i bisogni dei cittadini.

Il Piano Sociale di Zona assume le indicazioni regionali previste dalla DGR 2941 del 19.12.2014.

Le Amministrazioni interessate, con il presente accordo adottano il Piano Sociale di Zona 2015-2017 con particolare riferimento ai principi che sottendono alla formulazione del Piano medesimo.

Nel Piano sociale di zona viene definita:

- a) La descrizione del contesto territoriale dell'ambito*
- b) L'analisi dell'offerta dei servizi;*
- c) Gli obiettivi del sistema dei servizi*
- d) Le azioni da adottare in forma associata di ambito e sovradistrettuali;*
- e) L'allocazione delle risorse economiche;*

f) *Il governo delle azioni*

ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha una durata per il periodo dal 01.05.2015 al 31.12.2017 e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale di Zona e alla contestuale sottoscrizione del nuovo accordo di programma .

ART. 6 – IMPEGNI DELL'ENTE CAPOFILA

L'ente capofila si impegna a:

- 1. svolgere le funzioni di ente gestore coordinando le iniziative previste dalle azioni d'intervento e garantendo il supporto organizzativo necessario per quanto attiene ai servizi generali di segreteria;*
- 2. verificare la realizzazione dei progetti, in coerenza con le finalità e gli obiettivi prefissati. Verranno coinvolti, per validare le scelte relative all'esecuzione dei progetti, l'ufficio di piano per il supporto tecnico e l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci;*
- 3. assicurare lo svolgimento delle procedure tecniche, amministrative e contabili per la realizzazione dei progetti esecutivi di sua competenza;*
- 4. assolvere all'attività di debito informativo prevista dalle indicazioni normative;*
- 5. gestire con provvedimenti assunti dal responsabile dei servizi alla persona competente sotto il profilo organizzativo e finanziario le diverse azioni previste dal piano sociale di zona;*
- 6. assolvere all'attività informativa nei confronti dei Comuni dell'ambito.*

ART. 7 – IMPEGNI DEI COMUNI SOTTOSCRITTORI

Gli enti sottoscrittori si impegnano a:

- 1. promuovere attività e interventi coerentemente con le azioni previste dal Piano sociale di zona in una strategia di coinvolgimento dei diversi soggetti interessati localmente, istituzionali e non, pubblici e privati, utilizzando al massimo le risorse esistenti e operando in modo unitario;*
- 2. trasmettere i dati informativi, anche finanziari, nelle modalità che verranno individuate dall'ente capofila;*
- 3. realizzare le azioni previste dal presente piano, anche attraverso la compartecipazione di risorse proprie, come definito annualmente dal piano delle azioni deliberato dall'assemblea distrettuale dei sindaci;*
- 4. garantire ai propri rappresentanti, componenti dell'ufficio di piano, adeguato riconoscimento dei tempi di lavoro necessari all'assolvimento delle competenze in carico a tale organismo tecnico;*
- 5. garantire la disponibilità di sedi e di strutture per la realizzazione di specifici progetti che prevedono attività nelle strutture comunali.*
- 6. coordinare il processo di pianificazione comunale coerentemente con i contenuti del Piano sociale di zona.*

ART. 8 – ASL DI BRESCIA

L'ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- 1. assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;*
- 2. coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014;*
- 3. favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;*
- 4. assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di*

integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;

- 5. a programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;*
- 6. collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;*
- 7. razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;*
- 8. integrare gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale;*
- 9. predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo per le Nazionali Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socioassistenziale dell'Ambito Territoriale;*
- 10. coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.*

ART. 9 – IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI

I soggetti aderenti al presente accordo saranno coinvolti nella programmazione, valutazione e verifica degli obiettivi previsti nel Piano Sociale di Zona.

ART. 10 – QUADRO DELLE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI IMPIEGATE

Nel punto 9 e 10 del Piano sociale di zona sono indicate le azioni da realizzare nel triennio e i compiti dei diversi soggetti coinvolti, nel punto 11 è dettagliata la previsione finanziaria della spesa per la prima annualità di vigenza del piano. Il punto 6 del Piano definisce le modalità per il governo delle azioni.

Gli enti sottoscrittori prendono atto che le quote di finanziamento da gestire in forma associata e a valere su fondi nazionali e regionali, non potranno in alcun modo essere considerate sostitutive dei fondi autonomi comunali e pertanto ogni ente è tenuto a confermare almeno gli impegni finanziari già in atto precedentemente all'assegnazione delle risorse in oggetto.

ART. 11 – MODALITA' DI COORDINAMENTO E VERIFICA

Verranno stabilite su proposta dell'ufficio di piano dall'organo politico e dovranno vedere anche il coinvolgimento dei soggetti aderenti.

ART. 12- ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA

Viene costituito nell'ambito distrettuale un organismo tecnico denominato ufficio di piano. Le competenze attribuite e la composizione sono regolamentate dal punto 6.5 del Piano.

ART. 13 – ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI

L'assemblea distrettuale dei sindaci è l'organo politico e di governo per quanto previsto dal Piano Sociale di Zona.

ART. 14 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di applicazione controversa e difforme o in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo di programma, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o comuni avanzanti contestazioni;*
- un altro dall'assemblea distrettuale dei sindaci;*

- *il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e l'assemblea distrettuale o in difetto dal Presidente del Tribunale di Brescia.*

Gli arbitri così nominati giudicheranno in via amichevole senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva ed inappellabile.

ART. 15 - MODIFICHE

Eventuali modifiche del Piano Sociale di Zona sia nei termini degli interventi che delle risorse impiegate sono possibili purché concordate in sede di assemblea distrettuale e approvate con provvedimento di Giunta Comunale dell'ente capofila e non comportanti aumenti della spesa prevista o alterazioni dell'equilibrio tipologico degli interventi.

ART. 16 – PUBBLICAZIONE

Il presente accordo di programma sarà trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non appena tutti gli enti sottoscrittori lo avranno approvato e sottoscritto.

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

<i>Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia</i> <i>Dr. Carmelo Scarcella</i>	<i>Il Sindaco del Comune di Acquafredda</i> <i>Sig. Alessio Guerreschi</i>
	<i>Il Sindaco del Comune di Calcinato</i> <i>Dott.ssa Marika Legati</i>
	<i>Il Sindaco del Comune di Calvisano</i> <i>Dott. Gianpaolo Turini</i>
	<i>Il Sindaco del Comune di Carpenedolo</i> <i>Dott. Stefano Tramonti</i>
	<i>Il Sindaco del Comune di Montichiari</i> <i>Dott. Mario Fraccaro</i>
	<i>Il Sindaco del Comune di Remedello</i> <i>Dott.ssa Francesca Ceruti</i>
	<i>Il Sindaco del Comune di Visano</i> <i>Sig. Francesco Piacentini</i>

ACCORDO DI PROGRAMMA

AMBITO TERRITORIALE

11 - GARDA

C O M U N I

BEDIZZOLE

CALVAGESE DELLA RIVIERA DESENZANO
DEL GARDA

GARDONE RIVIERA

GARGNANO

LIMONE SUL GARDA

LONATO DEL GARDA

MAGASA

MANERBA DEL GARDA

MONIGA DEL GARDA

PADENGHE SUL GARDA

POLPENAZZE DEL GARDA POZZOLENGO

PUEGNAGO DEL GARDA

SALÒ

SAN FELICE DEL BENACO

SIRMIONE

SOIANO DEL LAGO

TIGNALE

TOSCOLANO MADERNO

TREMOSINE SUL GARDA

VALVESTINO

ENTE CAPOFILA

COMUNITÀ MONTANA

PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE
DEL PIANO DI ZONA 2015/2017
AMBITO TERRITORIALE N. 11 DEL GARDA**

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, della legge della Regione Lombardia 3 del 12 marzo 2008 indicante gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale, con le modalità previste dalle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005 e dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008

TRA:

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ENTE CAPOFILIA;

Il Comune di Bedizzole;

Il Comune di Calvagese della Riviera;

Il Comune di Desenzano del Garda;

Il Comune di Gardone Riviera;

Il Comune di Gargnano;

Il Comune di Limone sul Garda;

Il Comune di Lonato del Garda;

Il Comune di Magasa;

Il Comune di Manerba del Garda;

Il Comune di Moniga del Garda;

Il Comune di Padenghe sul Garda;

Il Comune di Polpenazze del Garda;

Il Comune di Pozzolengo;

Il Comune di Puegnago del Garda;

Il Comune di Salò;

Il Comune di San Felice del Benaco;

Il Comune di Sirmione;

Il Comune di Soiano del Lago;

Il Comune di Tignale;

Il Comune di Toscolano Maderno;

Il Comune di Tremosine sul Garda;

Il Comune di Valvestino.

PREMESSO che la legge nazionale n. 328/2000:

- si propone di ridefinire il profilo complessivo delle politiche sociali, modificando il tradizionale concetto puramente risarcitorio su cui si basa il sistema delle protezioni socio-assistenziali, per muovere verso un sistema di protezione sociale attiva, capace di offrire effettive possibilità di autonomia e sviluppo ai cittadini che si vengono a trovare in condizioni di bisogno;
- punta alla costruzione di un sistema integrato di servizi e prestazioni, in cui siano coinvolti soggetti istituzionali e della solidarietà, e caratterizzato da livelli essenziali di prestazioni, accessibili a tutti;
- conferisce alle Regioni i compiti di programmazione, coordinamento degli interventi sociali e verifica della loro attuazione, disciplinando, l'integrazione degli interventi stessi e promuovendo la collaborazione con gli Enti Locali;
- pone i Comuni al centro del sistema di protezione sociale, in quanto responsabili del governo dei servizi sociali con facoltà di concorrere alla programmazione regionale;
- stabilisce che tali funzioni sono esercitate adottando gli assetti ritenuti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, prevedendo incentivi per l'associazionismo tra i comuni stessi;
- individua infine nel Piano di Zona lo strumento strategico dei Comuni associati per il governo locale dei servizi sociali, da adottarsi d'intesa con le ASL.

PREMESSO INOLTRE

- Che tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale n. 11 del Garda e la Comunità Montana Parco "Alto Garda Bresciano" con atto Notaio Marco Pozzoli in data 30 maggio 2008 hanno costituito quale ente operativo la "Fondazione Servizi Integrati Gardesani" con lo scopo prioritario di gestire – per mezzo di appositi contratti di servizio con l'Ente capofila - i servizi sociali territoriali in forma associata.

Vista la legge della Regione Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 indicante gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale, secondo quanto previsto dalle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005, dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008 e dalla DGR 2505 del 16 novembre 2011.

RILEVATO che la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano è stata individuata in modo unanime dai Comuni dell'Ambito quale *Ente Capofila* ai fini della redazione e gestione del Piano di Zona nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 29 aprile 2015.

All'Ente capofila sono state attribuite le competenze amministrative e gestionali per gli atti ed i provvedimenti relativi alla applicazione della convenzione approvata tra i 22 Comuni dell'Ambito n. 11 del Garda per l'istituzione del *"Tavolo di programmazione degli interventi per la predisposizione del Piano di Zona dei Servizi Sociali"*.

Per effetto di quanto previsto dalla citata convenzione tra i comuni dell'Ambito è stato effettivamente istituito il *"Tavolo di programmazione zonale permanente"*, composto da sindaci o delegati e che vede la partecipazione, senza diritto di voto, del Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale o suo delegato e del Presidente della Comunità Montana o suo delegato con il compito di individuare e coordinare le strategie comuni delle singole amministrazioni, volte a realizzare la migliore programmazione della rete di interventi e servizi oggetto del Piano.

RIBADITO che la suddetta convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

PRESO ATTO delle esperienze dei precedenti Piani di Zona, nonché delle indicazioni della Legge Regionale 3/2008 e delle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005, dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008, dalla DGR 2505 del 16 novembre 2011 e dalla DGR X/2941/2014 del 19 dicembre 2014;

RITENUTO INDISPENSABILE muovendo da questi intenti, coordinare gli interventi per l'adozione del Piano di Zona, attraverso il presente Accordo di Programma che nasce da un importante lavoro di analisi ed indagine delle singole realtà sociali dell'ambito socio assistenziale e che viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, costituendo sintesi giuridica delle scelte condivise tra gli enti sottoscrittori dell'ambito e gli altri soggetti, istituzionali e sociali, in esso coinvolti;

VISTO il Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato all'unanimità dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci (Tavolo Zonale permanente di programmazione) in data 29 aprile 2015 e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che l'Accordo di Programma consista nell'unanime consenso di tutte le amministrazioni interessate:

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti Sindaci

Signor **Giovanni Cottini** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Bedizzole**;

Signora **Simonetta Gabana** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Calvagese della Riviera**;

Signora **Rosa Leso** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Desenzano del Garda**;

Signor **Andrea Cipani** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Gardone Riviera**;

Signor **Giovanni Albini** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Gargnano**;

Signor **Franceschino Risatti** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Limone sul Garda**;

Signor **Mario Bocchio** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Lonato del Garda**;

Signor **Federico Venturini** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Magasa**;

Signor **Bertini Isidoro** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Manerba del Garda**;

Signora **Lorella Lavo** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Moniga del Garda**;

Signora **Patrizia Avanzini** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Padenghe sul Garda**;

Signor **Andrea Dal Prete** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Polpenazze del Garda**;

Signor **Paolo Bellini** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Pozzolengo**;

Signor **Adelio Zeni** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Puegnago del Garda**;

Signor **Gianpiero Cipani** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Salò**;

Signor **Paolo Rosa** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **San Felice del Benaco**;

Signor **Alessandro Mattinzoli** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Sirmione**;

Signor **Paolo Festa** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Soiano del Lago**;

Signor **Franco Negri** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Tignale**;

signora **Delia Castellini** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Toscolano Maderno**;

Signor **Battista Girardi** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Tremosine sul Garda**;

Signor **Davide Pace** nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di **Valvestino**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premessa

La premessa, il Piano di Zona allegato, la convenzione per l'istituzione del tavolo di zona permanente e la convenzione per l'utilizzo di personale dipendente dalle Amministrazioni comunali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, la cui attuazione seguirà le modalità e produrrà gli effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo

n. 267/2000, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, della deliberazione di Giunta Regionale 11 novembre 2001, n. VII/7069, della Legge Regionale 3/2008 e delle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005, dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008 e dalla DGR 2505 del 16 novembre 2011.

Articolo 2 – Soggetti sottoscrittori

L'Accordo di Programma viene sottoscritto dai Comuni di Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino facenti parte dell'Ambito territoriale n. 11 del Garda, dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e dal Direttore Generale dell'ASL di Brescia.

Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, detti soggetti sono definiti i soggetti istituzionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.

Attraverso l'Accordo di Programma le diverse Amministrazioni interessate all'attuazione del piano coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

Ente Capofila

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano è identificata come Ente capofila. Alla stessa sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l'attuazione del presente Accordo in relazione a quanto previsto all'art. 2 della convenzione per l'istituzione di un Tavolo di Zona per la programmazione degli interventi per la predisposizione del Piano di Zona dei servizi sociali e dal Piano di Zona stesso. Al Segretario Direttore Generale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano o suo delegato è attribuita la responsabilità degli atti amministrativi e contabili anche ai fini della rendicontazione degli interventi. Il costo dell'attività amministrativa in qualità di Ente capofila, preventivamente concordata

con il Tavolo Zonale e debitamente rendicontata, è a carico dei Comuni Sottoscrittori e dei fondi distrettuali trasferito nei limiti consentiti dalle leggi in materia.

Ente Operativo:

La “Fondazione Servizi Integrati Gardesani”, è l’Ente operativo cui sono affidate tutte le gestioni associate e la gestione di tutte le fasi operative finalizzate all’attuazione degli obiettivi del Piano di Zona.

Articolo 3 – Soggetti aderenti

Al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo settore e gli altri soggetti interessati alla costruzione e gestione del sistema, si autorizza sin d’ora, la loro adesione all’accordo di programma, in qualità di soggetti che condividono gli obiettivi del Piano di Zona, dichiarando espressamente la propria volontà di concorrere alla loro realizzazione.

Gli enti sottoscrittori riconoscono, comunque, la ferma necessità di coinvolgere e favorire l’apporto di tutti i soggetti attivi nella fase di progettazione e, comunque, in grado di dare apporti in tal senso.

Articolo 4 – Contenuti dell'accordo di programma

4.1 Principi generali - Il Piano di Zona costituisce lo strumento di programmazione sociale territoriale condiviso fra gli enti sottoscrittori del presente accordo, con il quale si prende atto delle peculiarità e delle differenze presenti nell'Ambito territoriale n. 11 del Garda, allo scopo di costruire un sistema locale dei servizi nel quadro delle prescrizioni di equità territoriale previste dal piano sociale regionale.

Il piano consente lo studio di strategie per migliorare l'organizzazione delle risorse disponibili nella comunità locale ed organizzare i bisogni dei cittadini, partendo dalle relazioni, dallo spazio e dai tempi di vita delle persone e delle famiglie.

Il Piano di Zona rappresenta azione efficace di *governance*, intesa come sistema di governo allargato per intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici e soggettivamente complessi.

Il Piano di Zona costituisce progetto di sviluppo comunitario, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda il processo di costruzione, poiché esso si costruisce in un

processo dialogico volto a definire quali siano i beni pubblici da salvaguardare ed incentivare.

Oggetto della programmazione zonale sono i servizi e gli interventi sociali, intendendo per sociali tutti quei servizi, unità d'offerta ed interventi che non ricevono finanziamenti sul fondo sanitario regionale.

4.2 Modalità organizzative e di gestione - Il Piano di Zona pone quale proprio obiettivo il rafforzamento delle gestioni associate degli interventi sociali previa specifica approvazione da parte del Tavolo Zonale Permanente e dei Consigli comunali di ciascun Ente, anche attraverso la costituzione o la promozione di soggetti del terzo settore dedicati alla produzione di servizi associati.

Al fine di garantire l'uniformità delle prestazioni, la massima efficienza e la qualità del servizio nell'interesse del cittadino fruitore, il Piano di Zona propone inoltre l'adozione di regolamenti unici di accesso al servizio e di carte dei servizi.

Al fine di promuovere i suddetti criteri di sviluppo del servizio l'Ente Capofila si avvale della "Fondazione Servizi Integrati Gardesani".

Presso la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, sede di Salò, Piazza Carmine n. 4, è istituito l'Ufficio di Ambito - denominato "Ufficio di Piano" ai sensi dell'art. 8 della Convenzione - della Legge 328/00 composto dalla struttura organizzativa dell'ente capofila e dell'ente operativo Fondazione Servizi Integrati Gardesani e da uno o più rappresentanti tecnici per ciascuna delle aree costituenti l'ambito territoriale n. 11 del Garda bresciano.

All'Ufficio di Piano è attribuito il compito di gestire e coordinare tutti gli interventi e le azioni previste o comunque collegate al Piano di Zona, avvalendosi anche di personale esperto esterno.

Potranno essere istituite segreterie tecniche presso altre istituzioni, qualora siano esse necessarie per una migliore attuazione degli strumenti operativi del Piano di Zona (rilevazione, programmazione, progettazione, rendiconto), sub-ordinate all'Ufficio di Piano e coordinate allo stesso.

Attraverso il Piano di Zona, gli enti sottoscrittori definiscono le dotazioni necessarie e sufficienti per la gestione delle funzioni di loro competenza nell'attuazione del Piano di Zona.

Il Piano di Zona garantisce la fruizione delle prestazioni previste dall'art. 22, comma 4°, della legge n. 328/2000, nell'ambito territoriale di riferimento.

Articolo 5 - Fasi di attuazione del Piano

Il piano si articola in fasi, da non intendersi come momenti separati o strettamente sequenziali. Esse possono invece sovrapporsi, integrarsi e parzialmente intercambiarsi in base alla maturazione dei processi innescati dal Piano stesso. Sommarariamente sono sintetizzabili nelle seguenti:

- fase 1 – della ricomposizione delle conoscenze, delle risorse e dei servizi;
- fase 2 – della riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione della rete dei servizi;
- fase 3 - della valutazione, analisi e ri-programmazione.

Articolo 6 – Durata

Il Piano di Zona decorre dalla data di sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci ed ha validità per gli anni 2015 – 2016 – 2017, ovvero entro il suo termine naturale di validità (31.12.2017) e comunque fino all'approvazione del successivo Piano di Zona.

Il Piano di Zona potrà subire modifiche o integrazioni. Qualsiasi modifica al Piano di Zona e al presente Accordo dovrà essere approvata dal Tavolo Zonale Permanente e dagli Organi competenti di ciascun Comune.

Articolo 7 – Impegni dei soggetti sottoscrittori.

L'ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;

- coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014;
- favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
- assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
- a programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socio assistenziale dell'Ambito Territoriale;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

I Comuni e l'Ente capofila, in qualità di sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:

- realizzare gli interventi approvati nel Piano di Zona nei territori di rispettiva competenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso;

- dare avvio ad ogni intervento sottoscritto dando atto che in caso contrario i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento;
- a promuovere la collaborazione con il Terzo Settore per la progettazione degli interventi attuativi, degli obiettivi e delle linee di indirizzo del Piano stesso.

Inoltre i Comuni e l'Ente capofila assumono l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione. Si impegnano a collaborare con gli incaricati dell'Ufficio di Piano nella fase di monitoraggio in itinere e di valutazione; provvedono inoltre ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini definiti dal Tavolo Zonale di programmazione permanente.

Articolo 8 – Impegni dei soggetti aderenti.

Gli enti aderenti al presente Accordo di Programma si impegnano a rispettare gli obblighi in esso contenuti, nessuno escluso ed eccettuato, in forza della dichiarazione di volontà di aderire e concorrere alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.

Articolo 9 – Quadro delle risorse umane finanziarie e strumentali impiegate.

Le Amministrazioni interessate, sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui agli articoli precedenti danno atto che il Piano di Zona allegato al presente accordo, è articolato negli interventi e nei servizi monitorati nelle schede allo stesso allegate.

Gli interventi finanziati sono riportati nel Piano di Zona e sono disponibili per chiunque ne abbia interesse presso gli Assessorati ai Servizi Sociali dei singoli Comuni.

Il Coordinamento politico di ambito (Tavolo Politico Ristretto) in collaborazione con gli organi tecnici e con l'Ufficio di Ambito si impegna a predisporre annualmente uno o più piani finanziari generali, o le loro variazioni, che definiscono gli indirizzi per l'utilizzo dei fondi assegnati in attuazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona.

I Piani finanziari generali e le loro variazioni sono sottoposti all'approvazione del Tavolo Zonale Permanente di programmazione.

L'attuazione degli indirizzi contenuti nei piani finanziari generali, l'approvazione di progetti di dettaglio e dei bandi per l'erogazione di risorse e servizi, nel limite delle somme individuate nei piani finanziari generali, competono al Tavolo Politico Ristretto.

Il Tavolo Politico Ristretto, per ragioni di celerità e economicità di gestione, può inoltre adottare progetti di dettaglio non previsti nei piani finanziari generali, dandone comunicazione al Tavolo Zonale nella sua prima riunione successiva - comunque entro 60 giorni - al fine di utilizzare risorse rese disponibili per economie di gestione per nuove risorse trasferite, ovvero per assicurare la continuità di servizi prioritari, nel limite di Euro 50.000,00. Il limite finanziario suddetto non ricorre nel caso dell'approvazione di progetti legati alla partecipazione a bandi di finanziamento pubblici o privati, salva la l'approvazione dei progetti stessi nella prima riunione successiva del Tavolo Zonale e comunque entro 60 giorni, qualora i progetti stessi non siano già previsti nei documenti di programmazione generale dell'ambito.

I piani finanziari, generali o di dettaglio, devono indicare:

- gli interventi finanziati;
- i costi complessivi;
- i soggetti gestori e le risorse impiegate;
- le modalità di finanziamento.

Ciascun piano finanziario generale o progetto di dettaglio, non può essere attuato se non reca l'attestazione di copertura finanziaria apposta dal funzionario responsabile dell'ente capofila ovvero del soggetto gestore qualora incaricato della gestione dei fondi.

Gli interventi possono essere finanziati con i fondi del FNPS e/o con oneri a carico dei Comuni e degli altri soggetti coinvolti.

L'Ente capofila attraverso l'Ufficio di Piano si impegna ad informare preventivamente il Tavolo Zonale sulla spesa relativa alla pianificazione e allo sviluppo degli interventi attraverso le apposite schede.

Per la rendicontazione nei confronti dei Comuni e dell'Azienda Sanitaria Locale da parte dei soggetti attuatori il Tavolo Zonale permanente potrà prevedere e stabilire ulteriori strumenti tali da consentire la dimostrazione concreta dell'utilizzo delle risorse.

Gli enti sottoscrittori prendono atto che le quote di finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali non possono in alcun modo essere considerate sostitutive dei fondi autonomi comunali. Pertanto, ciascun ente è tenuto a confermare almeno gli oneri a proprio carico (al netto delle entrate) già in atto precedentemente all'assegnazione delle risorse in oggetto. Si impegnano inoltre a garantire le quote di cofinanziamento che saranno concordate e definite in specifici piani economico-finanziari, con particolare riguardo a quanto concerne le leggi di settore.

Articolo 10 – Modalità di coordinamento e di verifica

Per la redazione, l'attuazione e la valutazione del Piano di Zona 2015-2017, in conformità alle Linee guida regionali, gli enti sottoscrittori attivano una struttura organizzativa articolata in:

- ✓ Assemblea dei Sindaci;
- ✓ Tavolo di programmazione zonale permanente ("Tavolo Zonale" o TPZ);
- ✓ Tavolo di coordinamento politico ("Tavolo Politico Ristretto" - TPR);
- ✓ Ufficio di Piano.

10.1 L'Assemblea distrettuale dei Sindaci / Tavolo di programmazione zonale permanente.

L'Assemblea dei Sindaci del distretto è l'organismo di rappresentanza politica del Piano di Zona, definito dall'art. 9 comma 6° della l.r. 11/07/1997, n. 31 e delle direttive approvate con D.G.R. n. VI - 41788/1999, quale espressione di continuità rispetto alla programmazione sociosanitaria e ambito della integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie. All'Assemblea dei Sindaci è demandata l'elezione del Presidente, l'individuazione dell'Ente capofila, l'approvazione del Piano di Zona. Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci sono assunte a maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.

I Comuni dell'Ambito, a mezzo dell'apposita Convenzione, istituiscono un **Tavolo di programmazione zonale permanente** (brevemente "Tavolo Zonale" o "TPZ") cui sono attribuite tutte le funzioni conferite all'Assemblea dei Sindaci, con l'eccezione dell'approvazione di quelle elencate al paragrafo precedente.

L'Assemblea dei Sindaci/Tavolo Programmazione Zonale Permanente si raccorda con il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci.

L'Assemblea dei Sindaci ed il tavolo di programmazione zonale permanente sono composti dai Sindaci dei Comuni partecipanti o da loro delegati. Non possono partecipare in qualità di delegati i funzionari tecnici dei Comuni dell'Ambito. Il Tavolo Zonale è coordinato e presieduto dall'Ente Capofila.

Al tavolo zonale sono attribuiti i compiti di:

- ✓ approvare i piani finanziari generali;
- ✓ definire gli strumenti e la documentazione per la rendicontazione da parte dei soggetti attuatori;
- ✓ verificare annualmente lo stato di attuazione dei progetti e delle azioni previsti dal Piano di Zona, anche in rapporto alle risultanze provinciali, sotto il profilo della efficienza, della pertinenza, dell'efficacia e dell'economicità;
- ✓ ridefinire, sulla base delle analisi svolte, gli indirizzi annuali di programmazione, riprogettare i servizi svolti a livello distrettuale e promuovere la gestione in forma associata di servizi socio - sanitari;
- ✓ stimolare il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore per promuovere la sussidiarietà delle azioni;
- ✓ favorire la conoscenza e la diffusione delle informazioni e dei risultati conseguiti.

Al Tavolo Zonale si applicano le disposizioni di cui alla convenzione istitutiva.

Inoltre, in ordine alla organizzazione, alle modalità ed ai tempi relativi al proprio funzionamento valgono i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali, ed in particolare:

- ✓ **convocazione**: è disposta, di regola, dal Presidente anche su richiesta di uno o più soggetti partecipanti, di norma almeno 5 giorni liberi prima della data fissata. La convocazione avviene mediante invio dell'avviso scritto mediante telefax o email inviata al protocollo dell'ente di appartenenza. Alla convocazione sono allegati, anche

in forma elettronica, i documenti utili per la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- ✓ **seduta**: per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e di almeno la metà dei componenti in seconda convocazione. Le sedute non sono pubbliche. Oltre ai Sindaci o loro delegati, possono essere presenti - senza diritto di parola - i componenti dell'Ufficio di Piano. I Sindaci possono farsi assistere Il Presidente garantisce l'ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige i lavori, concede e toglie la parola, indice le votazioni e proclama l'esito, sospende e toglie la seduta;
- ✓ **discussione**: la discussione si apre sugli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo il criterio dell'ordine del medesimo, salva una diversa organizzazione disposta dallo stesso organo collegiale. L'argomento è di norma illustrato dal Presidente, dal coordinatore dell'Ufficio di Piano o da un componente in veste di relatore. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono supportati dai pareri di regolarità da parte degli organi tecnici, dall'attestazione di copertura finanziaria da parte del segretario. Le funzioni di segretario sono affidate al direttore della Fondazione Servizi Integrati Gardesani su incarico dell'ente capofila;
- ✓ **votazione**: la votazione è palese per alzata di mano. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti;
- ✓ **verbalizzazione**: la manifestazione della volontà del Tavolo deve essere documentata mediante la redazione a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli interventi e deve produrre la fasi salienti della discussione ed il risultato dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale, datato e numerato, deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o suo delegato . Il verbale prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute;

Collegio di vigilanza:

Ai sensi dell'art. 34, comma sette, del decreto legislativo n. 267/2000, gli enti sottoscrittori convengono di attribuire le funzioni di collegio di vigilanza e di controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma a un collegio che verrà nominato dal Tavolo di programmazione zonale permanente, presieduto dal Presidente del Tavolo Zonale e

composto da quattro rappresentanti dei Comuni sottoscrittori del presente Accordo, in ragione di uno per ogni area distrettuale;

Al collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- ✓ vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati;
- ✓ individuare elementi ostativi all'attuazione del presente accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- ✓ accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente accordo di programma;
- ✓ dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente accordo, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- ✓ disporre gli interventi necessari, anche di tipo sostitutivo, in caso di inadempimento, anche attuando questi ultimi mediante Commissario ad acta.

10.2 Coordinamento politico di ambito – Tavolo Politico Ristretto.

L'organo di coordinamento politico di ambito è costituito da una rappresentanza del Tavolo di programmazione zonale permanente ed è composto da un rappresentante per ciascuna area dell'Ambito.

E' presieduto dal Presidente del Tavolo Zonale. Non possono parteciparvi in qualità di delegati i funzionari tecnici dell'Ambito. Il supporto tecnico al Tavolo Politico Ristretto è fornito dal coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Gli Enti locali sottoscrittori del presente accordo danno atto che i componenti del Coordinamento Politico di ambito/Tavolo Politico Ristretto sono contestualmente nominati come componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ente operativo "Fondazione Servizi Integrati Gardesani".

Il coordinamento politico di ambito, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- ✓ attua gli indirizzi definiti dal Tavolo Zonale Permanente e approva la programmazione di dettaglio;

- ✓ affida i compiti operativi alla Fondazione Servizi Integrati Gardesani e ne verifica i risultati;
- ✓ valuta e propone eventuali modifiche al Piano di Zona, propone l'attivazione di nuovi servizi o la razionalizzazione di quelli esistenti;
- ✓ predispone, attraverso la collaborazione dell'Ufficio di piano, della Fondazione Servizi Integrati Gardesani e dei tecnici degli Enti sottoscrittori, il piano finanziario annuale o le sue variazioni, le rendicontazioni di dettaglio, i monitoraggi e il rendiconto complessivo di esercizio;
- ✓ definisce le modalità di coinvolgimento e coordinamento dei soggetti pubblici, del privato sociale o del volontariato presenti sul territorio e promuove le occasioni per consentire a ciascun soggetto di esprimere il proprio contributo secondo il principio della sussidiarietà;
- ✓ promuove indagini, studi o progetti, affidandone lo svolgimento alla Fondazione Servizi Integrati Gardesani, al tavolo tecnico o a specifici uffici o consulenti, che dovranno ad esso riferire, anche in termini di compatibilità tecniche e finanziarie;

Articolo 11 – Istituzione della struttura tecnica per l'attuazione del Piano di Zona e definizione delle modalità di organizzazione e gestione.

L'Ufficio di Ambito, denominato "Ufficio di Piano", è una struttura tecnica le cui funzioni sono prioritariamente di progettazione nonché di coordinamento organizzativo e funzionale degli interventi e delle attività previste dal Piano di Zona.

L'Ufficio di Piano si raccorda Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano e con la Cabina di Regia al fine di favorire l'omogeneizzazione, secondo quanto previsto nel Piano di Zona.

E' inoltre il supporto tecnico professionale ai processi decisionali del Tavolo Zonale Permanente di Programmazione e del Tavolo Politico Ristretto, per il tramite del suo coordinatore.

Per lo svolgimento di questa funzioni nell'Ufficio di Piano è di norma costituito con la partecipazione delle seguenti figure professionali:

- ✓ Responsabile con funzioni di coordinamento, dipendente con idonea qualifica della Fondazione Servizi Integrati Gardesani;
- ✓ uno o più rappresentanti tecnici per ciascuna area territoriale.

L'Ente capofila, anche attraverso l'ente operativo Fondazione Servizi Integrati Gardesani metterà a disposizione attrezzature tecniche e beni mobili per attrezzare e collocare la sede dell'Ufficio di Ambito. Per far fronte a tali costi sono destinati specifici fondi previsti dal Piano e dai Comuni sottoscrittori.

Per la propria attività l'Ufficio di Ambito e l'ente operativo Fondazione Servizi Integrati Gardesani potranno avvalersi di professionisti esterni ovvero di figure dotate di specifiche professionalità in materia amministrativa e sociale dipendenti dai Comuni dell'Ambito.

I criteri e le modalità di utilizzo del personale dipendente dai Comuni dell'Ambito sono definiti nello schema di convenzione in calce al presente accordo di programma, del quale forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 12 – Organismi di consultazione territoriale

Il Piano di Zona individua nella co-progettazione lo strumento principe per la regolazione dei rapporti con il terzo settore e per la gestione della rete dei servizi.

La **consultazione locale del terzo settore (e/o soggetti profit)** contribuisce a definire gli obiettivi strategici della co-progettazione e laddove non adottata coadiuva l'Ufficio di Piano nella rilevazione dei bisogni, nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi previsti dalla programmazione del presente Piano di Zona.

I **tavoli di co-progettazione** rappresentano il luogo ove le istanze dei soggetti portatori di interessi si confrontano in modo diretto e continuativo, costruttivo e dinamico generando strategie di co-costruzione del sistema territoriale di interventi

Articolo 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate al Collegio di Vigilanza. In caso di ulteriore mancato accordo, competente è il Tribunale di Brescia.

Articolo 14 – Modifiche

Eventuali modifiche del Piano di Zona sono possibili, purché siano rispettate le formalità previste per l'approvazione dello stesso.

Articolo 15 - Pubblicazione

Il presente accordo di programma sarà trasmesso alla Regione Lombardia, non appena approvato dai competenti Organi degli Enti sottoscrittori, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Salò, lì 29 aprile 2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria Locale di Brescia Dr. Carmelo Scarcella
Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Bedizzole Signor Giovanni Cottini
Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Calvagese della Riviera Signora Simonetta Gabana
Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Desenzano del Garda Signora Rosa Leso
Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Gardone Riviera Signor Andrea Cipani
Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Gargnano Signor Giovanni Albini
Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Limone sul Garda Signor Franceschino Risatti

<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Lonato del Garda</p> <p>Signor Mario Bocchio</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Magasa</p> <p>Signor Federico Venturini</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Manerba del Garda</p> <p>Signor Bertini Isidoro</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Moniga del Garda</p> <p>Signora Lorella Lavo</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Padenghe sul Garda</p> <p>Signora Patrizia Avanzini</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Polpenazze del Garda</p> <p>Signor Andrea Dal Prete</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Pozzolengo</p> <p>Signor Paolo Bellini</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Puegnago del Garda</p> <p>Signor Adelio Zeni</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Salò</p> <p>Signor Gianpiero Cipani</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di San Felice del Benaco</p> <p>Signor Paolo Rosa</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Sirmione</p> <p>Signor Alessandro Mattinzoli</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Soiano del Lago</p> <p>Signor Paolo Festa</p>

<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Tignale</p> <p>Signor Franco Negri</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Toscolano Maderno</p> <p>Signora Delia Castellini</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Tremosine sul Garda</p> <p>Signor Battista Girardi</p>
<p>Il Sindaco <i>pro-tempore</i> del Comune di Valvestino</p> <p>Signor Davide Pace</p>
<p>Il Presidente <i>pro-tempore</i> della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano</p> <p>Signor Davide Pace</p>

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO
DI ZONA 2015 - 2017 PER IL DISTRETTO 12 DI VALLE SABBIA
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000 E DELLA LEGGE REGIONALE 3/2008**

Premesso che

- l'art. 19, commi 2 e 3 della Legge 328/2000, prevede l'adozione del Piano di Zona attraverso un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali);
- l'art. 18 della Legge Regionale 3 del 12 marzo 2008 *"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio – sanitario"*, ribadisce che il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale,
- in particolare il comma 7 del suddetto articolo 18 evidenzia che *"i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione dell'Accordo di Programma con l'ASL territorialmente competente"*.
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2941 del 19.12.2014 che approva il documento *"Un Welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità – linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015 – 2017"*;
- il paragrafo 7.1 dell'Allegato alla suddetta deliberazione regionale stabilisce che il territorio di riferimento del Piano di Zona è di norma coincidente con il distretto socio sanitario;
- il paragrafo 7.2 stabilisce che sono elementi essenziali dell'Accordo di Programma:
 1. le finalità e gli obiettivi;
 2. la designazione dell'Ente Capofila;
 3. l'individuazione dell'Ufficio di Piano;
 4. l'indicazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti e la descrizione dei relativi impegni;
 5. gli strumenti e le modalità di collaborazione con il Terzo Settore;
 6. le modalità di verifica e monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Programma;
 7. la durata triennale 1 maggio 2015 – 31 dicembre 2017;

Tutto ciò premesso i Comuni del Distretto n. 12, la Comunità Montana di Valle Sabbia e l'ASL di Brescia stipulano e sottoscrivono il presente Accordo di Programma.

Art. 1 FINALITA'

L'Accordo di Programma è lo strumento principale con cui i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane, ove delegate, in base al principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, intervengono sulla rete delle unità di offerta sociali e sull'esercizio stesso delle loro attribuzioni con particolare riferimento all'art. 13 della Legge Regionale 3/2008.

Il presente Accordo di Programma è volto a definire i rapporti tra le parti e le procedure relative alla predisposizione e realizzazione del Piano di Zona del Distretto 12.

I Comuni, come previsto dall'art. 13 Legge Regionale 3/2008, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, in particolare delle seguenti competenze:

- la programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale dell'unità di offerta sociale, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione;
- la sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
- l'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di servizi e prestazioni di natura economica e di titoli sociali;
- la definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione.

All'ASL, come previsto dall' art. 14 Legge Regionale 3/2008 compete e in particolare la Direzione Sociale, come previsto dalla Delibera n. 2941 del 19/12/2014 sarà chiamata a:

- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone , della famiglia e della comunità;
- Integrare gli interventi delle reti socio – sanitaria e sociale;
- Coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale;

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma l'ASL concorre all'integrazione socio–sanitaria e assicura la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e finalità della programmazione locale.

ART. 2 RAPPORTI TRA COMUNI E COMUNITA' MONTANA

Il presente Accordo definisce i rapporti tra i Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 12 e la Comunità Montana di Valle Sabbia per la realizzazione del Piano di Zona.

La Comunità Montana di Valle Sabbia gestirà, per conto dei Comuni del Distretto 12, alcuni servizi che verranno svolti in forma associata, quali, ad esempio:

- Servizio Tutela Minori

- Servizio Sociale Professionale di base
- Assistenza Domiciliare per Minori
- Coordinamento Servizi Handicap (CSH)
- Servizio al lavoro Social Work
- Servizi/Azioni di Prevenzione (ex leggi di Settore)
- Centri Diurni Disabili
- Funzioni di Controllo per le Unità di Offerta Sociale

Potranno altresì essere sperimentate forme di gestione associata per altre tipologie di servizi (es. Servizio Educativo Domiciliare e scolastico per soggetti con handicap, Servizio di Prevenzione, Minori-famiglia, Servizio trasporto per accesso ai servizi disabili, azioni territoriali nell'ambito della Salute Mentale e dell'Emarginazione, ecc.).

Art. 3 LE LINEE DIRETTRICI DEL SISTEMA DI WELFARE DEL DISTRETTO 12

Alla luce dei principi declinati dalla deliberazione regionale, la programmazione del prossimo triennio dovrà prevedere questi obiettivi:

- condivisione di obiettivi tra i Comuni e gli attori del territorio al fine di evitare dispersione di risorse ;
- realizzazione di modalità organizzativo – gestionali moderne, efficienti ed economicamente sostenibili nell'ambito di una programmazione unitaria e condivisa, che preveda anche il consolidamento di forme di **gestione associata** di servizi o attività attinenti all'area socio assistenziale.
- governo del sistema delle unità di offerta della rete attraverso la definizione di regole uniformi da parte dei Comuni rispetto ai criteri di accesso, alle modalità di fruizione, alla partecipazione della spesa da parte dei cittadini.
- integrazione delle funzioni di Segretariato Sociale, prevedendo sinergie tra Comuni e ASL di riferimento;
- integrazione sociale e socio sanitaria con la collaborazione tra Comuni, ASL e Terzo Settore;
- mantenimento dei fondi di solidarietà;
- la centralità della famiglia in termini di promozione, supporto e prevenzione;
- promozione di azioni a favore dell'area giovanile
- realizzazione di progetti sperimentali attraverso il coordinamento di risorse locali;
- il reperimento di nuove risorse sia pubbliche che private, anche attraverso l'utilizzo di specifici bandi;

- promozione di azioni sperimentali sul tema delle Nuove Povertà, specialmente negli ambiti Casa e Lavoro;
- introduzione di un sistema informatizzato che permetta e favorisca il monitoraggio delle attività del Piano di Zona rispetto alle dimensioni della conoscenza, delle risorse e dei servizi.

Art. 4 SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Sono soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma i Comuni del Distretto n. 12, la Comunità Montana di Valle Sabbia e l'ASL di Brescia.

Ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000, detti soggetti sono definiti i soggetti istituzionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.

Attraverso l'Accordo di Programma le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

L'ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:

- assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
- coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014.
- favorire l'integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
- assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
- a programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;

- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- integrare gli interventi delle reti socio-sanitaria e sociale;
- predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo per le Nazionali Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socio-assistenziale dell'Ambito Territoriale;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.

Art. 5 ENTE CAPOFILA E SUO RUOLO

L'ente capofila sarà la Comunità Montana di Valle Sabbia (art 18 comma 9 Legge 3/2008).

L'Ente capofila ha il compito di

- essere destinatario dei finanziamenti pubblici e privati derivanti dall'attuazione del Presente Accordo di Programma e curarne la rendicontazione;
- rendere esecutive le decisioni prese dall'Assemblea dei Sindaci, anche su proposta dell'Ufficio di Piano;
- curare i conseguenti adempimenti amministrativo contabili, anche relativamente all'attuazione del presente Accordo;
- raccogliere i dati e le informazioni necessarie agli adempimenti informativi in attuazione del presente accordo e curarne la trasmissione.

Il Responsabile amministrativo è individuato nella figura del Responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia.

L'ente capofila rende conto, annualmente e con relazione scritta, salvo diversa richiesta dell'Assemblea dei Sindaci, dello stato di avanzamento dell'attuazione del Piano di Zona e dell'utilizzo delle risorse.

Art. 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per la redazione, l'attuazione, l'implementazione e la valutazione del Piano di Zona, in conformità alle linee guida regionali, gli enti sottoscrittori titolari e responsabili del Piano di Zona, attivano una struttura organizzativa articolata in: **Assemblea dei Sindaci (art. 7)**, **Comitato Ristretto dei Sindaci (art. 8)**, **Ufficio di Piano (art. 9)**.

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SINDACI

L'organo di rappresentanza politica di ambito, responsabile per la programmazione del sistema di interventi e servizi sociali, è individuato nell'Assemblea dei Sindaci di Distretto (art. 18 L. R. 3/2008).

Tale organo è composto da tutti i Sindaci dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 12 della Valle Sabbia o loro delegati, all'interno dei quali viene nominato il Presidente.

Partecipa all'Assemblea Distrettuale, senza diritto di voto, l'Assessore ai Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che ne cura la convocazione e ne coordina i lavori.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno o ogni qualvolta se ne ravvisa l'opportunità.

All'Assemblea dei Sindaci del Distretto, che rappresenta il luogo stabile della decisionalità politica per quanto riguarda la Programmazione Zonale nell'area socio – sanitaria e assistenziale, spetta il compito di decidere in merito a:

- approvazione del documento di Piano e suoi eventuali aggiornamenti;
- aggiornamento delle priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
- verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi del Piano;
- approvazione annuale del piano economico – finanziario di preventivo e dei rendiconti di consuntivo;
- approvazione delle proposte dell'Ufficio di Piano, relativamente alla gestione dei servizi e dei corrispondenti budget;
- approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi qualora la normativa regionale lo preveda.

Art. 8 COMITATO RISTRETTO DEI SINDACI

L'Assemblea dei Sindaci e la Comunità Montana di Valle Sabbia individuano nel Comitato Ristretto dei Sindaci lo strumento di valutazione e concertazione preventiva, finalizzato alla predisposizione dei contenuti oggetto di discussione dell'Assemblea dei Sindaci.

Il Comitato Ristretto dei Sindaci è presieduto dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ed è costituito dal Presidente o dall'Assessore ai Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia o da un suo delegato, nonché da quattro amministratori componenti l'Assemblea dei Sindaci e da questa ultima nominati.

Il Comitato Ristretto è convocato dal Presidente dell'Assemblea, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Al Comitato Ristretto partecipa il Coordinatore dell'Ufficio di Piano e potranno essere invitati altri soggetti, di volta in volta individuati in relazione alla tematica in discussione.

Art. 9 UFFICIO TECNICO DI PIANO

L'Ufficio di Piano è lo strumento tecnico–amministrativo, che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano di Zona (art 18 , comma 10 L. R. 3/2008).

Composizione dell'Udp

L'Ufficio di Piano è composto da:

- Responsabile o referente dei Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia;
- Responsabile o referente dei Servizi Sociali dell'Aggregazione dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 12;
- Responsabili o referenti dei Servizi Sociali degli altri Comuni;

All'Ufficio di Piano partecipa il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci o un suo delegato, e il Direttore dell'Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale senza diritto di voto;

La verbalizzazione degli incontri sarà a carico dei partecipanti dell'Ufficio di Piano.

L'ufficio di Piano può essere integrato con la partecipazione di altri tecnici, esperti di processi organizzativi e di programmazione dei sistemi di welfare complessi quando necessari allo sviluppo di particolari problematiche.

Coordinatore dell'Udp

L'Ente Capofila recepisce la nomina del coordinatore, su proposta dell'Ufficio di Piano stesso.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano ha il compito di:

- convocare le riunioni in accordo con il Responsabile dei Servizi Sociali dell'Ente Capofila;
- partecipare, coordinandosi con il Responsabile di Servizio dell'Ente Capofila ai coordinamenti provinciali (Cabina di Regia) e regionali;
- trasmettere al Presidente, all'Assemblea dei Sindaci e al responsabile dei Servizi Sociali le proposte dell'Ufficio di Piano;
- mantenere per tramite del Responsabile dei Servizi Sociali i rapporti con l'ente capofila.
- partecipa all'comitato ristretto dei Sindaci e all'Assemblea dei Sindaci.

Funzionamento dell'Udp

L'ufficio di Piano si riunisce su convocazione del Coordinatore o su richiesta del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci o di almeno quattro componenti. Di norma va convocato almeno dieci volte in un anno.

Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno e allegata l'eventuale documentazione illustrativa; le proposte vengono approvate a maggioranza dei presenti.

Il verbale della seduta contiene le proposte approvate dall'ufficio di Piano, viene trasmesso a tutti i componenti per le eventuali osservazioni, che devono pervenire entro i successivi due giorni lavorativi. Il Verbale definitivo deve essere allegato alla successiva convocazione.

L'ufficio di Piano deve divenire uno strumento privilegiato per sostenere gli enti territoriali, per evitare l'isolamento e realizzare interventi a livello di ambito non più di singolo Comune nel rispetto delle esigenze territoriali.

L'Ufficio di Piano opera in pieno raccordo con l'Assemblea dei Sindaci e l'ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona.

Le competenze dell'Ufficio di Piano relative alla realizzazione del Piano di Zona riguardano:

- la programmazione e la pianificazione degli interventi, anche coinvolgendo la rete e le risorse del territorio;
- il monitoraggio e la valutazione degli interventi;
- la costruzione e gestione dei budget;
- l'amministrazione delle risorse complessivamente assegnate;
- il coordinamento dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma, favorendone la partecipazione;
- la cura dei rapporti con l'Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale.

L'Ufficio di Piano periodicamente convoca i tecnici comunali per una fattiva collaborazione e comunicazione.

L'Ufficio di Piano nella sua attività si raccorda con il Coordinamento Sovradistrettuale e con la Cabina di Regina come previsto dalla DGR n. 326/20013 e dalla Delibera n. 2941/2014 al fine di evitare duplicazioni e frammentazioni nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi.

Ciascun Comune ed Ente dell'ambito distrettuale contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane e strumentali disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del Bilancio Regionale.

Art. 10 GRUPPI DI LAVORO CON RETE TERRITORIALE E TAVOLO DI RAPPRESENTANZA DEL TERZO SETTORE

L'ufficio di Piano può avvalersi, nel lavoro di analisi e progettazione tecnica delle soluzioni e problematiche sociali, di Gruppi di Lavoro che hanno il compito di analizzare i servizi e le risorse relative al settore di propria competenza, nonché condividere i processi di attuazione del Piano di Zona e presentare all'Udp proposte concrete d'intervento.

I Gruppi di Lavoro rappresentano il luogo del confronto tra programmatori istituzionali e realtà sociale. Considerato il loro ruolo possono essere previsti momenti stabili lungo il percorso di attuazione e valutazione del Piano di Zona.

I Gruppi di lavoro sono composti da tecnici dei servizi sociali delle amministrazioni d'ambito, referenti dei servizi sociosanitari dell'ASL e/o AOD e da rappresentanti delle realtà territoriali che operano sul territorio negli specifici settori di competenza.

Per quanto riguarda il Tavolo di Rappresentanza del Terzo Settore si farà riferimento alla collaborazione con i referenti del Forum del terzo settore costituitosi a livello distrettuale, come previsto da Regione Lombardia.

Art. 11 ADEMPIMENTI E COMPITI DEI COMUNI SOTTOSCRITTORI

Nella logica di costruzione della rete integrata di servizi e degli interventi sociali, tutti i Comuni del Distretto 12 e la Comunità Montana di Valle Sabbia partecipano al presente Accordo di Programma e sono quindi inseriti nel Piano di Zona.

I Comuni aderenti all'Accordo di Programma si propongono di condividere una logica di programmazione, gestione, controllo e modalità di partecipazione alla spesa dei servizi sociali complessivamente erogati alle fasce di bisogno esistenti sul territorio.

Art. 12 SOGGETTI ADERENTI

Al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del terzo settore e gli altri attori interessati alla costruzione e gestione della rete dei servizi sociali, si prevede, se richiesto, la loro adesione all'Accordo di Programma.

Questi soggetti, identificati rispetto al loro radicamento territoriale, alle rappresentanze definite e riconosciute a livello provinciale, saranno coinvolti prioritariamente nella progettazione e nella realizzazione dei servizi e degli interventi sociali.

Ogni rappresentanza di organizzazione del terzo settore individuerà un soggetto sottoscrittore. Possono aderire tutti i soggetti presenti sul territorio o che vi operano in via principale, secondo rappresentanza.

Art. 13 RUOLI E COMPITI DEI SOGGETTI ADERENTI

I soggetti aderenti, così come individuato nell'art. 11 del presente Accordo di Programma, avranno il compito di collaborare fattivamente nella realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e socio sanitarie (art. 3 comma 1 L.R. 3/2008) e nelle azioni previste dal Piano di Zona.

Inoltre potranno apportare risorse aggiuntive al Piano di Zona in termini di volontariato, di infrastrutture, di finanziamenti e di risorse umane ed economiche.

I soggetti aderenti sono corresponsabili nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.

Art. 14 DURATA E VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo di Programma ha durata e validità dal 1 Maggio 2015 al 31 Dicembre 2017 e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano di Zona per il triennio successivo.

Gli enti firmatari esprimono, fin d'ora, la volontà di sostenere gli interventi che verranno individuati in base a quanto stabilito nel Piano di Zona.

Art. 15 CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'attuazione del presente accordo di programma è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 16 CLAUSOLE FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo di Programma si rimanda alla legislazione vigente.

Inoltre per la sua completa attuazione e per la realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, sarà possibile attivare protocolli d'intesa o altri strumenti operativi approvati dai competenti organi (Assemblea, UdP, Comunità Montana).

Visto, letto e sottoscritto.

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Direttore Generale dell'ASL di Brescia Dr. Carmelo Scarcella	Il presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia Sig. Giovanmaria Flocchini
	Il sindaco del Comune di Agnosine Sig. Giorgio Bontempi
	Il sindaco del Comune di Anfo Sig. Giampietro Mabellini
	Il sindaco del Comune di Bagolino Sig. Gianluca Dagani
	Il sindaco del Comune di Barghe. Sig. Giovanbattista Guerra
	Il sindaco del Comune di Bione Sig. Franco Zanotti
	Il sindaco del Comune di Capovalle Sig. Natalino Grandi
	Il sindaco del Comune di Casto Sig. Diego Prandini
	Il sindaco del Comune di Gavardo Sig. Emanuele Vezzola
	Il sindaco del Comune di Idro Sig. Giuseppe Nabaffa
	Il sindaco del Comune di Lavenone Sig. Claudio Zambelli
	Il sindaco del Comune di Mura Sig. Umberto Corsini
	Il sindaco del Comune di Odolo

	Sig. Fausto Cassetti
	Il sindaco del Comune di Paitone Sig. Dante Freddi
	Il sindaco del Comune di Pertica Alta Sig. Giovanmaria Flocchini
	Il sindaco del Comune di Pertica Bassa Sig. Manuel Bacchetti
	Il sindaco del Comune di Preseglie Sig. Stefano Gaburri
	Il Sindaco del Comune di Provaglio Val Sabbia Sig. Marco Venturini
	Il sindaco del Comune di Roè Volciano Sig. Maria Katia Vezzola
	Il sindaco del Comune di Sabbio Chiese Sig. Onorio Luscia
	Il sindaco del Comune di Serle Sig. Paolo Bonvicini
	Il sindaco del Comune di Treviso Bresciano Sig. Mauro Piccinelli
	Il sindaco del Comune di Vallio Terme Sig. Floriano Massardi
	Il sindaco del Comune di Vestone Sig. Giovanni Zambelli
	Il sindaco del Comune di Villanuova Sul Clisi Sig. Michele Zanardi
	Il sindaco del Comune di Vobarno Sig. Giuseppe Lancini
	Il sindaco del Comune di Muscoline

	Sig. Davide Comaglio
	Il sindaco del Comune di Prevalle Sig. Amilcare Ziglioli